



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 499

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 novembre 2015

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 94)</i>	Pag.	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	6
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	21
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	22
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	29
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	33
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	37
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 210)</i>	»	60
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	61
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 203)</i>	»	194
<i>Plenaria</i>	»	194
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 204)</i>	»	196
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)</i>	»	197
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108)</i>	»	197
<i>Plenaria</i>	»	198

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	202
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 4)</i>	»	205
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	206
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 166)</i>	»	213
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 131)</i>	»	214
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	215

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	235
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	236
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	237
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	238
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	239
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	240
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	241

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 94

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 18

*INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DI PARLAMENTARI DELLA REPUBBLICA DEL
KENYA*

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria**256^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PALMA*indi del Vice Presidente*
CASSON*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 229)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore CASSON (*PD*) illustra il provvedimento in titolo. Si tratta di uno schema di decreto legislativo volto all'attuazione della delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 – legge di delegazione europea 2014, per il recepimento della decisione quadro 2003/577/GAI, che disciplina l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o il sequestro di beni per finalità probatorie.

La decisione quadro 2003/577/GAI costituisce quindi applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, che rappresenta un caposaldo della cooperazione giudiziaria dell'Unione europea a partire dal Consiglio europeo di Tampère del 1999.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 13 articoli suddivisi in due Capi.

L'articolo 1 definisce le finalità del decreto, e cioè l'attuazione nell'ordinamento interno della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o di confisca.

L'articolo 2 indica le definizioni ricorrenti nella decisione quadro: «Stato di emissione»; «Stato di esecuzione»; «bene»; «prova».

L'articolo 3 disciplina i casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o sequestro. Il comma 1 contiene un elenco tassativo di condotte criminose (associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia minorile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode; riciclaggio; falsificazione e contraffazione di monete; criminalità informatica; criminalità ambientale; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; omicidio volontario; traffico illecito di organi; sequestro di persona; razzismo e xenofobia; furti organizzati; traffico illecito di beni culturali; truffa; estorsione; contraffazione e pirateria di prodotti; falsificazione di atti amministrativi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; traffico di veicoli rubati; violenza sessuale; incendio; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; dirottamento di nave o aeromobile; sabotaggio) in ordine alle quali non si applica il principio della doppia incriminazione, mentre nei commi 2 e 3 sancisce il principio generale della doppia incriminazione, che si applica a tutte le altre fattispecie. L'elenco indicato nel comma 1 si sovrappone a quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, relativo ai provvedimenti di confisca, in attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI.

L'articolo 4 prevede che la richiesta proveniente dall'autorità dello Stato estero di emissione, avente ad oggetto il provvedimento di sequestro o di blocco, deve essere indirizzata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova oggetto del provvedimento.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano la fase di esecuzione della richiesta in conformità ai principi stabiliti dal codice di procedura penale.

L'articolo 5 prevede che sulla richiesta di riconoscimento provvede il pubblico ministero con decreto, in caso di provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, e il giudice per le indagini preliminari territorialmente competente con ordinanza, in caso di blocco o sequestro a fini di confisca. Se la richiesta riguarda i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, 3-*quater* e 3-*quinqies* (procedimenti per i delitti di associazione per delinquere, terrorismo, prostituzione minorile, pornografia ecc.) e 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, essa è sempre trasmessa al procuratore antimafia e antiterrorismo. Il comma 4 della disposizione in esame individua l'autorità competente a provvedere sulla richiesta quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni che si trovano in più circondari di tribunale. In tal caso provvede

il procuratore della Repubblica in cui si trova il maggior numero di beni ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco. Ai sensi del successivo comma 5 il procuratore della Repubblica che riceve la richiesta, rilevando che essa debba essere eseguita da altro procuratore della Repubblica, trasmette subito gli atti al medesimo.

L'articolo 6 disciplina la decisione sulla richiesta di riconoscimento o di esecuzione. L'autorità giudiziaria competente sulla richiesta provvede subito a riconoscere il provvedimento di blocco e o di sequestro, disponendo che sia data immediata esecuzione al provvedimento. Nel caso di esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro emessi per ragioni probatorie, è previsto l'obbligo di osservare le formalità e le procedure eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali dello Stato di esecuzione. Sono poi disciplinati i casi di diniego della richiesta di riconoscimento o di esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro (ad esempio per causa di immunità, o violazione del principio del *ne bis in idem*). Si prevede che la decisione di rigetto sia immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

L'articolo 7 prevede che, in caso di litispendenza, l'esecuzione del provvedimento può essere rinviata quando nello Stato di esecuzione è in corso un'indagine penale che potrebbe subire pregiudizio dal blocco o sequestro del bene, ovvero quando il bene è stato già sottoposto a blocco o sequestro nell'ambito dell'indagine medesima.

L'articolo 8 disciplina i casi in cui l'autorità dello Stato di esecuzione può revocare il provvedimento di riconoscimento.

L'articolo 9 disciplina il regime delle impugnazioni, in analogia con il sistema dei gravami attraverso le misure cautelari reali di cui agli articoli 322 e seguenti del codice di procedura penale. Si prevede inoltre che i motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro non possono essere contestati davanti all'autorità giudiziaria, essendo competente l'autorità dello Stato di esecuzione.

L'articolo 10 prevede la possibilità per lo Stato italiano, mediante il Ministro della giustizia, qualora a seguito dell'esecuzione del provvedimento sia derivato a terzi un danno non imputabile in via esclusiva, di richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi anticipati a titolo di risarcimento, con destinazione delle somme conseguite a titolo di rimborso sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano la procedura avviata su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana, secondo il principio del riconoscimento e prevedono la trasmissione diretta della richiesta e del certificato, all'omologa autorità dello Stato estero, con la possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea per la sua individuazione.

L'articolo 13 reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (n. 234)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il senatore CASSON (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 18 comma 1, lettera g) della legge 9 luglio 2015, n. 114 – Legge di delegazione europea 2014, che mira a recepire nel nostro ordinamento la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Dopo il Consiglio europeo di Tampère, il tema della prevenzione e risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra gli Stati ha rappresentato una costante dell'agenda delle istituzioni europee e, in particolare, della Commissione, nell'ambito del programma sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali.

Si ricorda peraltro che la Convenzione di Schengen (articoli 54-58) prevede il solo limite del *ne bis in idem* per lo svolgimento di processi penali paralleli, vietando l'esercizio dell'azione penale per la seconda volta sullo stesso caso solo nei confronti della stessa persona e sempre che il procedimento in uno Stato membro si sia già concluso con una decisione (di condanna) che impedisce l'apertura di un nuovo procedimento.

In questo contesto la decisione quadro del 2009 costituisce uno strumento per prevenire la violazione del divieto del «*ne bis in idem*», prevedendo meccanismi procedurali volti ad evitare che, nei confronti della stessa persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali. In sostanza la decisione quadro 2009/948/GAI prevede un sistema di «consultazione» per giungere, in caso di litispendenza internazionale, a una soluzione concordata anche mediante il ricorso a Eurojust, al fine di evitare lo svolgimento di procedimenti penali paralleli. Quindi la decisione quadro prevede una procedura obbligata senza incidere sugli esiti delle consultazioni.

In questo quadro, lo schema di decreto legislativo in esame si compone di dodici articoli, suddivisi in due Capi; il primo Capo contiene norme per l'introduzione nel nostro ordinamento delle disposizioni previste dalla decisione quadro. Il secondo Capo disciplina l'adeguamento dell'ordinamento interno alle nuove previsioni di derivazione europea.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e individua l'ambito di applicazione del decreto legislativo in esame.

L'articolo 2 definisce i termini e i riferimenti normativi ricorrenti nel testo.

L'articolo 3 sancisce la competenza del Ministro della giustizia e dell'autorità giudiziaria per lo scambio di informazioni e per le consultazioni con le rispettive autorità degli altri Stati membri coinvolti nella risoluzione dei conflitti di giurisdizione.

L'articolo 4 indica la procedura per risolvere l'eventuale conflitto di giurisdizione tra Stati membri. E' obbligatoria una prima fase di contatti tra gli Stati membri qualora si ritenga che presso uno di essi penda un procedimento parallelo.

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano, rispettivamente, i tempi di risposta (celeri) alla richiesta proveniente dall'autorità di un altro Stato membro, le modalità e il contenuto della richiesta e della risposta durante la fase della presa di contatto.

L'articolo 8 prevede l'obbligo, per gli Stati in cui pendono procedimenti penali paralleli, di procedere a consultazioni dirette per addivenire ad un consenso per la concentrazione dei procedimenti in unico Stato. La competenza a svolgere le suddette consultazioni è devoluta al procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria contattante o contattata, il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia. Quest'ultimo entro i successivi dieci giorni può disporre che non sia dia seguito alla concentrazione dei procedimenti in un altro Stato membro qualora valuti che il mancato esercizio della giurisdizione in Italia potrebbe compromettere la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. In mancanza di una indicazione precettiva della decisione quadro di criteri oggettivi per la risoluzione dei diversi conflitti di giurisdizione, il legislatore delegato, al comma 4 dell'articolo 8, indica dei criteri per lo svolgimento delle consultazioni dirette che ricalcano quelli del considerando n. 9 della decisione quadro: *a)* luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento; *b)* luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose; *c)* luogo in cui risiede, o è domiciliato l'indagato o l'imputato; *d)* prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni; *e)* maggiore tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni; *f)* omogeneità del trattamento sanzionatorio.

L'articolo 9 prevede il coinvolgimento di Eurojust per il raggiungimento del consenso, qualora questo non sia stato raggiunto dopo le consultazioni dirette tra le autorità competenti dei diversi Stati membri.

L'articolo 10 regola gli effetti delle consultazioni dirette sul procedimento pendente nel nostro Paese. In particolare è previsto che le consultazioni non sospendono il procedimento, ma il giudice non può pronunciare la sentenza. La sospensione del processo che consegue al divieto di pronunciare la sentenza, non può essere superiore a venti giorni.

L'articolo 11 disciplina gli effetti della concentrazione dei procedimenti. Quando il consenso è raggiunto sulla giurisdizione italiana, si tiene conto del periodo di custodia cautelare eventualmente subita all'estero dall'indagato o imputato, ai fini del computo della durata massima della custodia cautelare, della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare e della pena espiata senza titolo, ai sensi degli articoli

303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana. Invece, nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in un altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilità. In ogni caso l'esito delle consultazioni dirette è comunicato al Ministro della giustizia.

L'articolo 12 contiene disposizioni di tipo finanziario.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa alle squadre investigative comuni (n. 228)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) illustra lo schema di decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI sulle squadre investigative comuni.

Le squadre investigative comuni sono volte a coordinare le indagini degli Stati membri per alcuni settori di criminalità. Si tratta di un istituto autorizzato dalla decisione quadro in titolo, ma avviato ancora prima nell'ambito della politica di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Attraverso le squadre investigative comuni viene individuato uno specifico ambito di azione comune che consente di operare nei diversi Stati evitando agli ostacoli burocratici.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolato del provvedimento in esame.

L'articolo 1 indica l'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 2, al comma 1, sancisce la competenza del procuratore della Repubblica per la costituzione di una o più strade investigative comuni in ordine alle fattispecie criminose di cui all'articolo 51, comma 3-bis, 3-*quater* e 3-*quinqies* (procedimenti per i delitti di associazione per delinquere, terrorismo, prostituzione minorile, pornografia) e 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale o a delitti per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Per tali reati il procuratore della Repubblica compie una valutazione in astratto circa la necessità, da parte dell'autorità requirente, di costituire squadre investigative comuni. Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere la costituzione di squadre investigative comuni anche al di fuori delle ipotesi elencate nel precedente comma 1, quando si impone la necessità di compiere indagini molto complesse sul territorio di diversi Stati membri e di assicurarne il relativo coordinamento. Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui si proceda alla costituzione della squadra investigativa comune di intesa tra diversi uffici del pubblico ministero, qualora i procuratori della Repubblica procedano a indagini collegate. Il comma 4 prevede

la trasmissione della richiesta di istituzione della squadra investigativa comune all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri con cui si conviene di istituire la squadra suddetta.

L'articolo 3 invece definisce la procedura di costituzione di squadre investigative comuni su richiesta proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro.

L'articolo 4 stabilisce che la squadra investigativa comune sia istituita mediante la sottoscrizione di un atto costitutivo da parte del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti. Il comma 2 indica anche gli elementi che compongono l'atto costitutivo: i membri nazionali e i membri distaccati; il direttore della squadra investigativa comune; l'oggetto e le finalità dell'indagine e il termine entro il quale le attività di indagine devono essere svolte. Tuttavia il relatore osserva che la norma in esame manca di prevedere che l'atto costitutivo diventi parte essenziale del fascicolo del dibattimento; in sostanza, egli rileva la necessità della disponibilità dell'atto costitutivo delle squadre investigative comuni per ovviare ad eventuali problemi di divergenza tra l'oggetto dell'indagine conferita e l'indagine materialmente compiuta ed assicurare così il pieno esercizio del diritto di difesa.

Il presidente PALMA interviene rilevando che il comma 4 della disposizione in esame sembra faccia riferimento ad eventuali modificazioni dell'atto costitutivo da parte delle autorità che hanno costituito la squadra investigativa comune e, dunque, pare sottenda la disponibilità dell'atto costitutivo da parte delle medesime autorità. Osserva inoltre che il successivo comma 7 prevede nell'atto costitutivo un ruolo del pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune. Se così è, tale disposizione pone problemi di compatibilità con la natura impersonale dell'ufficio.

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) passa quindi ad illustrare l'articolo 5 che disciplina la responsabilità penale dei membri distaccati che operano nel territorio dello Stato, prevedendo che essi assumono la qualifica di pubblici ufficiali agli effetti della legge penale e che ad essi sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine ad esse assegnate. Il pubblico ministero che dirige la squadra investigativa comune può, con provvedimento motivato, escludere dal compimento di singoli atti sul territorio italiano i membri distaccati.

L'articolo 6, sulla utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagini è, secondo il relatore, una disposizione molto complessa che può creare delle perplessità interpretative e, dunque, difficoltà applicative. Dopo che il comma 1 sancisce il principio generale che la squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alla legge italiana in conformità a quanto previsto dalla decisione quadro, il comma 2, con una formulazione alquanto ambigua, stabilisce che, ai sensi dell'articolo 431 del codice di procedura penale, fanno parte del fascicolo per il

dibattimento i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune. In realtà l'analogia con la lettera *b*) del comma 1 del richiamato articolo 431 non è pacifica. Il successivo comma 3 stabilisce che gli atti compiuti all'estero hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale. Anche sotto questo profilo il relatore ritiene poco chiaro il riferimento all'efficacia degli atti compiuti all'estero, in quanto tali atti non sono direttamente e automaticamente utilizzabili nel procedimento penale dinanzi alla autorità giudiziaria italiana. I successivi commi 4 e 5 prevedono i limiti all'utilizzabilità delle informazioni ottenute dai componenti della squadra investigativa comune.

Il senatore CASSON (*PD*) concorda con i rilievi fatti dal relatore in ordine alla disposizione in esame, osservando peraltro che sarebbe opportuno modificare direttamente l'articolo 431 del codice di procedura penale, al fine di assicurare il recepimento della decisione quadro in titolo mediante soluzioni normative adeguatamente coordinate con l'impianto generale del codice di procedura penale.

Il RELATORE infine illustra gli articoli 7 e 8 che riguardano, rispettivamente, la responsabilità civile per danni e la clausola di copertura finanziaria. In particolare, la responsabilità dello Stato italiano è limitata ai soli danni causati dai propri componenti della squadra investigativa comune derivanti dall'attività della squadra stessa.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari (n. 225)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3 e 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo che dà attuazione all'articolo 44 della legge n. 247 del 2012 (legge forense) ai sensi del quale viene rimessa ad un decreto del Ministro della giustizia la regolamentazione dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari.

Lo schema di decreto consta di nove articoli e la Commissione si deve esprimere entro il termine del 10 gennaio 2016.

L'articolo 1 definisce l'ambito applicativo del regolamento, prevedendo che la disciplina in oggetto regoli anche il tirocinio forense svolto a seguito della stipulazione delle convenzioni *ex* articolo 37, comma 4, del decreto legge n. 98 del 2011 – convertito, con modificazioni in legge n. 111 del 2011 – da parte dei capi degli uffici giudiziari con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni e con i consigli dell'ordine degli avvocati.

L'articolo 2 fissa i requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario prevedendo che può essere ammesso al tirocinio – oltre a colui che è iscritto nel registro dei praticanti avvocati e a colui che è in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g) del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – anche colui che ha già completato il periodo minimo obbligatorio di sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7, della legge forense.

L'articolo 3 prevede che i capi degli uffici presso i quali può essere svolta l'attività di praticantato elaborino d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività di formazione del praticante avvocato.

L'articolo 4 – oltre ad individuare, al comma 1, gli uffici giudiziari presso i quali può essere svolto il tirocinio – stabilisce altresì le modalità di redazione ed il contenuto della domanda di svolgimento del tirocinio professionale.

L'articolo 5 reca la durata dell'attività di praticantato, che non può protrarsi per più di dodici mesi (comma 1) e che può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, a patto che l'attività formativa venga svolta per almeno sei mesi continuativi presso lo stesso ufficio giudiziario. Qualora il praticante avvocato intenda proseguire il tirocinio presso un ufficio diverso da quello in cui il tirocinio ha avuto inizio e collocato in un diverso circondario di tribunale, deve prima iscriversi presso l'ordine che ha sede nel circondario del nuovo ufficio (comma 2). Viene poi stabilito, al comma 3, che il praticante avvocato che abbia i requisiti per lo svolgimento del periodo di tirocinio previsto dall'articolo 73, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 possa svolgere, al termine del periodo di durata massima del tirocinio presso un ufficio giudiziario (dodici mesi) per ulteriore sei mesi lo stage formativo previsto dal citato articolo.

L'articolo 6 prevede che ogni magistrato non possa rendersi affidatario di più di due praticanti anche se può essere prevista una deroga nel corso degli ultimi sei mesi dell'attività di praticantato, potendo essere affidato, su richiesta, al magistrato formatore un ulteriore praticante avvocato.

L'articolo 7 individua nella media degli esami indicati all'articolo 4, comma 3, lettera c) dello schema, nel punteggio di laurea e nella minore età anagrafica i criteri di preferenza per la selezione dei praticanti avvocati qualora non sia possibile ammettere al tirocinio tutti i tirocinanti che ne abbiano fatto domanda. A parità di tali requisiti, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

L'articolo 8 disciplina l'attività del praticante avvocato, stabilendo che il tirocinio possa essere svolto anche contestualmente allo svolgimento di compatibili attività di lavoro subordinato pubblico o privato, nonché al mantenimento della frequenza presso lo studio professionale di un avvocato, o dell'Avvocatura dello Stato o dell'ufficio legale di un ente pubblico. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di obblighi previdenziali o assicurativi; il consi-

glio dell'ordine circondariale o il CNF possono stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni. Viene poi previsto che le modalità di accesso ai fascicoli siano stabilite, di volta in volta, dal magistrato affidatario ed è fatto divieto al praticante di occuparsi delle pratiche rispetto alle quali si trovi in situazione di conflitto di interessi. Al termine del tirocinio il praticante avvocato redige poi una relazione contenente l'analitica indicazione dell'attività svolta che deve essere sottoscritta dal magistrato affidatario – che ne attesta la veridicità e dichiara la conformità dell'attività svolta al progetto formativo – e successivamente trasmessa al consiglio dell'ordine circondariale.

L'articolo 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (n. 245)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore LUMIA (*PD*) osservando che all'articolo 7, comma 1 del provvedimento in titolo devono essere espunte le parole «primo comma» relative all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto tale riferimento costituisce un errore. In realtà la legge n. 689 del 1981, sulla depenalizzazione, all'articolo 17 prevede una suddivisione di competenza in ordine all'obbligo del rapporto e all'irrogazione delle sanzioni, a seconda che le violazioni riguardino materie di competenza statale-ministeriale, ovvero delle regioni e degli enti locali: il primo e il secondo comma riguardano le violazioni di competenza «ministeriale» e, in ordine alla irrogazione della sanzione, se non è specificata una competenza, questa è attribuita in via residuale al Prefetto. I successivi commi 3 e 4 del richiamato articolo 17 regolano le violazioni nelle materie di competenza delle Regioni e degli enti locali prevedendo che, in questo caso, siano competenti l'ufficio regionale, il Presidente della Giunta provinciale. Invece l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, richiamando il «primo comma» dell'articolo 17, attribuisce in via residuale al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni senza alcuna distinzione tra competenza statale, regionale o locale delle materie oggetto di violazione.

Il relatore D'ASCOLA (*AP (NCD-UDC)*) concorda con i rilievi testé formulati dal senatore Lumia.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(859-1357-1378-1484-1553-B) *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*

(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgrò; Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA dà lettura dei pareri espressi sul provvedimento in titolo dalle Commissioni 1^a ed 8^a. A tale riguardo sottolinea che le osservazioni contenute nel parere della 1^a Commissione rispecchiano sostanzialmente molti dei rilievi problematici da lui sollevati nella seduta del 17 novembre scorso, con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame.

Quindi si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti a sua prima firma, soffermandosi in particolare sulle proposte emendative 1.1, 1.17, 1.23, 1.28 ed 1.40, volte a specificare meglio alcune formulazioni.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) in via generale richiama l'attenzione sui rilievi di costituzionalità già sollevati dal presidente Palma nel suo intervento sopra ricordato e riproposti in parte dal parere della 1^a Commissione. Avverte quindi che gli emendamenti a sua prima firma, da un lato, ripropongono il testo approvato dal Senato in prima lettura, dall'altro mirano comunque ad ovviare ai problemi di costituzionalità emersi dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Sarebbe opportuna e auspicabile un'apertura da parte della maggioranza almeno in ordine ad alcune proposte emendative che attengono a profili di irragionevolezza e incostituzionalità derivanti dalle modifiche suddette.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua prima firma, volti a sostituire il settimo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale – così come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo – al fine di escludere dalla diminuzione di pena, nell'ipotesi di concorso di colpa, la fattispecie di omicidio colposo di cui al primo comma del citato articolo 589-*bis*. Infatti, qualora dovesse essere approvato il disegno di legge in titolo, in questa circostanza si verrebbe a determinare un trattamento più favorevole rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale, per di più con effetto retroattivo in base al disposto generale di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale, secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più fa-

vorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Alla luce di tali considerazioni, e tenuto conto dei rilievi problematici già sollevati dal presidente Palma nel corso della seduta del 17 novembre scorso, ritiene che il gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle difficilmente potrebbe votare il disegno di legge in titolo, nella medesima formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), dopo aver ritirato le proprie proposte emendative, 1.41, 2.25 e 6.15, si sofferma sull'emendamento 6.0.6, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 25-*duodecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – recante previsioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica – al fine di estendere le sanzioni che si vogliono introdurre con il disegno di legge all'esame anche alle aziende presso le quali i soggetti cui si imputano i reati di omicidio stradale colposo e lesioni personali colpose stradali di cui ai nuovi articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e cose, ove tali reati siano commessi nell'interesse delle aziende medesime.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) illustra le proprie proposte emendative, con particolare riferimento agli emendamenti volti ad incrementare il fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 160 del 2007, ed a prevedere una modifica dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna di cui all'articolo 186, comma 2-*octies* del codice della strada, nelle ipotesi di guida sotto l'effetto di alcool.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/859-1357-1378-1484-1553-B/1/2, a condizione che venga riformulato inserendo prima delle parole «valutare le opportunità di», le seguenti «esaminata la casistica».

La senatrice MUSSINI (*Misto*), dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno testé citato, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno così come riformulato.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,10.

Il presidente PALMA – in risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore CASSON (PD) – ricorda ai componenti della Commissione che la sostituzione in corso di seduta di un componente incontra un limite negli interventi già pronunciati dal senatore sostituito o anche nell’attestazione della sua presenza (nel foglio firme) in caso di *quorum* per la validità della seduta, o infine, nella circostanza che sia stata già intrapresa la fase delle votazioni. Pertanto, poiché nella seduta odierna si è proceduto all’accertamento del numero legale secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del Regolamento del Senato – in relazione all’esame degli Atti del Governo, per i quali la citata disposizione regolamentare prevede la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione come condizione di validità della seduta – non può più essere sostituito in corso di seduta di un componente che abbia già sottoscritto il foglio firme.

Il senatore CASSON (PD) esprime perplessità su quanto appena detto dal Presidente, rammentando che nelle precedenti legislature si è proceduto ad effettuare ovvero annullare sostituzioni in corso di seduta anche nell’ipotesi di esame in sede consultiva su atti del Governo, in cui è richiesto il *quorum* costitutivo della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.

Dopo aver effettuato una breve istruttoria, il presidente PALMA conferma la correttezza di quanto precedentemente da lui ricordato ai membri della Commissione, citando un precedente della XIII legislatura, nel quale l’allora Presidente Mancino, rispondendo ad alcuni quesiti formulati dal senatore Gubert in ordine al regime delle sostituzioni, osservava che la «prassi si è orientata nel senso di considerare possibile sostituire in corso di seduta un componente che abbia abbandonato in precedenza la seduta stessa, ove egli non sia intervenuto nella discussione e, in caso di deliberante, di redigente o di sedi affini, non abbia firmato il foglio firme». Poiché la sede consultiva su atti del Governo va ritenuta «sede affine» secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, del Regolamento del Senato, secondo cui per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, di quelle nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari per i quali non debbano riferire all’Assemblea, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, non può essere effettuata la sostituzione in corso di seduta odierna di un componente – sia pure supplente – che abbia già sottoscritto il foglio firme.

Il senatore CASSON (PD), sia pur non condividendo l’equiparazione effettuata tra sede deliberante e sede consultiva su atti del Governo, prende atto delle considerazioni testé svolte dalla Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,40.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Sull'emendamento 1.1, volto a sopprimere il primo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale – come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo – prende la parola il PRESIDENTE, sottolineando l'opportunità di ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato in quanto, pur essendo condivisibile la volontà di inserire nel nuovo articolo 589-*bis* tutte le fattispecie di omicidio stradale colposo, rileva una evidente incongruenza rispetto al successivo settimo comma dell'articolo 589-*bis*, così come modificato alla Camera, che prevede la diminuzione di pena fino alla metà in tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, ivi compresa quindi la fattispecie in esame, attualmente regolata dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale. L'effetto paradossale che si verrebbe a produrre dall'eventuale approvazione del disegno di legge in titolo è – nei casi considerati – una mitigazione delle sanzioni previste nell'ipotesi di omicidio stradale colposa per semplice violazione delle norme sulla circolazione stradale, di cui al primo comma dell'articolo 589-*bis*, con conseguente retroattività di tale modifica ai processi in corso, giusto il disposto di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale, trattandosi di previsione sanzionatoria più favorevole.

Dopo che il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ha raccomandato l'approvazione della proposta emendativa 1.1, osservando che essa ripropone la medesima formulazione approvata all'unanimità dalla Commissione giustizia del Senato in prima lettura, e approvata a larga maggioranza dall'Aula del Senato e dopo che il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) annunciando voto favorevole, esprime perplessità sull'atteggiamento del Governo di fronte ad un provvedimento che presenta alcune evidenti contraddizioni e che potrebbe essere corretto in tempi brevi, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8 e 1.9; gli emendamenti 1.6 e 1.7 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono dichiarati decaduti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento a propria firma 1.10 – finalizzato alla soppressione dei numeri 2 e 3 del quinto comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo – raccomandandone l'approvazione ed osservando che la proposta emendativa in oggetto è volta a ripristinare il testo approvato dall'Aula del Senato in prima lettura, che dopo un lungo ed approfondito dibattito aveva ritenuto opportuna l'eliminazione delle fattispecie ivi previste e relative al-

l'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero alla circolazione contromano, da parte del conducente che cagioni per colpa la morte di una persona, nonché della fattispecie relativa al conducente che a seguito di una manovra di inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Si associa il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*), annunciando voto favorevole e dichiarando che il comportamento del Governo appare incoerente e contraddittorio rispetto alle posizioni assunte durante l'esame, in prima lettura, del disegno di legge in titolo presso il Senato.

L'emendamento 1.10 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29 – quest'ultimo fatto proprio dalla senatrice MUSSINI – 1.30 e 1.31, mentre sono ritirati dal senatore FALANGA gli emendamenti 1.15 e 1.16; gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.24, 1.32 sono invece dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore DI MAGGIO (*CoR*) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti a propria firma in quanto gli appare ormai inutile proporre al Governo ragionevoli e sensate modifiche al disegno di legge, di fronte ad una ottusa e pregiudiziale chiusura da parte della maggioranza.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) dichiara che non interverrà più in sede di dichiarazione di voto pur rimanendo presente per rispetto delle istituzioni, in quanto ritiene inspiegabile l'atteggiamento di contrarietà mostrato dalla maggioranza rispetto a proposte emendative che nulla hanno di politico e che sono volte esclusivamente a migliorare il testo, a tutela di principi costituzionali e diritti fondamentali dei cittadini.

La Commissione pone quindi distintamente ai voti e respinge gli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44 e 1.46, mentre l'emendamento 1.45 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

Sottocommissione per i pareri

49^a Seduta

Presidenza del Presidente

ALBERTINI

Orario: dalle ore 17,35 alle ore 17,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3^a Commissione:

(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015: parere non ostativo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria

93^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(1965) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Maran a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il presidente CASINI informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 3.

Viene dunque illustrato l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato), a firma del relatore, finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 3.1, che è approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Amoruso a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2125) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore MICHELONI (PD) ricorda che il provvedimento in esame risponde all'esigenza di adeguare le disposizioni della Convenzione già esistente tra i due Paesi ai più recenti *standard* internazionali, consentendo l'ampliamento del perimetro delle informazioni oggetto di scambio, mediante apposite procedure di cooperazione amministrativa. La finalità è di predisporre disposizioni giuridiche che consentano una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Ricorda che il 27 maggio 2015 l'Unione europea e la Svizzera hanno

firmato una nuova intesa sulla trasparenza fiscale, che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei soggetti residenti nei rispettivi territori, a partire dal 2018.

L'adozione del Protocollo in esame, peraltro, dovrebbe avere ricadute positive anche in relazione alla cosiddetta «collaborazione volontaria», ovvero a quello strumento che consente ai contribuenti che detengano illecitamente patrimoni all'estero di regolarizzare la propria posizione, denunciando spontaneamente all'Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio.

Nello specifico, il Protocollo si compone di tre articoli che emendano gli Accordi precedenti, risalenti al 1978.

L'articolo I prevede norme in materia di scambio di informazioni, conformi all'attuale *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ampliando la base giuridica per la cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi. Le autorità degli Stati contraenti possono così scambiare informazioni anche per l'applicazione del diritto interno in relazione alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, operando così un più efficace contrasto dell'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4 dell'articolo I, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto *domestic tax interest*) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario.

L'articolo II inserisce nella Convenzione ulteriori disposizioni in tema di scambio di informazioni, relativamente ad aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. Gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai principi dell'OCSE, a una ricerca generalizzata e indiscriminata (cosiddetta *fishing expeditions*), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile, sia in relazione a singoli contribuenti che a una pluralità di contribuenti non identificati individualmente.

L'articolo III, relativo all'entrata in vigore del Protocollo, al paragrafo 2 consente allo Stato richiedente di inoltrare richieste di informazioni dalla data di entrata in vigore del Protocollo relative «a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate» a partire dal giorno della firma del Protocollo, cioè il 23 febbraio 2015.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2) ed all'entrata in vigore (articolo 3).

Dalle modifiche introdotte alla Convenzione bilaterale non derivano maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Segnala però che il provvedimento in esame – nonostante i suoi aspetti positivi – non risolve le questioni legate da un lato alle condizioni fiscali dei cittadini italiani transfrontalieri e dall'altro alle imposizioni fi-

scali su particolari categorie di immobili di proprietà di cittadini italiani. Su tali questioni vi è pertanto il rischio che, anche dopo l'approvazione del testo in esame, persista un sistema surrettizio di doppia imposizione fiscale. Chiede pertanto al Governo informazioni circa le modalità con le quali si intende risolvere tali gravi disagi.

Il sottosegretario GIRO si riserva di fornire tali indicazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

(Esame e rinvio)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che l'Ecuador, Paese di quasi 15,5 milioni di abitanti, stretto fra l'Oceano Pacifico, la Colombia e il Perù, occupa un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica in ragione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nel continente sudamericano.

L'Accordo è finalizzato allo sviluppo delle relazioni bilaterali nel settore della difesa, al consolidamento delle rispettive capacità difensive e al miglioramento della comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza.

Gli articoli 3 e 4 individuano i campi e le modalità di cooperazione, indicandoli, fra gli altri, nei settori della politica di sicurezza e difesa, dello svolgimento di esercitazioni e formazione militare, delle operazioni di supporto alla pace, degli scambi di esperienze, delle visite e partecipazioni reciproche.

L'articolo 5 approfondisce le questioni legate alla cooperazione nel campo degli armamenti e materiali della difesa.

Gli articoli 6 e 7 individuano le attività comuni nell'area dell'industria per la difesa, le attività di ricerca e sviluppo di equipaggiamenti e armamenti militari, nonché la mutua assistenza che le Parti si assicureranno anche attraverso la sottoscrizione dei contratti.

Gli oneri economici per l'Italia, essenzialmente riferibili a spese di viaggio e di missione per il personale coinvolto, vengono quantificati in poco più di 5.000 euro.

L'Accordo, già ratificato dall'Ecuador, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento comunitario né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2100) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010*

(Esame e rinvio)

Il relatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) espone il provvedimento in esame, sottolineando che il suo contenuto è analogo a quello dell'Accordo, appena esaminato, con l'Ecuador. Anche il testo in esame, infatti, ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive.

L'articolo 1 definisce gli obblighi di assistenza e supporto tecnico-logistico che l'Italia è tenuta ad assicurare in relazione a sistemi, materiali, equipaggiamenti e mezzi di provenienza italiana, e stabilisce anche i termini della collaborazione bilaterale, con riferimento allo scambio di informazioni e alla cessione di materiali.

Il successivo articolo 2 demanda ad appositi protocolli aggiuntivi l'indicazione delle concrete modalità attuative dell'intesa, mentre l'articolo 3 individua, quale referente nazionale per l'Italia per l'attuazione della cooperazione, il Capo del III reparto (politica degli armamenti) del Segretariato Generale del Ministero della difesa.

Da ultimo gli articoli 5 e 6 disciplinano gli aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate, i termini di validità dell'accordo, la data di entrata in vigore e le modalità per una sua eventuale denuncia o revisione.

Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in 22.129 euro ad anni alterni, essenzialmente imputabili alle spese per le missioni.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2132) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri sul disegno di legge in esame.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) stigmatizza la brevità del tempo concesso alla Commissione per esaminare il disegno di legge. Chiede inoltre se vi

siano una relazione tra tale provvedimento e il recente decreto legislativo n. 180 del 2015 che, recependo la direttiva europea n. 59 del 2014, ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) chiede un approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il Regno Unito e Svezia a non aderire all'Accordo. Chiede inoltre se il Governo disponga di elementi dettagliati sulle banche italiane che attualmente versino in condizioni di gravi difficoltà.

Il relatore SANGALLI (*PD*) rileva che Svezia e Regno Unito, Paesi non aderenti alla moneta unica, abbiano scelto di non sottoscrivere l'Accordo in esame per ragioni di ordine interno. Il Regno Unito in particolare, ha preferito salvaguardare l'autonomia del proprio mercato finanziario che, come noto, rappresenta una componente essenziale della sua economia. Ribadisce che il testo in esame, offre una tutela aggiuntiva in caso di crisi bancarie, garantendo la solidità degli istituti, evitando l'utilizzo di denaro pubblico in caso di situazioni di dissesto e rafforzando la stabilità finanziaria della zona euro e della stessa Unione europea nel suo complesso. Sottolinea pertanto che l'Accordo in esame è pienamente coerente con le previsioni del decreto legislativo n. 180 del 2015.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,55.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1827**

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «del programma» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria**500^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (n. 214)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (n. 215)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (n. 216)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernente gli interventi relativi all'edilizia scolastica (n. 217)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI fa presente che il Governo intende integrare con ulteriori allegati gli schemi in esame. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana per rendere disponibili tali ulteriori allegati.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1965) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della Sanità – Ufficio regionale per l'Europa – concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a Roma il 23 novembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Dati i chiarimenti forniti dal Governo, il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l'OMS provveda a valere sulle proprie risorse di bilancio agli eventuali oneri derivanti dall'Attività del *Liaison Board*.».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1827) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, la senatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), in sostituzione del relatore Gualdani, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 2, le parole da: "del programma" fino alla fine del periodo siano sostituite dalle seguenti: "delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma 'Giustizia civile e penale' della missione 'Giustizia' dello stato di previsione del Ministero della Giustizia"».

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in relazione ai chiarimenti chiesti dal Relatore, fa presente che le banche private sono tenute, in base all'accordo oggetto della ratifica in esame, a versare al Fondo di risoluzione unico le stesse contribuzioni versate attualmente al Fondo di garanzia organizzato su base nazionale, da ciò risultando che l'effetto sul gettito fiscale relativo a tali contributi è nullo.

Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ricorda di aver chiesto in passato di organizzare una sessione di approfondimento, anche congiuntamente con la 6^a Commissione, sui vari elementi che compongono l'Unione Bancaria che si va profilando in Europa, fondamentale da conoscere anche per i profili di programmazione economica propri della Commissione bilancio.

Il relatore DEL BARBA (PD), ringraziando il vice ministro per i chiarimenti resi, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ad altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non risulta prodotta una relazione tecnica che provveda ad individuare e quantificare gli oneri connessi al provvedimento. Risulta, pertanto, necessaria una sua acquisizione ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In particolare, è emersa nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la presenza di effetti finanziari in relazione, tra l'altro, alla maggior entità di

spesa a titolo di assegni di maternità, assegni familiari e assegni sociali. Occorre un chiarimento da parte del Governo anche circa gli effetti riflessi del provvedimento su soggetti terzi, quali i congiunti di coloro che acquisiscono il diritto alla cittadinanza: risulta infatti necessario quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 30 del 2007 e di tutte le disposizioni che estendono il diritto di permanenza sul territorio a tutte le famiglie dei neo-cittadini, anche in termini di oneri assistenziali, previdenziali e sanitari. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO si impegna a sollecitare la predisposizione, da parte delle amministrazioni competenti, della relazione tecnica già richiesta. Esclude, tuttavia, che la relazione possa essere disponibile in tempo utile per l'esame nella seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 26 novembre 2015, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria**298^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di azione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (n. 226)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) osserva che l'articolo 1 dello schema in esame apporta alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La lettera *a*) modifica la rubrica dell'articolo 17: la vigente rubrica «Soggetti passivi» è sostituita da «Debitore di imposta».

La lettera *b*), modificando la lettera *b*) dell'articolo 17, comma 6, elimina dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari.

La lettera *c*), sostituendo la lettera *c*) dell'articolo 17, comma 6, prevede che il regime dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

La lettera *d*) abroga le lettere *d*) e *d-quinquies*) dell'articolo 17, comma 6, le quali prevedono che il meccanismo dell'inversione contabile

si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera *d*) ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera *d-quinquies*). Tali disposizioni, introdotte rispettivamente con il citato articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 e con l'articolo 1, comma 629, lettera *a*

La lettera *e*) aggiorna la norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile. Il decreto ministeriale può includere nuove ipotesi qualora tali operazioni siano incluse fra quelle elencate dagli articoli 199 e 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE.

La lettera *f*) stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione dell'inversione contabile alle fattispecie recate dall'articolo 17, comma 6, relative a telefoni cellulari, *console*, *tablet*, *laptop*, *microchip*, quote di emissione di gas-serra, trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica, cessione di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore. Per tali operazioni il regime dell'inversione contabile può essere introdotto in conformità a quanto previsto dall'articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE. Con la stessa lettera *f*) viene aggiunto all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 un ultimo comma, con il quale si prevedono obblighi informativi. Tali obblighi concernono i dati e gli elementi necessari ed utili per mettere gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze in condizione di procedere con la massima efficacia alle richieste di rilascio di misure speciali di deroga di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida di cui all'articolo 199-*ter* della stessa direttiva. Tali obblighi informativi vengono previsti anche ai fini degli adempimenti da rendere obbligatoriamente nei confronti delle istituzioni europee ai sensi dell'articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE. Si tratta delle informazioni da produrre al Comitato IVA in sede di introduzione del meccanismo dell'inversione contabile (paragrafo 2), nonché delle relazioni da presentare a posteriori alla Commissione (paragrafi 3 e 4) in caso di individuazione di frodi relativi ai beni oggetto dello stesso meccanismo.

L'articolo 2 stabilisce la decorrenza del regime dell'inversione contabile per le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC*, *laptop* e *microchip* dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 3 prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «*Gazzetta Ufficiale*».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*), dopo aver rimarcato la rilevanza dell'Accordo in esame in relazione alle competenze specifiche della Commissione, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore MOLINARI (*Misto*) osserva che il periodo di otto anni verso la completa mutualizzazione delle risorse del Fondo di risoluzione unico è probabilmente eccessivamente lungo, potendo risultare carente a fronte di specifiche situazioni di crisi.

La senatrice GUERRA (*PD*) ritiene che il meccanismo previsto sia connotato da cautele significative, quali il ricorso stesso a uno strumento pattizio di diritto internazionale, con possibilità di recesso e il vincolo al mantenimento della disciplina sul *bail-in* in ciascuno Stato partecipante. Riterrebbe quindi utile un'ulteriore valutazione sui tempi e sull'efficacia del sistema di mutualizzazione.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) considera connaturata alla realizzazione dell'Unione bancaria un'effettiva mutualizzazione degli strumenti di garanzia. Pone quindi un quesito circa la congruità della normativa italiana in materia di *bail-in*, recentemente emanata, in rapporto ai criteri posti dal Trattato intergovernativo in esame.

Il vice ministro CASERO rileva l'adeguatezza della normativa nazionale.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) pur ritenendo condivisibili le osservazioni espresse nel dibattito, conferma il testo precedentemente proposto in quanto funzionale all'equilibrio fra le posizioni delle parti, a sua volta in relazione con esigenze di natura tecnica.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, lo schema di parere è quindi messo in votazione, risultando approvato.

La seduta termina alle ore 17,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2132**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'accordo intergovernativo consente l'attivazione di uno dei tre pilastri sui quali si fonda l'Unione bancaria, disciplinando l'apporto finanziario al fondo di risoluzione unico;

esso si affianca alle disposizioni relative al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi di cui ai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015 predisponendo le risorse per intervenire in maniera complementare rispetto alla misura del *bail-in*;

il sistema delineato rappresenta la risposta comunitaria e degli Stati membri per conseguire l'obiettivo di ridurre al minimo l'impiego di risorse pubbliche in caso di crisi degli enti creditizi,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

risulta necessario completare la realizzazione dell'Unione bancaria attraverso la predisposizione delle misure in tema di attivazione del Fondo di garanzia unico dei depositi;

si rileva inoltre che la Dichiarazione n. 1 di accompagnamento allo strumento di ratifica introduce un sostanziale vincolo tra la operatività del Fondo di risoluzione unico e l'impegno a non modificare le disposizioni del *bail-in*, pur in presenza di differenti fonti normative.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria**235^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (n. 220)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) intervenendo nel dibattito, stigmatizza i tempi ristretti riservati alla discussione dello schema di regolamento in esame, nonostante sia atteso da molti anni. Sottolinea come il provvedimento infatti avrà ricadute importanti nelle scuole e nel modo stesso in cui le discipline curriculari si inseriscono nella formazione dei cittadini. È apprezzato il raggruppamento delle classi di concorso, ma si lamentano i limiti già evidenziati dal parere espresso recentemente dal Consiglio di Stato. In particolare, sono denunciati i tagli negli insegnamenti degli istituti tecnico-professionali. Viene rimarcata negativamente anche la perdurante distinzione fra gli insegnamenti di matematica e di

matematica applicata, nonostante importanti associazioni di esperti abbiano più volte sottolineato la necessità di unificare tali discipline.

Chiede pertanto di rimettere in discussione tutte le vecchie distinzioni disciplinari fra insegnamenti, dal momento che è necessario porre attenzione ai diversi livelli di approfondimento di ciascuna materia insegnata nei diversi istituti scolastici.

La senatrice FASIOLO (*PD*), apprezzando il lavoro della relatrice Elena Ferrara, condivide l'impostazione generale dello schema di regolamento che contribuisce a definire un nuovo modello didattico articolato e interdisciplinare. Ciò consente il coinvolgimento di un numero crescente di docenti, grazie anche alla semplificazione delle classi di concorso.

Richiama altresì l'attenzione sulla specificità dell'insegnamento della lingua slovena e auspica soluzioni analoghe a quelle adottate per la lingua tedesca nella provincia autonoma di Bolzano.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) rammenta come l'anno scolastico in corso costituisca un momento di transizione in cui l'atto del Governo deve collocarsi per semplificare le classi di insegnamento anche in vista del prossimo bando di concorso a cattedra.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato uno schema di parere alternativo contrario, da parte delle senatrici Blundo, Montevercchi e Serra, pubblicato in allegato al resoconto, il cui testo viene messo a disposizione di tutti i commissari presenti.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti alla relatrice in merito alle certificazioni al momento non abilitanti per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri. Ricorda che numerosi insegnanti nel corso degli anni hanno acquisito tali certificazioni e rischiano di trovarsi senza titoli abilitanti dopo una lunga esperienza come docenti.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEct*) chiede alla rappresentante del Governo la disponibilità ad accogliere le condizioni e le osservazioni prospettate dalla relatrice.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA, nell'esprimere disponibilità ad accogliere le condizioni e le osservazioni che verranno dalla Commissione, propone di inserire nello schema di parere le indicazioni della senatrice Petraglia.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 16,55.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) riformula lo schema di parere originariamente illustrato, al fine di recepire le indicazioni della senatrice Petraglia.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, nella versione per ultimo prospettata dalla relatrice (pubblicato in allegato al resoconto), è approvato. Pertanto, risulta preclusa la votazione del parere alternativo contrario, a firma delle senatrici Blundo, Montevocchi e Serra.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto ieri, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di associazioni rappresentative degli esercenti, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 220

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

preso atto del parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre scorso;

considerato che nel corso della seduta della 7^a Commissione del 18 novembre scorso è stato dato mandato alla relatrice di individuare le associazioni rappresentative alle quali chiedere contributi scritti in ordine all'atto in questione, previa acquisizione delle proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell'elenco degli auditi, formulate dai commissari;

preso atto che in data 19 novembre è stata inviata una mail alle associazioni rappresentative individuate, nella quale è stato fissato alle stesse il termine del 23 novembre per l'invio di contributi scritti in merito allo schema di regolamento in titolo;

considerato che entro il predetto termine sono pervenuti i contributi delle associazioni ADIDA, CRUI, Divisione didattica società chimica italiana, Pentagram, Rete nazionale qualità e sviluppo licei musicali e coreutici e UDU;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

i) per quanto riguarda le classi di concorso:

1. sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all'art. 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall'art. 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso;

2. sia disciplinata, nel provvedimento, l'ipotesi di consentire ai docenti già assunti a tempo indeterminato e titolari su di una classe di concorso oggetto di accorpamento con altre classi di concorso, di poter insegnare la nuova disciplina frutto dell'accorpamento effettuato e prevedere tale medesima possibilità anche per i docenti non di ruolo ma abilitati su una delle singole classi di concorso accorpate;

3. siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l'asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curriculari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;

4. siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla *ex* 60/A l'insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell'istituto tecnico, settore tecnologico;

5. sia rimodulata la tabella «indirizzi di Studi» per la classe di concorso A18 (Filosofia e Scienze umane) nella parte relativa a Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate-Filosofia 2° Biennio e 5° anno prevedendo tale possibilità di insegnamento solo «fino ad esaurimento» inserendo il relativo asterisco «*» stante la specificità dell'insegnamento della Filosofia nei Licei Scientifici;

6. sia rimodulata la tabella «indirizzi di Studi» per la classe di concorso A 65 (teoria e tecnica della comunicazione) inserendo i seguenti indirizzi:

a) Istituto Professionale-Indirizzo Servizi Commerciali Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno;

b) Istituto professionale – Indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera-Articolazione –Accoglienza Turistica-Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno;

7. sia modificata la tabella «note» relativa alla classe di concorso A84 (Trattamento testi, dati e applicazioni) considerata «classe di concorso ad esaurimento» in quanto, al contrario, è ancora previsto l'insegnamento presso l'Istituto Professionale, Settore Servizi- indirizzo Servizi Commerciali- laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza per cui non è da considerarsi ad esaurimento; (nuova)

8. siano introdotte nuove classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti ma non codificate dallo schema di decreto ma che necessitano, invece, di una maggiore specificità disciplinare per caratterizzare meglio l'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.

Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali in integrazione a quelle previste:

a. per le discipline della tabella A: A66 storia della danza;

b. rinominare la classe di concorso A59 in Teoria, pratica musicale per la danza e tecniche di accompagnamento alla danza, rivedendo titoli di accesso, note e indirizzi di studi se necessario; la nuova classe di concorso, dunque, include e sostituisce la A59 ed è necessario sottrarre l'insegnamento di Teoria e pratica per la danza alla classe di concorso A55; (nuova)

c. per le discipline della tabella B: ex classe C440 massochinesiterapia fino ad esaurimento

9. si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A67, poiché mancano le classi A68, A69;

ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:

Sia chiarito che, laddove la tabella A indica tra i titoli di accesso i diplomi accademici di secondo livello, tuttora mancanti di un corretto e definitivo inquadramento ordinamentale, si intenda comunque valido il possesso dei diplomi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005.

1. sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli organismi dell'AFAM e la Cabina di Regia della rete nazionale «Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici» (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica, a titolo esemplificativo alcune delle correzioni più significative, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);

2. per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 16 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;

3. per la classe di concorso A18, sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, un congruo numero di CFU integrativi nelle discipline caratterizzanti della classe di concorso;

4. per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) siano inserite le classi LM-13 e 14/S (Farmacia e farmacia industriale);

5. per le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell'arte), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia) siano inserite le classi LM-12 (Design) e 103/S (Teoria e metodi del disegno industriale);

6. per le classi di concorso A-20 (Fisica) e A-32 (Scienze della geologia e della mineralogia) siano inserite le classi LM-79 e 85/S (Scienze geofisiche);

7. per la classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) siano inserite le classi LM-91 e 100/S (Tecniche e metodi per la società dell'informazione);

8. per la classe di concorso A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche) siano inserite le classi LM-20 e 25/S (Ingegneria spaziale e astronautica), LM-34 e 37/S (Ingegneria navale);

9. per la classe di concorso A-45 (Scienze economiche e aziendali) sia inserita la classe LM-76 (Scienze economiche per l'ambiente e la cultura);

10. per le classi di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e A-52 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali) siano inserite le classi LM-70 e 78/S (Scienze e tecnologie alimentari);

11. per le classi di concorso dell'ambito artistico, del *design*, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;

12. per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del *design*, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell'abbigliamento e della moda;

13. i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell'abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;

14. siano considerate le seguenti osservazioni in ordine alla classe A23. La mancata indicazione specifica, nello schema di Decreto, degli indirizzi di studi nei quali è possibile attuare l'insegnamento previsto potrebbe generare confusione e generalizzazione che di fatto mortificherebbero la matrice culturale e scientifica della nuova classe concorsuale. La stessa assenza potrebbe, inoltre, favorire la creazione di classi di alunni interamente composte da stranieri tradendo i principi di inclusione che permeano il nostro sistema scolastico e come ribaditi dalla legge n. 107 del 2015.

Alla luce, infatti, delle recenti novità introdotte dalla medesima legge di riforma, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l'insegnamento della «lingua italiana per discenti di lingua straniera» nelle scuole di ogni ordine e grado in attività di potenziamento in modo da creare un percorso educativo e didattico trasversale di inclusione. I nuovi docenti di L2, infatti, rappresentano una novità all'interno del nostro panorama scolastico anche se su specifici territori vi sono già esperienze codificate in tal senso per cui è fondamentale la loro presenza e la professionalità di cui sono portatori per una scuola che sia davvero inclusiva e che possa dotarsi di un Piano triennale dell'offerta formativa in grado di garantire a tutti la pari opportunità. Gli stessi docenti rappresentano, ancora, una concreta possibilità per strutturare e codificare percorsi educativi e didattici in grado di contrastare l'insuccesso e la dispersione scolastica che vedono, tra gli alunni stranieri, alte percentuali. Sicché per la classe di concorso A23:

a. sia esplicitato con precisione che i docenti saranno utilizzati all'interno del potenziamento;

b. siano riconosciuti, quali titoli specifici, percorsi abilitanti autorizzati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca;

c. siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22

15. quanto alla classe di concorso A43, anche in virtù della disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE – che ha come finalità primaria la sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione, è necessario intervenire per rafforzate le competenze tecnico-professionali degli operatori scolastici, sia dei docenti che degli alunni, per cui si rende necessario richiedere il possesso di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ai docenti disciplinari. A tal fine:

«tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia previsto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell'Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;

«là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patentino);

16. circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:

a. per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l'Ufficio speciale, di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.

b. le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei *curricula* delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;

17. circa le discipline dell'ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che il Legislatore è più volte intervenuto per normare la disciplina dei titoli di accesso previsti per l'insegnamento di tali classi di concorso. Tutti gli interventi avutisi hanno contribuito a generare una sorta di coacervo di diversi titoli accademici e di abilitazione, generando spesso confusione negli operatori del settore stante la peculiarità degli stessi titoli. Alcune norme prevedevano anche come valido accesso all'insegnamento di dette discipline alcuni titoli di studio che, a loro volta, non prevedevano necessariamente il precedente possesso del Diploma di istituto Superiore di II grado. La legge n. 268 del 2002, con valore retroattivo, ha sanato tale situazione modificando l'articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il «possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» per «l'accesso ai pubblici concorsi» è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:

«3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado». Tale *ratio* è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L'assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l'accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d'accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:

«una conversione delle *ex* classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56 ricollocando e rinominando le nuove;

«limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53 A55 A63 A64 e le abilitazioni delle *ex* classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.

«riconoscendo la validità dell'abilitazione per l'accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta in particolar modo per quanto riguarda le

classi di concorso A63 (Tecnologie musicali) e A 64 (Teoria Analisi e composizione);

iii) sia corretto – nell'allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso – l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.

e le seguenti osservazioni:

a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l'accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all'acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell'intera carriera universitaria o anche successivamente,

b) appare necessario evidenziare alcune perplessità suscitate da un'attenta ed approfondita analisi dei titoli di accesso alle diverse classi di concorso. Nello specifico è utile evidenziare come in alcuni casi il titolo accademico, per essere ritenuto valido per l'accesso all'insegnamento, deve essere congiunto ad un alto numero di CFU integrativi per cui, di fatto, viene snaturato lo spesso percorso universitario seguito dall'aspirante docente. In alcune note, infatti, sono contemplati fino a 132 CFU che corrispondono ad un nuovo percorso di laurea.

In altri casi, il titolo di accesso previsto appare lontano dalla disciplina di insegnamento per cui sembra non andare nella direzione della specificità dello stesso. A titolo esemplificativo si riporta l'esempio della laurea in architettura del paesaggio che, pur congiunta a specifici CFU, non sembra essere sempre pertinente con la relativa classe di concorso, come puntualmente rilevato dal CUN.

In altri casi, invece, gli stessi titoli sono enucleati con troppa approssimazione, come nel caso della classe di concorso A61 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) dove è riportato: « LM qualsiasi» pur con nota. Si rappresenta che non solo in ambito universitario ma anche all'interno dell'AFAM esistono specifici corsi accademici, come Diploma di II livello – Indirizzo arti multimediali e tecnologiche – Indirizzo cinema e televisione.

c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 220

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 64, comma 4, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

preso atto del parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre scorso;

considerato che nel corso della seduta della 7^a Commissione del 18 novembre scorso è stato dato mandato alla relatrice di individuare le associazioni rappresentative alle quali chiedere contributi scritti in ordine all'atto in questione, previa acquisizione delle proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell'elenco degli auditi, formulate dai commissari;

preso atto che in data 19 novembre è stata inviata una mail alle associazioni rappresentative individuate, nella quale è stato fissato alle stesse il termine del 23 novembre per l'invio di contributi scritti in merito allo schema di regolamento in titolo;

considerato che entro il predetto termine sono pervenuti i contributi delle associazioni ADIDA, CRUI, Divisione didattica società chimica italiana, Pentagram, Rete nazionale qualità e sviluppo licei musicali e coreutici e UDU;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

i) per quanto riguarda le classi di concorso:

1. sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall'articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico in corso;

2. sia disciplinata, nel provvedimento, l'ipotesi di consentire ai docenti già assunti a tempo indeterminato e titolari su di una classe di concorso oggetto di accorpamento con altre classi di concorso, di poter insegnare la nuova disciplina frutto dell'accorpamento effettuato e prevedere tale medesima possibilità anche per i docenti non di ruolo ma abilitati su una delle singole classi di concorso accorpate;

3. siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l'asse matematico e della sostanziale omogeneità dei percorsi curriculari previsti per il primo biennio degli indirizzi tecnici e professionali;

4. siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla *ex* 60/A l'insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell'istituto tecnico, settore tecnologico;

5. sia rimodulata la tabella «indirizzi di Studi» per la classe di concorso A18 (Filosofia e Scienze umane) nella parte relativa a Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate-Filosofia 2° Biennio e 5° anno prevedendo tale possibilità di insegnamento solo «fino ad esaurimento» inserendo il relativo asterisco «*» stante la specificità dell'insegnamento della Filosofia nei Licei Scientifici;

6. sia rimodulata la tabella «indirizzi di Studi» per la classe di concorso A 65 (teoria e tecnica della comunicazione) inserendo i seguenti indirizzi:

a) Istituto Professionale-Indirizzo Servizi Commerciali Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno

b) Istituto professionale – Indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità Alberghiera-Articolazione –Accoglienza Turistica-Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno

7. sia modificata la tabella «note» relativa alla classe di concorso A84 (Trattamento testi, dati e applicazioni) considerata «classe di concorso ad esaurimento» in quanto, al contrario, è ancora previsto l'insegnamento presso l'Istituto Professionale, Settore Servizi-indirizzo Servizi Commerciali- laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza per cui non è da considerarsi ad esaurimento; (nuova)

8. siano introdotte nuove classi concorsuali corrispondenti ad insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti ma non codificate dallo schema di decreto ma che necessitano, invece, di una maggiore specificità disciplinare per caratterizzare meglio l'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.

Si segnalano peraltro le seguenti classi concorsuali in integrazione a quelle previste:

a. per le discipline della tabella A: A66 storia della danza;

b. rinominare la classe di concorso A59 in Teoria, pratica musicale per la danza e tecniche di accompagnamento alla danza, rivedendo titoli di accesso, note e indirizzi di studi se necessario; la nuova classe di concorso, dunque, include e sostituisce la A59 ed è necessario sottrarre l'insegnamento di Teoria e pratica per la danza alla classe di concorso A55; (nuova)

c. per le discipline della tabella B: *ex* classe C440 massochinesiterapia fino ad esaurimento

9. si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A67, poiché mancano le classi A68, A69;

ii) per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:

1. Sia chiarito che, laddove la tabella A indica tra i titoli di accesso i diplomi accademici di secondo livello, tuttora mancanti di un corretto e definitivo inquadramento ordinamentale, si intenda comunque valido il possesso dei diplomi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle istituzioni AFAM ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 212 del 2005.

2. sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli organismi dell'AFAM e la Cabina di Regia della rete nazionale «Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici» (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica, a titolo esemplificativo alcune delle correzioni più significative, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);

3. per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori 16 CFU acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;

4. a) per la classe di concorso A18 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, un congruo numero di CFU integrativi nelle discipline caratterizzanti della classe di concorso;

b) per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) siano inserite le classi LM-13 e 14/S (Farmacia e farmacia industriale);

c) per le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell'arte), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia) siano inserite le classi LM-12 (Design) e 103/S (Teoria e metodi del disegno industriale);

d) per le classi di concorso A-20 (Fisica) e A-32 (Scienze della geologia e della mineralogia) siano inserite le classi LM-79 e 85/S (Scienze geofisiche);

e) per la classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) siano inserite le classi LM-91 e 100/S (Tecniche e metodi per la società dell'informazione);

f) per la classe di concorso A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche) siano inserite le classi LM-20 e 25/S (Ingegneria spaziale e astronautica), LM-34 e 37/S (Ingegneria navale);

g) per la classe di concorso A-45 (Scienze economiche e aziendali) sia inserita la classe LM-76 (Scienze economiche per l'ambiente e la cultura);

h) per le classi di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e A-52 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali) siano inserite le classi LM-70 e 78/S (Scienze e tecnologie alimentari).

5. per le classi di concorso dell'ambito artistico, del *design*, della grafica, del disegno, della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;

6. per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del *design*, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell'abbigliamento e della moda;

7. i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche il diploma di maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale in Tecnico dell'abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;

8. siano considerate le seguenti osservazioni in ordine alla classe A23. La mancata indicazione specifica, nello schema di decreto, degli indirizzi di studi nei quali è possibile attuare l'insegnamento previsto potrebbe generare confusione e generalizzazione che di fatto mortificherebbero la matrice culturale e scientifica della nuova classe concorsuale. La stessa assenza potrebbe, inoltre, favorire la creazione di classi di alunni interamente composte da stranieri tradendo i principi di inclusione che permeano il nostro sistema scolastico e come ribaditi dalla legge n. 107 del 2015.

Alla luce, infatti, delle recenti novità introdotte dalla medesima legge di riforma, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l'insegnamento della «lingua italiana per discendenti di lingua straniera» nelle scuole di ogni ordine e grado in attività di potenziamento in modo da creare un percorso educativo e didattico trasversale di inclusione. I nuovi docenti di L2, infatti, rappresentano una novità all'interno del nostro panorama scolastico anche se su specifici territori vi sono già esperienze codificate in tal senso per cui è fondamentale la loro presenza e la professionalità di cui sono portatori per una scuola che sia davvero inclusiva e che possa dotarsi di un Piano triennale dell'offerta formativa in grado di garantire a tutti la pari opportunità. Gli stessi docenti rappresentano, ancora, una concreta possibilità per strutturare e codificare percorsi educativi e didattici in grado di contrastare l'insuccesso e la dispersione scolastica che vedono, tra gli alunni stranieri, alte percentuali. Sicché per la classe di concorso A23:

a. sia esplicitato con precisione che i docenti saranno utilizzati all'interno del potenziamento;

b. siano riconosciuti, quali titoli specifici, percorsi abilitanti autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c. siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22

9. quanto alla classe di concorso A43, anche in virtù della disciplina internazionale e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce e 35/2012/UE che ha come finalità primaria la sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione, è necessario intervenire per rafforzate le competenze tecnico-professionali degli operatori scolastici, sia dei docenti che degli alunni, per cui si rende necessario richiedere il possesso di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ai docenti disciplinaristi. A tal fine:

«tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia previsto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell'Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;

«là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patentino);

10. circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:

a. per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia, siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per le scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo con l'Ufficio speciale, di cui all'articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.

b. le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un'apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell'articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei *curricula* delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;

11. circa le discipline dell'ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che il Legislatore è più volte intervenuto per normare la disciplina dei titoli di accesso previsti per l'insegnamento di tali classi di concorso. Tutti gli interventi avutisi hanno contribuito a generare una sorta di coacervo di diversi titoli accademici e di abilitazione, generando spesso confusione negli operatori del settore stante la peculiarità degli stessi titoli. Alcune norme prevedevano anche come valido accesso all'insegnamento di dette discipline alcuni titoli di studio che, a loro volta, non prevedevano necessariamente il precedente possesso del Diploma di istituto Superiore di II grado. La legge 268/2002, con valore retroattivo, ha sanato tale situazione modificando l'articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il «possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado» per «l'accesso ai pubblici concorsi» è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell'AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:

«3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado». Tale *ratio* è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai «diplomi di secondo livello». Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L'assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l'accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d'accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:

«una conversione delle *ex* classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29 A30 e A56 ricollocando e rinominando le nuove;

«limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di corrispondenze per abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53 A55 A63 A64 e le abilitazioni delle *ex* classi di concorso 77/A 31/A e 32/A.

«riconoscendo la validità dell'abilitazione per l'accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente in termini di CFA e o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta in particolar modo per quanto riguarda le

classi di concorso A63 (Tecnologie musicali) e A 64 (Teoria Analisi e composizione);

iii) sia corretto – nell'allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l'accesso alle classi di concorso – l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.

e le seguenti osservazioni:

a) appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l'accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all'acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell'intera carriera universitaria o anche successivamente,

b) appare necessario evidenziare alcune perplessità suscitate da un'attenta ed approfondita analisi dei titoli di accesso alle diverse classi di concorso. Nello specifico è utile evidenziare come in alcuni casi il titolo accademico, per essere ritenuto valido per l'accesso all'insegnamento, deve essere congiunto ad un alto numero di CFU integrativi per cui, di fatto, viene snaturato lo spesso percorso universitario seguito dall'aspirante docente. In alcune note, infatti, sono contemplati fino a 132 CFU che corrispondono ad una nuovo percorso di Laurea.

In altri casi, il titolo di accesso previsto appare lontano dalla disciplina di insegnamento per cui sembra non andare nella direzione della specificità dello stesso. A titolo esemplificativo si riporta l'esempio della Laurea in Architettura del paesaggio che, pur congiunta a specifici CFU, non sembra essere sempre pertinente con la relativa classe di concorso, come puntualmente rilevato dal CUN.

In altri casi, invece, gli stessi titoli sono enucleati con troppa approssimazione, come nel caso della classe di concorso A61 (Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) dove è riportato: «LM qualsiasi» pur con nota. Si rappresenta che non solo in ambito universitario ma anche all'interno dell'AFAM esistono specifici corsi accademici, come Diploma di II livello – Indirizzo arti multimediali e tecnologiche – Indirizzo cinema e televisione.

c) si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali;

d) appare necessario, relativamente alla classe A23, considerare la validità delle certificazioni per la didattica Ditals Cedis e Dils rilasciate dalle università italiane;

e) in alternativa al punto *i*)³ si valuti l'opportunità di accorpare le classi di concorso A26 e A47.

**SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO
DALLE SENATRICI BLUNDO, MONTEVECCHI,
SERRA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 220**

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

premesso che:

lo schema di regolamento in esame contiene disposizioni volte alla razionalizzazione e all'accorpamento delle classi di concorso;

si impone una discussione ampia, complessa e condivisa sulla necessità di rivedere l'intero impianto del riconoscimento dei titoli di studio per l'accesso ai percorsi abilitanti ovvero alle procedure concorsuali delle singole classi di concorso. Il sistema universitario, infatti, è ormai caratterizzato dalla continua creazione di nuovi corsi universitari sempre più specialistici, volti alla formazione di specifiche professionalità. Ciò rende difficile coniugare le esigenze alla base dell'individuazione dei titoli di studio idonei all'insegnamento delle discipline scolastiche con il metodo vigente di mera assunzione delle lauree magistrali nelle classi di concorso. La situazione attuale impone, infatti, modifiche costanti delle tabelle che porta a ritenere più idoneo un sistema basato sull'individuazione di un numero di crediti formativi, magari suddivisi per aree omogenee, necessari affinché la propria laurea sia titolo di studio idoneo all'accesso a corsi abilitanti, ovvero alle procedure concorsuali per un determinato insegnamento;

lo schema di regolamento in esame prescinde da qualsiasi valutazione sull'attualità e l'efficacia del metodo di riconoscimento dei titoli di accesso alle classi di concorso. A ben vedere si tratta dell'ennesimo provvedimento redatto con fretta e superficialità, dettato dall'emergenza, come testimoniano le relazioni illustrativa e integrativa del Governo, di risolvere poche note questioni e dalla scelta di rinunciare ad affrontare il tema nella sua naturale complessità. Queste le principali ragioni per cui i problemi creati, in parte elencati nel prosieguo, risultano maggiori delle questioni risolte. L'urgenza di adottare il provvedimento pare essere anche la causa di un'istruttoria superficiale nel corso della quale non sono state svolte le necessarie consultazioni;

lo stesso Consiglio di Stato, nel corso del primo esame del presente schema di regolamento, ha rilevato, nel descrivere le ragioni per cui pro-

cedeva a una sospensione dell'esame e richiedeva al Governo una relazione integrativa, «la necessità che l'Amministrazione chiarisca l'*iter* logico seguito nella elaborazione delle proprie scelte ai fini della definizione delle tabelle allegate al provvedimento in esame». *Iter* logico, invero, oscuro anche a seguito delle integrazioni fornite dall'amministrazione;

l'articolo 14, della legge n. 246 del 2005 al comma 3 prescrive l'elaborazione dell'analisi di impatto della regolamentazione per tutti gli schemi di atti normativi del Governo. Lo stesso articolo 14 al comma 5 stabilisce che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano disciplinate le fasi di consultazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 in attuazione della norma citata al comma 5 dell'articolo 6 recita: «La relazione AIR indica le modalità e i risultati delle consultazioni effettuate, oppure descrive le ragioni per cui non si è proceduto allo svolgimento di consultazioni con i soggetti e le categorie interessate». Allo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegato il modello di AIR che all'ultimo punto della sezione 1 richiede l'indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio, nonché, alla successiva sezione 2, la descrizione delle procedure di consultazione che hanno preceduto l'intervento;

lo schema presenta a corredo la prescritta analisi d'impatto della regolamentazione ed è la stessa analisi a dimostrare la lacunosità dell'istruttoria. Se, infatti, nella citata sezione 1 correttamente l'AIR in esame individua quali principali destinatari dell'intervento «i docenti delle istituzioni scolastiche di primo e di secondo grado, i soggetti in possesso dei titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione, i soggetti titolari dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso previste dall'intervento, nonché coloro che risultano iscritti, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, ad uno dei percorsi aventi valore di titolo di accesso alle classi di concorso», nella successiva sezione 2 con un'affermazione apodittica, irragionevole e *contra legem* dichiara che non si è proceduto ad alcuna preventiva consultazione dei portatori di interesse «in quanto non richiesta». È di tutta evidenza che non debba essere avanzata alcuna richiesta di consultazione. A *richiedere* la fase di consultazione è il combinato disposto dell'articolo 14 della legge 246 del 2005 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008 e la necessità di procedervi così come la scelta dei soggetti da consultare risiedono nell'individuazione dei destinatari dell'intervento, peraltro, come riportato, correttamente fatta dall'amministrazione nella stessa analisi;

non si è proceduto alle consultazioni su un provvedimento che interessa centinaia di migliaia di docenti italiani e che rischia di pregiudicare posizioni giuridiche soggettive. Al riguardo non può non rilevarsi la distanza tra le posizioni espresse dal Governo e le considerazioni del Consiglio di Stato. Se, infatti, la relazione AIR nella sezione dedicata all'indicazione dei vantaggi e degli svantaggi dell'opzione regolatoria prescelta, ricorrendo nuovamente a una apodittica affermazione, recita:

«Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame, ma un più razionale e flessibile utilizzazione del personale interessato. L'intervento avrà, invece, un impatto positivo sulle aspettative di lavorative di tanti lavoratori precari della scuola e sulle modalità di accesso ad un mercato del lavoro molto esteso» il Consiglio di Stato sul punto, nel corso del primo esame, si è espresso sostenendo: «Infine, il regolamento, di cui è prevista la immediata applicabilità ai nuovi concorsi, potrebbe, attraverso il previsto accorpamento delle classi, avere impatto su posizioni di soggetti inseriti in precedenti graduatorie e già aventi titolo alla partecipazione: si raccomanda, pertanto, alle Amministrazioni proponenti di voler fornire assicurazioni in merito» e nel parere espresso sulla base delle integrazioni ricevute dal Governo ha sollecitato l'Amministrazione a modificare lo schema di regolamento in quanto «Rileva la Sezione come la attuale formulazione dello schema di regolamento, al di là delle argomentazioni contenute nella relazione integrativa trasmessa dall'amministrazione, non sembri adeguatamente garantire la salvaguardia delle posizioni e dei titoli acquisiti per effetto dei percorsi formativi sino ad ora in vigore, né di conseguenza le posizioni degli insegnanti attualmente inseriti nelle graduatorie. Non sembra, invero, sufficiente ad assicurare tale salvaguardia la previsione, indicata dall'Amministrazione, della possibilità da parte dei docenti accorpati di poter insegnare nella nuova classe di concorso e, di conseguenza, di poter partecipare alle prossime procedure concorsuali, non facendosi cenno nel provvedimento di quale sorte subiranno le posizioni dei docenti già inseriti in valide graduatorie al momento della entrata in vigore del regolamento»;

i dubbi espressi dal Consiglio di Stato appaiono assolutamente fondati in ragione del fatto che le tabelle allegate allo schema di regolamento presentano delle annotazioni accanto ad alcuni insegnamenti rientranti in talune classi di concorso che riportano alternativamente due diciture: «ad esaurimento dei titolari e fino alla nomina a tempo indeterminato degli inclusi nelle graduatorie compilate ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605» e «ad esaurimento». In assenza di una leggenda, l'unica interpretazione possibile appare quella di ritenere che l'insegnamento cui è apposta l'annotazione rientri in quella classe di concorso, nella prima ipotesi, solo per i titolari e per gli iscritti in GAE e, nella seconda ipotesi, per i soli titolari. Ciò significa che tutti coloro i quali siano attualmente abilitati nelle stesse classi di concorso e abbiano contratti di supplenza per gli insegnamenti oggetto di modifica, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, non potranno più ottenere le supplenze che ricoprono né partecipare alle procedure concorsuali bandite per quegli insegnamenti e, pertanto, non può non ritenersi lesa la loro posizione soggettiva;

perplexità sono state sollevate anche dal Consiglio universitario nazionale (CUN) che, nel corso dell'adunanza del 10 settembre 2015, ha formulato una «spontanea» raccomandazione al ministro Giannini in cui, nel ribadire la propria disponibilità a essere audito su materie di propria competenza, ha rilevato in particolare che occorrerebbe verificare che,

quando come titolo d'accesso si richiede, oltre al possesso della laurea magistrale in una determinata classe, l'aver acquisito crediti in determinati Settori scientifici disciplinari, l'acquisizione di tali crediti sia compatibile con la struttura della classe di laurea magistrale per evitare che ci siano contraddizioni fra i titoli di accesso richiesti per classi di concorso simili;

innumerevoli criticità sono state riscontrate anche dalle rappresentanze sindacali, pretermesse dalla fase di consultazione endogovernativa, come sopra evidenziato mai svolta, ma chiamate a esprimersi nel corso del presente esame attraverso la presentazione di memorie scritte;

ulteriore sconcerto è provocato dal fatto che il Governo e la maggioranza mettano tanta fretta nell'esame e nella definitiva approvazione di uno schema di regolamento su cui il Consiglio di Stato ha sollevato così forti perplessità: «Tuttavia, non può non segnalarsi che le modifiche introdotte al sistema scolastico, attraverso il processo di progressiva assimilazione dei *curricula* dei docenti, lasciano intravedere, in una visione prospettica, il pericolo di una dequotazione della qualità del nostro sistema di formazione superiore, non più ancorata a uniformi percorsi di apprendimento, finalizzati a garantire la competenza dei docenti nella materia oggetto di insegnamento, destinata a ripercuotersi in senso negativo sulla complessiva offerta formativa del nostro sistema, la cui strutturazione e disciplina rientrano nella responsabilità politica del Governo».

considerato che:

con riferimento alle nuove classi di concorso A-53 Storia della musica e A-55 Strumento musicale negli istituti secondari di secondo grado, nella sezione note della tabella nella parte in cui si riconosce il titolo di accesso in opzione ai titolari delle ex classi di concorso A031, A032 e A077 e nel caso della A56 l'accesso è limitato ai titolari che abbiano prestato servizio nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di II grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale, si prevede, senza addurre alcuna motivazione, che l'opzione sia esercitata con precedenza da coloro che abbiano prestato servizio in utilizzazione, per gli insegnamenti di pertinenza della nuova classe di concorso, nel periodo dal 1° settembre 2010 alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento per almeno un anno scolastico;

con riferimento alla nuova classe di concorso A-53 Storia della musica si segnala, inoltre, che in un'ottica di razionalizzazione risulta difficile giustificare la creazione di una specifica classe di concorso per l'insegnamento della storia della musica nei licei musicali considerato che i titoli richiesti risultano identici a quelli richiesti per la A-29 Musica negli istituti secondari di secondo grado;

con riferimento alle classi di concorso A-22 Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e A12 Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, vi sono irragionevoli difformità nei CFU richiesti per la A-22, infatti, sono previsti 12 CFU nel settore L-LIN/01 (Glottologia e linguistica), non richiesti per la A12; viceversa per la A12 sono richiesti 12 CFU in L-FIL-LET/04 (Lingua e let-

teratura latina), non previsti per la A-22. Inoltre, deve segnalarsi che l'esame di linguistica generale è previsto per la sola classe di concorso A-22 mentre i crediti formativi di storia richiesti sono 24 per la A-12 e solo 6 per la A-22. È bene ricordare che sinora ai candidati al TFA per le classi di concorso corrispondenti nel sistema previgente sono stati richiesti i medesimi crediti aggiuntivi per entrambe le classi di concorso;

con riferimento alla nuova classe di concorso A-23 Lingua italiana per discenti in lingua italiana non si prevede il riconoscimento del corso abilitante in Italiano L2, Arabo e Cinese, autorizzati dall'allora Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica (decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 luglio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – serie generale, n. 178, del 2 agosto 2007) e banditi con emanazione del Decreto rettorale n. 694 del 2007, del 23 luglio 2007 dell'Università Ca' Foscari di Venezia;

con riferimento alla nuova classe di concorso A26 Matematica prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle ventinove classi indicate; essa prevede inoltre che il laureato (fatta eccezione per il laureato in LM40 Matematica, per il quale sono previsti specifici requisiti) abbia conseguito almeno 80 crediti complessivi nei Settori Scientifico Disciplinari MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/08; in proposito deve rilevarsi che nessuno di tali corsi ha la possibilità di prevedere nei propri piani di studio un tale numero di crediti di matematica (anche conteggiando quelli acquisiti nella laurea triennale) e che pertanto nessuno in possesso del titolo di studio previsto potrà insegnare Matematica;

con riferimento alle classi di concorso A-26 Matematica e A-47 Matematica applicata entrambe relative all'insegnamento della matematica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, si segnala, inoltre, che non è stato considerato, nell'ottica di un'effettiva razionalizzazione del sistema, l'accorpamento nonostante sia stato più volte richiesto dai portatori di interessi. In proposito, deve rilevarsi l'apparente irragionevolezza degli indirizzi di studi individuati, a titolo meramente esemplificativo si consideri che matematica al liceo scientifico è affidata alla A-47 mentre matematica al liceo scientifico opzione scienze applicate sia alla A-26 che alla A-47;

con riferimento alla nuova classe di concorso A45 Scienze economico aziendali prevede, come requisiti di ammissione, la laurea magistrale in una delle cinque classi indicate, tra le quali LM82 Scienze statistiche, senza porre alcun ulteriore vincolo sui crediti conseguiti in determinati Settori Scientifico Disciplinari (SSD); in proposito deve rilevarsi che vi sono corsi di laurea LM82 Scienze statistiche con un numero assai limitato di crediti in materie economiche e che pertanto, in tali casi, vi potranno essere laureati in Scienze statistiche abilitate a insegnare Scienze giuridiche-economiche, pur essendo privi di adeguate competenze;

con riferimento alla nuova classe di concorso A46 Scienze giuridiche economiche prevede, come requisito di ammissione, la laurea magistrale in una delle dodici classi indicate, tra le quali LMG/01 Giurispru-

denza; essa prevede inoltre che il laureato abbia conseguito almeno 96 crediti in determinati Settori Scientifico Disciplinari di cui almeno 12 nel Settore SECSS/03 Statistica economica; nessun corso di laurea LMG/01 Giurisprudenza prevede oggi un tale numero di crediti e pertanto nessun laureato in Giurisprudenza avrebbe oggi i titoli per insegnare Scienze giuridicheeconomiche;

con riferimento alle classi di concorso A-33 scienze tecnologiche e aeronautiche, A-43 Scienze e tecnologie nautiche e la nuova A36 Scienze e tecnologie della logistica, si segnala che è previsto che il diploma di laurea in materie scientifiche diverse da *Scienze e tecnologia della Navigazione* sia valido solo se congiunto al diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo navale). Ciò significa che chi è in possesso di lauree scientifiche diverse da quella in «Scienze e tecnologia della Navigazione» potrà insegnare Navigazione marittima se possiede anche il diploma dei trasporti e della logistica (ex diploma nautico). In relazione alla stessa classe di concorso A-36 non è, invece, considerata la laurea in Ingegneria gestionale (LM31), che non attengono l'accesso alla nuova classe A-36 (Scienze e tecnologie della logistica) pur avendo sostenuto l'esame di Logistica durante i loro studi accademici;

con riferimento alla classe di concorso A18 Filosofia e Scienze umane, continua a non prevedersi tra i titoli di studio idonei la laurea in Antropologia culturale e etnologia (LM1 o LS1) unica classe di concorso utile per l'insegnamento dell'Antropologia nel triennio del Liceo delle Scienze Umane;

con riferimento alla classe di concorso A-50 scienze naturali, chimiche e biologiche, si segnala come si lasci inalterato un sistema basato su un'equiparazione di saperi invero molto diversi. Si continua a non distinguere gli insegnamenti di chimica e di biologia e per l'accesso alla classe di concorso non si fa alcun riferimento al possesso di specifici crediti formativi;

riguardo alla Tabella ACE1 omogeneità degli esami, con riferimento alle classi di concorso A-23 e A-24 si segnala che non è stata riconosciuta l'omogeneità tra linguistica generale e glottologia, nonostante le numerose equiparazioni riconosciute dai singoli atenei e la nota n. 614 del 9 maggio 2006, in conformità con le dichiarazioni di omogeneità tra le due discipline rilasciate dagli Atenei, in cui lo stesso MIUR ha dichiarato l'omogeneità tra l'esame di Linguistica Generale e quello di Glottologia secondo quanto richiesto dal D.M. n. 39 del 1998. alcuna omogeneità è invece riconosciuta per lo stesso esame di linguistica generale nella nuova classe di concorso A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado:

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 210

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria**193^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno relativi al provvedimento in titolo (pubblicati in allegato). Avverte inoltre che è stato ritirato l'emendamento 2.0.4.

In relazione all'esigenza segnalata dai commissari di dare la precedenza alla trattazione dei disegni di legge n. 1678-B e 1880-B, in considerazione della loro particolare urgenza, propone di rinviare ad una successiva seduta l'avvio della fase di illustrazione dei suddetti emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*), anche a nome del correlatore Pagnoncelli, illustra il provvedimento in titolo, ricordando che lo stesso, tornato in Senato dopo l'esame della Camera dei deputati, contiene deleghe al Governo finalizzate al recepimento di tre direttive, che modificano la normativa dell'Unione europea su appalti pubblici e concessioni, e al contestuale riordino della disciplina nazionale vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sottolinea quindi che nel corso della seconda lettura l'impianto del provvedimento, pur confermato nelle sue linee generali, è stato profondamente modificato: gli interventi hanno riguardato sia le modalità e i termini di esercizio della delega (attraverso due decreti legislativi in luogo di uno, con scadenze diverse), sia il contenuto dei principi e criteri direttivi, che sono stati rivisti e, spesso, ampliati e integrati.

Dal punto di vista formale, il disegno di legge si compone sempre di un unico articolo, ora suddiviso in 13 commi, a loro volta articolati in lettere e numeri. Con riferimento alle principali modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si sofferma in primo luogo sul comma 1 che stabilisce, nell'alea, le modalità e i termini di esercizio della delega. Come già rilevato, nel corso dell'esame presso la Camera, in luogo di un unico decreto legislativo ne sono stati introdotti due: il primo (denominato «decreto di recepimento delle direttive») da adottare entro il 18 aprile 2016, finalizzato all'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in tema di appalti pubblici e concessioni, il secondo (denominato «decreto di riordino») da adottare entro il 31 luglio 2016, destinato al riordino complessivo della disciplina (nazionale) vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Resta comunque ferma per il Governo la facoltà di adottare un unico decreto legislativo entro il 18 aprile 2016.

Tra i principi e criteri direttivi che presiedono all'esercizio della delega, segnala poi che la lettera *b*), parzialmente modificata presso la Camera dei deputati, prevede ora che il nuovo «codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione» – recante le disposizioni contenute nelle tre direttive europee e destinato a sostituire il codice dei contratti pubblici vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) – sia adottato mediante il decreto di riordino, anziché con l'unico decreto legislativo previsto dal testo approvato dal Senato. Infine, nell'ambito del principio di garantire in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e

la nuova direttiva, è stato inserito anche un esplicito riferimento al coordinamento con le disposizioni in campo ambientale, paesaggistico, dei beni culturali e di trasparenza e anticorruzione.

La Camera ha poi inserito una nuova lettera *c*), che, nelle fasi di aggiudicazione ed esecuzione di un appalto e nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, impone la previsione di specifiche tecniche tali da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità, conformemente agli *standard* europei.

Nella lettera *d*), si richiamano come criteri di delega la ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Rispetto al testo licenziato dal Senato, la riserva di una specifica normativa per i servizi sostitutivi di mensa è ora condizionata al rispetto dei requisiti di capacità richiesti ai concorrenti di cui alla successiva lettera *r*).

La lettera *g*) inserita alla Camera prevede discipline *ad hoc* per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per i contratti eseguiti in economia, ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara.

Segnala quindi la lettera *h*), anch'essa introdotta presso la Camera dei deputati, con la quale si impone la puntuale indicazione delle disposizioni applicabili agli affidamenti dei contratti nei settori speciali.

Il criterio di delega di cui alla lettera *i*) ricalca il testo approvato in prima lettura in materia di semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento degli appalti e dei contratti di concessione, estendendone però le finalità alla facilitazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese e all'innovazione e interconnessione della pubblica amministrazione.

La lettera *l*) riformula in maniera sostanzialmente equivalente il testo approvato dal Senato, prevedendo una disciplina *ad hoc* per gli appalti legati a emergenze di protezione civile e vietando l'affidamento di contratti con procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, salvo singole fattispecie connesse alle emergenze.

Evidenzia poi che la lettera *m*), introdotta presso la Camera, prevede una disciplina specifica per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, disponendo il controllo preventivo (e non più solo successivo) della Corte dei conti che, fatte salve le esigenze di riservatezza, si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità degli affidamenti, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione.

Sottolinea la particolare rilevanza della novità recata dalla lettera *n*) (anch'essa inserita in seconda lettura), con la quale si dispone l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive e del decreto di riordino, in coerenza con quanto previsto dalle direttive medesime.

La lettera *p*) integra la previsione, già inserita in prima lettura, di misure per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli affidamenti con il criterio di aggiudicazione basato sui costi del

ciclo di vita e con punteggi premiali per i beni, i lavori e i servizi a ridotto impatto sulla salute e sull'ambiente.

Alla lettera *q*), rispetto al testo approvato in prima lettura, il numero 5) è stato integrato con la previsione di sanzioni in caso di omessa o tardiva denuncia all'ANAC delle richieste estorsive e corruttive in materia di appalti pubblici. È stato inoltre aggiunto il nuovo numero 6), che impone la piena accessibilità, visibilità e trasparenza degli atti progettuali, per consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti.

La lettera *r*) estende e puntualizza la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica (ivi compresa quella organizzativa) e professionale richiesti per la partecipazione alle gare di appalto. Richiama poi l'attenzione sulle modifiche apportate alla successiva lettera *s*), che riscrive i criteri di delega in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, prevedendo esclusivamente strumenti di tipo informatico (in ogni caso con pubblicazione di tutti i bandi su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC), laddove la norma approvata dal Senato prevedeva anche la pubblicazione su quotidiani (non più di due nazionali e non più di due locali). Si tratta quindi di una scelta molto diversa da quella operata in prima lettura, della quale prende atto, sia pure con alcune perplessità.

Anche le disposizioni di cui alla lettera *cc*) sono state modificate, estendendo i principi di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e delle altre procedure utilizzabili dalla CONSIP Spa con un richiamo alle reti di committenza e alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda la lettera *dd*), nel passaggio presso l'altro ramo del Parlamento si è inserito l'obbligo delle stazioni appaltanti di pubblicare sul proprio sito *internet* il resoconto finanziario al termine del contratto. In secondo luogo, si è modificato l'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia in materia di aggregazione o centralizzazione delle committenze, che devono ora essere attuate a livello di unione dei comuni, ove esistenti, ovvero tramite altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente (il testo precedente prevedeva livelli di aggregazione subprovinciali attraverso la definizione di ambiti ottimali territorialmente omogenei). Si è inoltre fatta salva l'esigenza di suddivisione in lotti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea. Su questo punto rinnova la richiesta di chiarimenti al Governo circa il numero effettivo di stazioni appaltanti che potrebbero derivare dal nuovo meccanismo.

La lettera *ee*) aggiunge, alle misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, un apposito regime sanzionatorio a carico delle stazioni appaltanti che omettono o tardano di comunicare all'ANAC le variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Alla lettera *ff*), relativa ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, rispetto al testo approvato in prima lettura è stata integrata la definizione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferendolo a un approccio costo/efficacia inteso quale costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualità/

prezzo» (valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti connessi all'oggetto del contratto). È stato inoltre precisato che le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale debbono rendere non predefinitabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala.

La lettera *gg*) è stata modificata, inserendo tra i contratti pubblici da aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oltre a quelli relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, anche quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, ossia quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto. In proposito osserva che si tratta di una modifica poco chiara rispetto all'impostazione del testo licenziato in prima lettura.

La lettera *hh*), relativa all'istituzione presso l'ANAC di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione, prevede ora che si tenga conto anche delle precedenti attività professionali dei componenti e dei possibili conflitti d'interesse.

Relativamente alla lettera *ii*), presso la Camera dei deputati si è introdotta la previsione che, per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, onde garantire la valutazione comparativa tra più offerte, debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

La lettera *ll*), modificata alla Camera, inserisce tra le verifiche e i controlli per i quali si prevede il rafforzamento del ruolo della stazione appaltante (attraverso il responsabile del procedimento, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto) anche quelli relativi all'effettiva ottemperanza alle misure e alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, prevedendo adeguate sanzioni per omessa o insufficiente vigilanza.

Evidenzia poi la nuova lettera *nn*), introdotta presso la Camera dei deputati, che pone la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti della pubblica amministrazione in servizio o in quiescenza, vietando l'affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi.

Rispetto al testo approvato dal Senato, la lettera *oo*) sopprime per le opere oggetto di appalto o concessione il valore minimo del 70 per cento del contenuto innovativo e tecnologico in rapporto al valore complessivo dei lavori, richiesto ai fini del ricorso all'appalto integrato (ferma restando di norma la messa a gara del progetto esecutivo) ed esclude l'affidamento dei lavori sulla base della sola progettazione preliminare. In merito esprime perplessità, atteso che la disposizione amplia nuovamente la possibilità di ricorso all'appalto integrato, contro la quale vi era stata invece durante la prima lettura una generale opposizione.

La lettera *pp*), inserita presso la Camera dei deputati, con riferimento alle gare pubbliche per l'acquisto di beni, impone la previsione di specifiche tecniche che garantiscano parità di accesso e la piena attuazione del principio di concorrenza.

La lettera *rr*) è stata integrata con la previsione di destinare una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione.

Segnala poi la nuova lettera *vv*), che reca principi e criteri direttivi dettagliati per l'introduzione di una disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento e di concordato preventivo (con continuità aziendale e con riserva). Si prevede tra l'altro l'attribuzione della competenza all'ANAC che, in determinati casi, sentito il giudice delegato e il responsabile della procedura concorsuale, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore fallimentare o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore economico.

La lettera *aaa*), modificata dalla Camera, detta principi e criteri direttivi per agevolare la risoluzione delle controversie in materia di esecuzione dei contratti di appalto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali e prevedendo forme semplificate per l'adozione delle misure cautelari da parte del giudice amministrativo. Analogamente, la lettera *bbb*) dispone la revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi amministrativi aventi ad oggetto i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui al codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010). In proposito ritiene assai condivisibili le novità introdotte, rilevando che il Governo sembra aver avuto maggiore apertura sul tema rispetto alle posizioni più rigide espresse in Senato.

Altre modifiche al testo approvato dal Senato sono state apportate alla lettera *ccc*), che introduce l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti di un appalto, e alle lettere *ddd*) e *ggg*), che prevedono l'introduzione di misure ovvero di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato negli appalti pubblici di lavori e servizi.

Il nuovo testo della lettera *eee*), in materia di affidamenti diretti (*in house*) tra enti nell'ambito del settore pubblico, prevede anche per questi enti l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando sempre la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

Anche la lettera *hhh*), che prevede una disciplina organica della materia dei contratti di concessione, è stata modificata inserendo il richiamo al rispetto del risultato del *referendum* abrogativo del 12-13 giugno 2011

per le concessioni del settore idrico, nonché la previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

Segnalano poi, tra le modifiche introdotte nella lettera *iii*) in materia di concessioni di lavori o di servizi pubblici, l'obbligo di affidare una quota pari all'80 per cento (anziché al 100 per cento come nel testo approvato dal Senato) dei contratti relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, potendo la restante parte essere realizzata da società *in house* per i soggetti titolari pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti titolari privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per le concessioni già in essere il periodo transitorio di adeguamento è poi elevato fino a ventiquattro mesi, in luogo dei precedenti dodici. Dai suddetti obblighi sono state escluse, oltre alle concessioni in essere come previsto in prima lettura, anche quelle di nuova aggiudicazione purché anch'esse affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea.

La successiva lettera *qqq*), che introduce forme di dibattito pubblico in materia di grandi progetti infrastrutturali e architettonici, è stata modificata prevedendo la pubblicazione *on line* dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica e l'inserimento delle relative osservazioni nella valutazione per la predisposizione del progetto definitivo.

Nella lettera *rrr*), che prevede una disciplina specifica per il subappalto, rispetto al testo approvato in prima lettura è stato limitato a casi specifici l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori e sono state previste ulteriori fattispecie per il pagamento diretto da parte della stazione appaltante ai subappaltatori. Al riguardo segnala che le modifiche apportate sembrano aver ridotto alcune garanzie per i subappaltatori.

Infine, sottolinea la particolare rilevanza delle norme di cui alla lettera *sss*), introdotte presso la Camera dei deputati: si stabilisce infatti l'espresso superamento delle disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 («legge obiettivo») con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino. Conseguentemente, si prevede l'aggiornamento e la revisione del piano generale dei trasporti e della logistica, la riallocazione delle risorse tra le opere in base ai criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Si prevede inoltre l'inserimento nel Documento di economia e finanza di una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle opere programmate, nonché l'emanazione di norme di coordinamento e transitorie per gli interventi per i quali vi siano obbligazioni giuridiche vincolanti e la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Fa quindi presente che i commi da 2 a 8 del disegno di legge in titolo disciplinano in dettaglio le modalità e i termini di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega. Con riferimento alle modifiche effettuate dalla Camera dei deputati, il comma 2, pur confermando lo svolgimento di consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa, sopprime la previa definizione delle relative modalità operative. Il successivo comma 3 riduce rispetto al testo licenziato dal Senato i termini per l'espressione dei pareri sugli schemi dei due decreti legislativi (di recepimento e di riordino) da parte del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata Stato – città e autonomie locali (da trenta a venti giorni) e da parte delle Commissioni parlamentari competenti (da quaranta a trenta giorni). Come ulteriore novità si prevede che, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo delle Commissioni, da esprimere entro quindici giorni.

Rispetto al testo approvato dal Senato, il nuovo comma 4 riscrive completamente le procedure per la transizione tra la nuova normativa e quella vigente, ora articolate in due fasi, corrispondenti all'adozione dei due decreti legislativi. Nella prima fase il decreto di recepimento delle direttive abroga le parti incompatibili del codice dei contratti pubblici vigente (decreto legislativo n. 163 del 2006) e altre disposizioni, espressamente indicate. Nella seconda fase il decreto di riordino abroga le ulteriori disposizioni del codice, nonché del suo regolamento di esecuzione e attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) e altre disposizioni, espressamente indicate. Entrambi i decreti sono accompagnati da opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. Il decreto di riordino incorpora al suo interno il contenuto del decreto di recepimento delle direttive con le eventuali e opportune disposizioni correttive e integrative. Viene quindi meno la previsione, contenuta nel testo approvato in prima lettura, dell'adozione di un nuovo regolamento di esecuzione e attuazione. Il comma 5 (anch'esso introdotto presso la Camera dei deputati) prevede poi, sulla base del decreto di riordino, anche l'emanazione di linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione per il parere alle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 6, che regola l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è rimasto invariato rispetto alla versione della prima lettura. È stato invece inserito alla Camera il comma 7, che stabilisce che gli organi costituzionale attuano i principi e criteri direttivi della legge delega nell'ambito delle loro prerogative.

Il comma 8, praticamente invariato, detta le modalità per l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore, di disposizioni integrative e correttive dei decreti di recepimento e di riordino. Il comma 9 (anch'esso non modificato nel passaggio alla Camera) sancisce, negli appalti pubblici di la-

vori affidati a contraente generale, il divieto di attribuzione di compiti di responsabile o di direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

Segnala poi il comma 10, inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che introduce una speciale disciplina per garantire la continuità dei rapporti di lavoro con l'appaltatore subentrante in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*.

Uguale rilievo riveste anche il successivo comma 11, che riscrive la disciplina, già prevista nel testo approvato dal Senato, per l'abrogazione del sistema di garanzia globale di cui agli articoli 123, comma 3, e 176, comma 18, del codice dei contratti pubblici, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di riordino e fatta salva l'applicabilità, alle condizioni ivi indicate, anche alle procedure bandite anteriormente.

Il comma 12 è stato introdotto dalla Camera dei deputati e rimodula i termini dei commi precedenti nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo.

Infine, il comma 13 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rileva che alcune modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati appaiono poco condivisibili e peggiorative rispetto al testo approvato dal Senato. Cita ad esempio la lettera *dd*), che nel nuovo testo sembra ammettere tra i soggetti aggregatori delle committenze per i comuni non capoluogo di provincia anche le unioni di comuni situati in Regioni diverse, laddove il testo approvato in prima lettura faceva espresso riferimento ad ambiti territorialmente omogenei per garantire una effettiva razionalizzazione dei centri di committenza.

Anche la lettera *iii*), concernente gli affidamenti dei contratti da parte dei soggetti titolari di concessioni pubbliche, rappresenta un passo indietro rispetto alla versione licenziata in prima lettura, in quanto si consente l'affidamento *in house* del 20 per cento del valore dei contratti, mentre in Senato vi era stata l'indicazione unanime di affidare l'intero importo dei contratti con procedura ad evidenza pubblica.

Esprime poi critiche sugli ulteriori poteri affidati all'ANAC: si ridimensiona infatti notevolmente il ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore di una autorità amministrativa, che svolgerà contemporaneamente la funzione di regolatore e controllore del settore degli appalti pubblici e delle concessioni, con il rischio di creare un'eccessiva concentrazione di poteri. Anche la conservazione degli incentivi fino al 2 per cento del valore dei contratti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia pure non riferiti alle progettazioni, desta notevole perplessità in quanto i dipendenti pubblici dovrebbero svolgere normalmente le attività che si intende incentivare, e non sembra questo il modo corretto di valorizzarne la professionalità.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritiene che nel passaggio presso l'altro ramo del Parlamento si sia dilatato eccessivamente il contenuto del provvedimento, anche rispetto al testo già fin troppo ampio approvato dal Senato, considerando che si tratta di un disegno di legge delega. L'attenzione riservata alla regolazione di alcuni aspetti settoriali e di dettaglio ha innescato l'aspettativa di molti portatori di interessi che vorrebbero ulteriori modifiche e integrazioni: ritiene tuttavia che ciò non sia condivisibile, essendo invece necessario licenziare quanto prima il testo senza nuove modifiche, per non ritardare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da tempo.

Nel merito, non ritiene che le modifiche apportate alla Camera dei deputati siano comunque peggiorative: in molti punti hanno anzi contribuito a migliorare il testo. Ad esempio, ritiene che la nuova soluzione della lettera *rrr*) in materia di subappalti sia più equilibrata, così come condivide l'eliminazione degli incarichi di progettazione affidati ai dipendenti pubblici degli uffici tecnici, essendo un compito che può essere meglio espletato da professionisti esterni. Contesta invece la soppressione della previsione di un nuovo regolamento di esecuzione e attuazione che avrebbe dovuto accompagnare il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, poiché un atto amministrativo così importante per l'applicazione della legislazione non può essere surrogato dai poteri di *soft law* affidati all'ANAC, il cui esercizio concreto è ancora tutto da valutare.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ritiene fuorviante mettere a confronto il testo in esame con quello approvato in prima lettura, in considerazione del fatto che si tratta comunque di una delega e che è ormai urgente arrivare ad un'approvazione rapida. In sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione si potranno poi apportare eventuali modifiche per precisare e migliorare alcuni aspetti di dettaglio. Anche in quella fase, è prevedibile che vi saranno molte pressioni da parte dei vari portatori di interessi, ma occorre che vi sia un atteggiamento rigoroso, in considerazione del fatto che si andranno a definire regole di base per il funzionamento di tutto il sistema degli appalti pubblici e dei contratti di concessione.

Riconosce naturalmente che esistono aspetti nel testo licenziato in seconda lettura che non convincono fino in fondo, tra cui in particolare l'assenza già ricordata del regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice, sia perché rappresenta una sorta di «cessione di sovranità» dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'ANAC, sia perché si tratta di un atto amministrativo che avrebbe consentito di introdurre le norme di dettaglio necessarie per un'efficace applicazione della nuova disciplina che sarà recata dal codice. Non ritiene infatti che tale aspetto possa essere affrontato in maniera adeguata con l'adozione degli atti di *soft law* affidati all'ANAC.

Il senatore BORIOLI (*PD*) dichiara preliminarmente di condividere l'impianto complessivo del provvedimento e conferma l'apprezzamento

per il lavoro fatto sia in Senato che alla Camera dei deputati. Ritiene tuttavia del tutto eccessive le funzioni attribuite all'ANAC, sottolineando che le perplessità già a suo tempo espresse in merito risultano ora rafforzate di fronte al testo approvato dalla Camera. Da una parte infatti il numero assai elevato di stazioni appaltanti sui quali l'autorità dovrà esercitare i suoi compiti di regolazione e di vigilanza rischia di compromettere la stessa operatività ed efficacia del sistema, dall'altra l'accentramento di molte decisioni essenziali potrebbe deresponsabilizzare le pubbliche amministrazioni appaltanti e rallentare quel processo di crescita e di qualificazione da tempo auspicato.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) sottolinea che in prima lettura l'esame del disegno di legge era stato affrontato da tutte le forze politiche con uno spirito molto costruttivo, guidato dal desiderio di modernizzare in modo efficace un settore essenziale per la vita del Paese, attraverso la valorizzazione delle progettazioni e la corretta esecuzione dei contratti pubblici affidati dalle stazioni appaltanti.

Invece, con il testo approvato dalla Camera dei deputati si è segnato un arretramento rispetto ad una serie di punti: ad esempio si dà ancora spazio alle interferenze degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti sulla fase di progettazione e si amplia ancora una volta la possibilità del ricorso all'appalto integrato. Si tratta di un'impostazione che non ha uguali negli altri Paesi europei, dove si attribuisce maggiore importanza alla fase progettuale.

Anche l'abrogazione della «legge obiettivo» contenuta nella lettera *sss*), certamente condivisibile, non è però di per sé sufficiente ad assicurare la corretta esecuzione degli appalti pubblici dei lavori, se non si accompagna ad una semplificazione e modernizzazione delle procedure della pubblica amministrazione al pari di quanto avviene in altre realtà europee.

Il relatore PAGNONCELLI (*CoR*) rileva che, rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati vi è stato un cedimento alle istanze di alcuni interessi particolari e settoriali. Richiama ad esempio le modifiche apportate alla lettera *gg*) sugli appalti dei servizi ad alta intensità di manodopera e alla lettera *rr*) sui compiti degli uffici tecnici.

Pur consapevole della necessità di addivenire ad una rapida approvazione del testo, auspica che il Governo voglia svolgere un lavoro attento e condiviso, riflettendo su alcune evidenti carenze che andrebbero sanate.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che in prima lettura la Commissione e il Senato hanno svolto un lavoro serio e costruttivo, ricercando la massima condivisione possibile su un provvedimento di rilevanza strategica per il Paese. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, pur riconoscendo che alcune modifiche apportate sono ridondanti o troppo generiche (ad esempio il riferimento alla normativa dei settori speciali di cui alla lettera *h*)), ritiene comunque che l'impianto com-

pllessivo del provvedimento sia condivisibile e che vada ora approvato in tempi rapidi, possibilmente prima della pausa natalizia, per dare al Paese una riforma da troppo tempo attesa. Sarà poi compito del Governo, in sede di predisposizione dei decreti legislativi di attuazione, cercare di migliorare e integrare le varie disposizioni là dove possibile.

Il vice ministro NENCINI ringrazia la Commissione e il Presidente per l'attenzione e l'alta qualità del lavoro svolto, sia nel corso della prima lettura sia nella fase attuale. Aldilà della valutazione sulle singole modifiche apportate durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene che il testo sia condivisibile e che debba essere approvato rapidamente e senza modifiche, sia per corrispondere alle legittime aspettative di molti operatori economici, sia per consentire il puntuale recepimento delle direttive comunitarie entro la scadenza del 18 aprile 2016.

Anche per garantire il rispetto della suddetta scadenza, nel provvedimento si prevedono due decreti legislativi di attuazione (quello di recepimento delle direttive e quello di riordino): tuttavia, conferma l'impegno del Governo a cercare di emanare, ove possibile, un unico decreto entro la data del 18 aprile 2016. Per tale ragione è quindi essenziale la tempestiva approvazione del provvedimento senza modifiche: il Governo è comunque disponibile a valutare con attenzione eventuali ordini del giorno che dovessero essere presentati su aspetti di particolare rilevanza, anche in relazione alla successiva stesura dei decreti legislativi.

Tra le novità più rilevanti inserite nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ricorda l'abrogazione espressa della «legge obiettivo», che aveva formato oggetto di ampia discussione anche durante la prima lettura in Senato. Ancora, l'eliminazione della previsione di emanazione di un regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice, per ragioni di semplificazione. Di particolare importanza è poi anche la variazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici da parte dei titolari di concessioni che, come già ricordato, prevede ora l'affidamento con procedura ad evidenza pubblica dell'80 per cento del valore di tutti i contratti, anziché del 100 per cento. Un altro aspetto di cui si era discusso molto anche in Senato e che alla Camera è stato ulteriormente affinato e perfezionato è quello per il superamento degli attuali meccanismi della garanzia globale di esecuzione.

Si sofferma quindi sul tema della riduzione delle stazioni appaltanti, fornendo anche risposta alle richieste di chiarimento avanzate dai senatori e dal relatore Stefano Esposito. Secondo le stime attuali, in Italia vi sarebbero circa 35.000 stazioni appaltanti: con il meccanismo previsto dalla nuova lettera *dd*), per quanto riguarda in particolare i comuni non capoluogo di provincia, attraverso le unioni di comuni e gli altri soggetti aggregatori esistenti, si potrebbe arrivare a regime a circa 1.100 stazioni appaltanti. Sottolinea che si tratta di un numero certamente ancora molto elevato, ma che appare assai più ridotto rispetto alla situazione attuale e ciò rappresenta un indubbio progresso.

Infine, l'altra novità più rilevante introdotta dalla Camera dei deputati è l'ulteriore ampliamento dei poteri riconosciuti all'ANAC, soprattutto per quanto riguarda l'attività di regolamentazione del settore attraverso l'emanazione di atti di indirizzo e linee guida. Nel prendere atto della volontà espressa dal Parlamento su questo specifico aspetto, conferma comunque le valutazioni e le riserve già espresse nel corso dell'esame in prima lettura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), in relazione al termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame, fissato per martedì 1° dicembre alle ore 16, chiede la possibilità di una posticipazione per disporre di un tempo aggiuntivo per la predisposizione dei testi, anche in considerazione della fissazione nella medesima giornata del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1678-B.

Il PRESIDENTE evidenzia che la Commissione, nella seduta di ieri, ha chiesto espressamente di fissare per la giornata di martedì i termini per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ai due provvedimenti richiamati, condividendo quindi anche l'indicazione dei rappresentanti del Governo circa l'urgenza di concludere l'*iter* di esame. Per tale ragione ritiene di non poter accogliere la richiesta di posticipazione del termine per il provvedimento in titolo, rilevando che i Gruppi avranno comunque a disposizione un tempo congruo per poter redigere i testi.

Ricorda quindi che nella seduta di ieri, dopo l'illustrazione del relatore, è iniziata la discussione generale ed invita pertanto i senatori interessati a intervenire.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) rinnova le forti perplessità già espresse in prima lettura sul testo in esame, che non sono state dissipate dalle modifiche apportate nel corso dell'*iter* sia al Senato sia alla Camera dei deputati.

Il principale aspetto critico è quello della forte influenza attribuita al Governo nella nomina del Consiglio di amministrazione e, soprattutto, dell'amministratore delegato della RAI, che gode di poteri gestionali fin troppo ampi e si va a configurare come una sorta di «uomo solo al comando».

Sottolinea che tale logica contrasta con le varie sentenze della Corte costituzionale, che ha più volte ribadito il valore del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo e la necessità di sottrarre lo stesso a un controllo pervasivo da parte del Governo, affidando invece un ruolo centrale di garanzia e controllo al Parlamento attraverso la Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, come espressione della rappresentanza democratica.

In questo senso, anche i correttivi apportati durante l'esame appaiono del tutto insufficienti, in quanto l'amministratore delegato (e ora il direttore generale) gode di poteri troppo ampi, ad esempio in tema di nomina del direttori di testata e di modifica al palinsesto dell'informazione radiotelevisiva, sui cui futuri sviluppi peraltro i vertici della RAI non hanno fornito ancora sufficienti chiarimenti.

Evidenzia quindi le numerose incongruenze contenute nel provvedimento, che peraltro innova in minima parte la legislazione vigente, che ha invece dimostrato una sua coerenza e validità. Nel disegno di legge inoltre non si tiene conto dell'evoluzione tecnologica e dell'ampliamento dell'offerta di contenuti disponibile sulle varie piattaforme, che rende ormai superata una certa concezione dell'attività radiotelevisiva e che avrebbe meritato maggiore attenzione e risposte più puntuali.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) ribadisce le critiche già espresse al testo in esame. Alla luce di alcuni recenti eventi, tra cui i gravissimi episodi di irregolarità nella gestione della RAI sui quali sta indagando la magistratura, ritiene che il disegno di legge dovrebbe essere accantonato e che si dovrebbe invece dare la precedenza al disegno di legge delega in materia di appalti e concessioni.

Sottolinea dunque le numerose lacune del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la mancanza di una chiara definizione dell'attività del servizio pubblico radiotelevisivo, anche e soprattutto in relazione all'imminente scadenza dell'attuale concessione, che potrebbe essere affidata a un soggetto diverso dalla RAI. In questo senso, anche la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 5, del disegno di legge di una procedura di consultazione pubblica su questo tema è palesemente insufficiente.

Il senatore CERVELLINI (*Misto-SEL*) conferma anch'egli le riserve già avanzate, ritenendo insufficienti le risposte fornite dal sottosegretario Giacomelli nella seduta di ieri. Contesta in particolare che le modifiche apportate durante l'esame abbiano avuto una portata ampia e migliorativa: si è trattato invece di correzioni piuttosto blande, che hanno semplicemente limitato i guasti introdotti dal provvedimento. Anche il fatto che uno dei punti più contestati, quello della delega per la riforma del canone di abbonamento, sia stato espunto dal testo durante l'esame in prima lettura non è stato dovuto alla disponibilità del Governo (che anzi avrebbe voluto mantenerlo), ma al fatto che il Senato abbia soppresso la norma.

In tema di *governance*, vi è una chiara forzatura in senso maggioritario a favore del Governo, che non ha eguali negli altri Paesi occidentali,

se non in Bulgaria, come è stato più volte segnalato. La conclusione è quindi che la RAI, la principale azienda di cultura e spettacolo del Paese, sarà sostanzialmente controllata dal Governo, contro ogni principio democratico.

Ricorda come il suo Gruppo abbia svolto sempre un'opposizione costruttiva e non preconcetta, ma il Governo e la maggioranza non hanno minimamente preso in considerazione le proposte avanzate, che miravano a ristabilire un necessario equilibrio di poteri. Il risultato è che questa riforma aggraverà ancora di più la crisi che sta attanagliando da tempo la RAI.

Infine, esprime grandi perplessità anche sulla nuova formula di pagamento del canone RAI in bolletta introdotta nel disegno di legge di stabilità, che rischia di creare ulteriori problemi.

Il senatore AIROLA (M5S) dichiara di condividere le critiche già espresse dai colleghi sull'impianto generale del provvedimento, che dà eccessivi poteri al direttore generale e, in futuro, all'amministratore delegato della RAI nominati dal Governo, senza adeguati meccanismi di bilanciamento. In tal modo, l'Esecutivo avrà il controllo di fatto dell'azienda nelle decisioni strategiche, come quelle relative alla direzione delle testate giornalistiche.

Il suo Gruppo aveva avanzato una serie di proposte ragionevoli, tese a correggere i gravi squilibri del provvedimento, ma la maggioranza e il Governo li hanno respinti, avallando un testo che è perfino peggiore della normativa vigente.

Richiama quindi le modifiche peggiorative introdotte nel passaggio alla Camera dei deputati come quella relativa alla valutazione favorevole (in luogo della deliberazione formale) della Commissione parlamentare di vigilanza per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'indebolimento dei controlli del Consiglio di amministrazione sull'operato dell'amministratore delegato e l'ampliamento delle deroghe rispetto alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici per quanto concerne i contratti conclusi dalla RAI.

Si riserva pertanto di predisporre emendamenti specifici sui vari punti, pur consapevole dell'atteggiamento pregiudizialmente ostile della maggioranza e del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CARDINALI (PD), richiamando il dibattito svolto nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la suddetta proposta di parere, che è infine approvata.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

– valutato in maniera positiva il complesso del provvedimento e la finalità di aprire alla concorrenza una serie di settori di grande rilevanza per la vita dei cittadini, nei quali persistono purtroppo ancora situazioni di tipo oligopolistico o monopolistico, di tipo sia pubblico che privato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 3 e alle norme che attribuiscono piena prova alle risultanze della scatola nera e di altri dispositivi elettronici montati a bordo dei veicoli nei procedimenti civili relativi agli incidenti stradali, si evidenzia la necessità che tale valore probatorio sia esteso anche ai procedimenti penali e amministrativi relativi agli stessi incidenti, onde evitare palesi incongruenze;

– sempre in relazione all'articolo 3, si sottolinea l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie a garantire la piena ed effettiva libertà degli assicurati di scegliere imprese di autoriparazione di propria fiducia per la riparazione del veicolo danneggiato;

– a tal fine, in relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3, si raccomanda che le linee guida per la definizione delle riparazioni eseguite «a regola d'arte» – che sembrano costituire condizione essenziale ai fini della risarcibilità del danno da parte delle compagnie assicurative – siano fissate, a esito del confronto tra le varie associazioni di categoria previsto dalla norma, sulla base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili e che siano altresì recepite in atti ufficiali da parte del Ministero dello sviluppo economico;

– in termini generali, si auspica una maggiore ed effettiva apertura alla concorrenza del settore assicurativo, superando vecchie logiche a beneficio degli assicurati e anche ai fini di una più efficace prevenzione degli incidenti stradali;

– con riferimento alle varie norme del disegno di legge che intervengono in materie correlate al Codice della strada, si raccomanda un attento coordinamento tra le novità legislative inserite e la normativa vigente, al fine di prevenire possibili incongruenze e difficoltà interpretative o applicative;

– in relazione al settore trasportistico, appare comunque opportuno un coinvolgimento, nella definizione degli aspetti attinenti alla liberalizza-

zione dei mercati, anche dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in ragione delle specifiche competenze ad essa attribuite;

– in merito alle disposizioni degli articoli 18 e seguenti, che intervengono nei rapporti tra gli operatori di telefonia mobile e i loro clienti, si esprime una valutazione positiva, auspicando una loro rapida ed efficace attuazione tesa ad assicurare una sempre più ampia liberalizzazione del settore a beneficio dei cittadini e dei servizi di comunicazione del Paese;

– relativamente all'articolo 25, nel condividere pienamente la soppressione dell'affidamento in esclusiva a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di recapito degli atti giudiziari e delle multe, si raccomanda che il nuovo regime decorra già dal 1° gennaio 2016 e non dal 10 giugno 2017, in quanto questo sarebbe funzionale ad un più rapido ed efficiente riassetto del mercato dei servizi di recapito, al momento ancora troppo frammentato tra una pluralità di operatori che non sempre garantiscono servizi di qualità adeguata;

– con riguardo all'articolo 46, relativo al riconoscimento con efficacia retroattiva dei contratti stipulati tra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di capitali, si segnala l'esigenza di verificare con attenzione l'impatto della norma sul relativo settore di attività, al fine di prevenire possibili fenomeni di distorsione della concorrenza ovvero di disparità di trattamento e di penalizzazione a scapito dei professionisti di ingegneria che operano in forma individuale o di società di persone;

– infine, con riferimento all'articolo 51, si esprime apprezzamento per la finalità di rafforzare la tutela degli utenti del servizio del trasporto di linea, attraverso l'utilizzo della carta dei servizi; nel contempo, si auspica un sempre maggiore efficientamento e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

G/1638/1/8

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN, ZELLER, BATTISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1638, Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 80 del Codice della Strada specifica che «le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri». Infatti il citato comma 8 consente ai veicoli «capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t» di recarsi presso officine private individuate con decreto provinciale da concessione quinquennale per effettuare la revisione;

sarebbe auspicabile anche per i veicoli con capienza superiore ai 16 posti e con massa superiore a 3.5 tonnellate poter effettuare le revisioni presso officine autorizzate. Ciò genererebbe un volano virtuoso sotto diversi profili: sia per l'indotto economico che influenzerebbe il settore delle attività private di officina, che vedrebbe così aumentare il bacino di utenza, e sia per le ditte di trasporto che gioverebbero della diminuzione dei costi potendo effettuare le revisioni vicino alla rimessa senza dover spendere tempo e carburante per recarsi presso gli uffici della Motorizzazione. A ciò si aggiunga lo sgravio delle risorse pubbliche che, non dovendo più essere impiegate in compiti efficientemente delegati al settore privato, potrebbero essere destinati in altri settori;

alla luce del piano di revisione del Nuovo Codice della Strada, al fine di ottimizzare la riforma, anche nell'ottica del presente quadro economico soggetto ormai da anni ai morsi della crisi che impone ai soggetti che operano sul mercato una continua opera di limatura di costi,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di poter effettuare le revisioni presso officine autorizzate, anche per i veicoli con capienza superiore ai 16 posti e con massa superiore a 3,5 tonnellate.

G1638/2/8

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, LANIECE, ZIN, ZELLER, BATTISTA, PICCOLI

Il Senato,

premesso che:

le piccole imprese, particolarmente quelle artigiane, usano assai spesso furgoni e furgoncini per l'espletamento delle loro attività;

tali automezzi, dato il loro utilizzo, sono immatricolati come autocarri e, quindi, con divieto previsto all'articolo 82 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di trasporto di persone diverse dai titolari o dai dipendenti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa tutt'altro che trascurabile;

tale disposizione, se comprensibile in linea generale, si rivela troppo rigida in alcuni casi, quali, per esempio, i seguenti:

un artigiano o un commerciante parte con il suo furgoncino il mattino da casa per andare al lavoro, ma non può caricare su di esso il figlio per accompagnarlo a scuola, né la moglie per fare la spesa, né un anziano che chiede un passaggio per andare all'ospedale o in un ambulatorio;

un artigiano che deve recarsi in un'abitazione per verificare un impianto elettrico e di riscaldamento non può far salire nel furgoncino il cliente per il quale lavora;

un artigiano senza dipendenti, avendo un furgone con tre posti, deve pagare l'assicurazione di responsabilità civile per terzi trasportati senza poter in effetti trasportare alcun terzo;

piccoli artigiani e commercianti vendono la loro automobile di famiglia per acquistare un furgoncino, con il quale poter svolgere la loro attività anche in caso di fermo delle automobili per necessità di limitare le emissioni dannose; con tale furgoncino non possono accompagnare i familiari;

il comma 6 del medesimo articolo 82 prevede la possibilità, per il competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, di autorizzare gli autocarri, in via eccezionale e temporanea, al trasporto di persone, previo nulla osta del prefetto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere più praticabile e allargata l'autorizzazione di cui al comma 6 (la temporaneità e l'eccezionalità richieste possono essere interpretate in modo diverso, a seconda delle esigenze sotto stanti alle quali si intende rispondere) ovvero emanando disposizioni atte allo scopo in modo da evitare gli inconvenienti evidenziati, anche eventualmente prevedendo una sua qualche onerosità, in modo da evitare l'immatricolazione come autocarro di veicoli di norma adibiti al trasporto di persone al solo fine di eludere il pagamento della maggiore tassa di possesso prevista per i veicoli ad uso privato.

G/1638/3/8

PANIZZA, LANIECE, BERGER, ZIN, ZELLER, BATTISTA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1638, Delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premesso che:

attualmente le ditte di trasporto persone conto terzi non hanno strumenti legislativi per affrontare i picchi di lavoro a causa del divieto intrinseco nel dettato normativo di cui al combinato disposto dell'articolo 84 del Codice della Strada e dell'articolo 2 della legge n. 218 del 2003;

la lettera dell'articolo 84 Codice della strada infatti disciplina la locazione senza conducente dichiarando che «un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso». Tuttavia lo stesso articolo limita tale istituto alle sole aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, non menzionando tale possibilità per le aziende di trasporto persone;

altresì in armonia con la modifica dell'articolo 84 Codice della strada andrebbe rivisto anche il testo di cui all'articolo 2 della legge n. 218 del 2003 laddove prevede al comma 1 che «Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, (...) svolgono attività di trasporto di persone (...) utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità» e al comma 5 «Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio»;

si noti, quindi, come il comma 5 dell'articolo 2 non preveda la locazione senza conducente tra i metodi di disponibilità di autobus riconosciuti;

si intuisce tuttavia *ictu oculi* come tale istituto sarebbe, in questi momenti di contrazione del credito e di assenza di liquidità per le aziende, un toccasana allorché una ditta potesse limitare ai periodi di effettivo utilizzo del mezzo i costi di mantenimento potendo locare un mezzo e facendolo guidare ad un dipendente senza doverlo necessariamente acquistare;

la locazione senza conducente permetterebbe così un'attività snella e non zavorrata dall'onere di acquistare un mezzo con l'incognita del lavoro sufficiente per poter pagare le rate del mutuo o del *leasing*. Si potrebbero così affrontare i picchi di lavoro stagionale utilizzando i mezzi locati solo nei periodi di effettivo uso e restituire il mezzo quando il lavoro venisse a mancare;

certo, come avviene tuttora con le aziende di trasporto cose, sarebbe necessario vincolare la possibilità a delle garanzie di professionalità come l'abilitazione professionale di cui al decreto legislativo n. 395 del 2000 o al possesso di garanzie finanziarie. Invero non si capisce perché tale strumento sia consentito per le aziende di trasporto cose e non per il trasporto di persone, tanto che questa limitazione verso questi ultimi appare davvero come un'ingiustizia gratuita,

tanto premesso, impegna il Governo:

a prevedere l'estensione della disciplina dell'articolo 84 del Codice della Strada anche per le aziende di trasporto di persone e non limitarlo alle sole aziende iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, così come stabilito attualmente.

G/1638/4/8

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, ZIN, BATTISTA, ZELLER

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 1638, Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premessò che:

l'articolo 115, comma 2, lettera *b*), del Codice della Strada prevede che: «Chi guida veicoli a motore non può aver superato: (...) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica an-

nuale con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;

invero tale limitazione anagrafica pare essere una prerogativa tutta italiana in quanto in nazioni a noi limitrofe quali Austria e Germania tale limite non esiste. Infatti la Direttiva Europea di riferimento in materia, la n. 126/2006/CE concernente la patente di guida e che norma la materia *de qua*, non pone alcun limite di età. La volontà del legislatore di Bruxelles è stata quindi quella di lasciare sul punto libertà normativa agli Stati membri;

considerato che:

per quanto i consorzi degli autotrasportatori vedano al proprio interno dinamiche di ricambio generazionale, rimane una forte percentuale di titolari e autisti che, raggiunti i 68 anni di età, pur volendo continuare a lavorare per la propria azienda, si vedono costretti a riclassificare la propria patente D (valida per poter guidare veicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente) in patente B (autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente);

appare, dunque, quanto meno iniquo che, anche con un certo *fumus boni juris* di violazioni di rango Costituzionale (articolo 3), per il mero raggiungimento di una certa età anagrafica, aprioristicamente a qualsiasi esame o valutazione fisico/psichica, ci si veda limitati nella propria autodeterminazione;

considerato, infine, che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *s*) del presente disegno di legge delega prevede l'«attribuzione al Ministero della salute del compito di adottare, tenendo conto delle nuove indicazioni sui requisiti di idoneità psicofisica per l'autorizzazione alla guida contenute nella vigente normativa dell'Unione europea, linee guida in relazione alle attività di accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo della patente, con riferimento sia a quelle svolte dalle commissioni mediche locali, sia a quelle svolte dai medici monocratici»,

impegna il Governo:

ad abolire il limite d'età massima per il rinnovo della patente D al compimento dei 68 anni d'età e lasciare che sia la Commissione medica a decidere, sulla base delle reali condizioni fisiche del soggetto, sull'opportunità di rinnovare o meno il certificato, così come avviene per numerosi altri Stati europei;

in subordine, a prevedere che il limite di età di 68 anni, di cui all'articolo 115 del codice della strada, venga procrastinato ad un'età ulteriore, anche più consona all'ormai assodato prolungamento dell'età media,

al miglioramento delle condizioni e dello stile della vita e dei supporti tecnologici del settore.

G/1638/5/8

BATTISTA, ORELLANA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

premesso che:

la Direttiva europea 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, all'articolo 1, prevede «lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione»;

la legge luglio 2015, n. 114, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, all'Allegato B (n. 56), specifica il recepimento alla Direttiva di cui sopra;

considerato che:

tra i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla citata delega figura la revisione del sistema di accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione in differita;

negli ultimi anni si sta assistendo ad un aumento esponenziale della circolazione di automobili con targa estera. In particolare, il fenomeno sta assumendo connotati preoccupanti che limitano la rintracciabilità del mezzo e, allo stesso tempo, rappresentano un metodo indiretto di elusione fiscale;

l'uso diffuso dell'estero vestizione permette ad una fascia di utenti di ignorare completamente tutti i controllori elettronici del traffico con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione;

impegna il Governo:

ad emanare in tempi certi uno schema di decreto legislativo recante le disposizioni della direttiva 413/2015 al fine di acquisire i pareri prescritti delle Commissioni parlamentari competenti;

a farsi promotore, nelle sedi competenti, per la creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare e contestare le eventuali trasgressioni al Codice della Strada, anche alle auto immatricolate con targa straniera.

G/1638/6/8

PAGNONCELLI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Premesso che:

la materia dell'assicurazione RC Auto è oggetto di numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare in entrambi i rami del Parlamento e che le stesse attualmente sono o sospese (AS 1638 per la parte evasione assicurativa) o in attesa di esame (AS 1597) da parte delle Commissioni competenti in quanto è in corso presso la Camera dei Deputati l'*iter* della legge annuale sulla concorrenza AC 3012, che agli articoli da tre a quattordici, prevede norme in materia di RC Auto, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore.

Considerato che:

in materia di liberalizzazioni nel settore assicurativo, si ricorda, in primo luogo, il «primo pacchetto liberalizzazioni» (decreto-legge n. 233 del 2006), nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria introdotto per la responsabilità civile auto, che ha vietato alle compagnie di assicurazione e ai loro agenti di vendita di introdurre nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi, ovvero di sconti massimi, praticabili nei riguardi dei consumatori contraenti, a pena di nullità;

il «secondo pacchetto di liberalizzazioni» (decreto-legge n. 7 del 2007) ha esteso a tutti i rami il summenzionato divieto. In caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione, è stato previsto che l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni. Inoltre, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contraente una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio con-

seguito. Sotto un diverso versante, nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari, è stato posto il divieto di addebitare al cliente le spese relative a una serie di comunicazioni, trasmesse dalle assicurazioni con particolare riferimento a quelle aventi ad oggetto le variazioni peggiorative alla classe di merito;

successivamente, il decreto-legge n. 1 del 2012 ha previsto diverse disposizioni volte a rendere più concorrenziale e trasparente il settore assicurativo, al fine di ridurre il costo delle polizze anche attraverso il contrasto alle frodi;

il decreto-legge n. 179 del 2012 ha vietato il rinnovo tacito del contratto RC Auto per il quale ha inoltre previsto la definizione di un «contratto base» nel quale devono essere contenute tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria;

nella segnalazione al Parlamento del 4 luglio 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato la necessità di sviluppare in modo più efficace le iniziative di contrasto alle frodi, al fine di contenere il progressivo aumento dei costi delle tariffe RC Auto;

nel 2013, secondo i dati ISTAT, gli incidenti sono stati 181.227 (-3,7 per cento rispetto al 2012) e hanno causato 3.385 morti (-9,8 per cento) e 257.421 feriti (-3,5 per cento);

tendenzialmente le vittime per incidenti stradali, negli ultimi dodici anni, sono risultate sempre in calo; in particolare tra il 2001 e il 2013 i morti sono diminuiti complessivamente del 52,3 per cento;

la frequenza dei sinistri sul totale delle auto circolanti, secondo i dati forniti da ANIA, è al Nord del 5,67 per cento, al Centro del 6,64 per cento e al Sud del 6,23 per cento;

la percentuale di sinistri con danno alla persona, al Sud è di oltre il 60 per cento superiore a quella registrata al Nord (il 24,3 per cento contro il 15,1);

per l'incidenza dei veicoli non assicurati si evidenzia un profondo divario su quelli assicurati: al Nord è del 6,8 per cento e al Sud addirittura del 15,2 per cento (si pensi che la media europea si attesta attorno al 3 per cento);

anche nello studio di Ulisse, un programma di monitoraggio dei dispositivi di sicurezza e dell'uso del cellulare alla guida finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, si legge: «vi è un divario notevole tra Nord-Sud nell'uso di alcuni dispositivi di sicurezza (cinture anteriori e posteriori e seggiolini per bambini). Mentre al Nord il 78,4 per cento dei soggetti analizzati è risultato fare uso delle cinture anteriori e il 22,9 per cento di quelle posteriori, al Sud i dati sono stati rispettivamente del 34,3 per cento e del 5 per cento. Lo stesso per quel che riguarda l'uso dei seggiolini: al Nord l'incidenza è stata del 55,5 per cento, mentre al Sud del 19,4. Persino sull'uso dei caschi, in cui i numeri sono (quasi) equivalenti - 99,7 per cento al Nord e 93,2 per cento al Sud - è stata individuata una differenza sostanziale specialmente nel Sud, una quota marcata di utenti delle 2 ruote motorizzate, pur indossando il casco, lo teneva slacciato o non correttamente

allacciato». Ed ancora lo studio citato rileva come «l'ultimo dato utile sui comportamenti alla guida offertoci dal programma Ulisse è quello sull'uso dei cellulari: al Nord l'incidenza osservata è stata del 5,5 per cento, al Sud del 6,2 per cento». Su quest'ultimo dato in particolare, va rilevato che meno di un punto di percentuale può sembrare una differenza marginale ma, sulla base di un precedente studio dell'Iss, si deduce che quei 7 decimali di differenza generano un aumento dei costi di oltre 143 milioni di euro all'anno.

Considerato infine, che:

nonostante gli sforzi compiuti nel nostro Paese, le vittime causate dagli incidenti continuano a generare un costo sociale di 27 miliardi di euro, pari all'1,7 per cento del pil (2013);

l'Ania ha inoltre fornito i numeri dei «sinistri esposti a rischi di frode» evidenziando che al Nord sono lo 0,895 per cento mentre al Sud il 2,039 per cento. L'Ivass ha invece estrapolato la percentuale dei sinistri contestati per frode nel 2014 sul totale di quelli denunciati: al Nord sono lo 0,9 per cento e al Sud quasi il quadruplo: il 3,5 per cento;

l'Ivass ha inoltre elaborato i dati dei «sinistri oggetto di specifiche istruttorie per sospette frodi ma non contestati» accertando che sul totale di 222mila, meno di 66mila sono avvenuti al Nord e oltre 82mila al Sud.

Preso atto che:

quanto esposto pone in evidenza come i parametri di valutazione e calcolo dei premi delle polizze sulla responsabilità civile e la conseguente differenza di prezzo al netto delle imposte rilevabile sul territorio, con una maggiore incidenza di costo al sud rispetto che al nord, siano connessi anche fattori comportamentali, che possono e devono essere modificati;

in oltre un decennio di campagne di sensibilizzazione sui rischi derivanti dalla guida pericolosa o in stato di ebbrezza, i morti sulle strade italiane si sono dimezzati e che tali campagne hanno dimostrato come sia possibile intervenire, correggendo, su comportamenti pericolosi e prassi scorrette che determinati comportamenti pericolosi possono essere modificati;

un ruolo fondamentale nella diminuzione degli incidenti stradali è rappresentato dal maggior grado di sicurezza della rete stradale il cui stato e i cui livelli di manutenzione incidono negativamente sulle tariffe applicate, in quei territori dove si evidenziano carenze strutturali e un cattivo stato di manutenzione;

dalle numerose riflessioni e ricerche realizzate dalla Fondazione ANIA, emerge che esistono fattori ricorrenti che causano gli incidenti stradali e che, in qualche modo, amplificano gli errori alla guida: uno di questi è lo stato delle infrastrutture italiane che, spesso, non rispetta i requisiti richiesti per garantire la sicurezza dell'utenza;

infine, parrebbe che i parametri comportamentali e di sicurezza della rete stradale sono quelli che maggiormente allontanano l'obiettivo

di una tariffa unica a livello nazionale che sarebbe auspicabile attraverso un approccio sistemico maggiormente supportato dal rafforzamento delle azioni già intraprese sul fronte dell'educazione per la sicurezza stradale e attraverso l'introduzione di norme maggiormente cogenti, capaci da un lato di ampliare il perimetro dei comportamenti virtuosi adottati dai cittadini e capaci di incidere sulle valutazioni che sono alla base della determinazione delle tariffe della RC Auto, e dall'altra di porre in essere ogni strumento necessario alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative garantendo un appropriato coordinamento delle forze investigative e di vigilanza anche con l'implementazione degli strumenti informatici e dei dati base disponibili,

impegna il Governo:

ad adottare ogni misura volta ad implementare programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di sensibilizzare i giovani sulle regole per una guida sicura nel rispetto del codice della strada, con particolare attenzione agli effetti derivanti dall'abuso di sostanze stupefacenti o bevande capaci di incidere negativamente sullo stato di vigilanza dell'individuo durante la guida e sul rischio di maggiori oneri assicurativi che tali comportamenti possono determinare;

ad adottare ogni misura necessaria alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative anche mediante l'inasprimento delle sanzioni amministrative e delle pene previste dal codice della strada e dal codice penale nei casi previsti, garantendo nel contempo un appropriato coordinamento a livello comunitario, delle forze investigative e di vigilanza, da conseguirsi anche attraverso il rafforzamento degli investimenti per le dotazioni degli strumenti informatici e la condivisione delle banche dati;

ad adottare ogni misura volta a rafforzare i poteri ispettivi e sanzionatori dell'IVASS nei confronti dei soggetti vigilati con l'obiettivo di una maggiore garanzia e tutela dei diritti del consumatore, anche individuando ulteriori parametri per la valutazione dell'affidabilità delle compagnie di Assicurazione;

ad adottare ogni misura che consenta di comprendere la composizione delle tariffe anche per garantire una reale trasparenza delle tariffe anche sotto il profilo della conoscenza della destinazione e dell'utilizzo territoriale delle imposte che le compongono;

a adottare ogni misura volta a garantire, anche mediante le opportune iniziative di carattere legislativo, il riconoscimento effettivo in termini di sconti sulle polizze di assicurazione per la responsabilità civile, dei comportamenti virtuosi dei conducenti dei veicoli a motore che non hanno causato sinistri negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica o comunque l'applicazione in loro favore della tariffa media più bassa a livello nazionale rilevata periodicamente dall'IVASS;

a prevedere adeguate sanzioni a carico delle compagnie assicurative che omettono o ritardano di denunciare all'autorità giudiziaria reati

in materia assicurativa, concernenti la responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui hanno avuto notizia;

ad adottare, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, specifiche misure volte ad istituire presso la Polizia di Stato un nucleo speciale anti frode in materia di incidentistica stradale dotato di strumenti investigativi in grado di vigilare sui sinistri fraudolenti, anche reperendo, attraverso il ricorso alle banche dati esistenti, le informazioni utili per l'attività di *intelligence*;

a prevedere adeguate sanzioni a carico delle compagnie assicurative che omettono o ritardano di denunciare all'autorità giudiziaria reati in materia assicurativa, concernenti la responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui hanno avuto notizia.

G/1638/7/8

PAGNONCELLI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Premesso che:

secondo gli esperti dell'Automobil club, chi oggi non paga il bollo auto, ridefinito come tassa di circolazione, raggiunge una percentuale di circa il 15/16 per cento degli automobilisti. Mentre solo tre/quattro anni fa si attestava al 7/8 per cento. Naturalmente la situazione varia da Regione a Regione ma coincide temporalmente e si aggrava di pari passo con l'aggravarsi della crisi economica, non c'è dubbio;

secondo uno studio dell'Unrae, l'associazione che rappresenta le aziende automobilistiche estere operanti in Italia, nel 2013 l'evasione del bollo auto è stata di 1,8 miliardi, secondo l'Unrae coloro che avrebbero dovuto pagare il bollo erano 34.650.000 (2,1 milioni gli esentati) e sarebbero dovuti entrare nelle casse dello Stato 6,1 miliardi di euro: invece il gettito è stato di 5 miliardi circa, più di un miliardo in meno;

la rivista «Quattroruote» ha avviato un'indagine secondo cui il mancato pagamento del bollo auto nel 2014 ha determinato in Italia, un buco nelle entrate fiscali di 1,4 miliardi di euro: a fronte di 34,4 milioni di veicoli soggetti alla tassa di possesso, il gettito stimato sarebbe di 6,6 miliardi di euro, ma quello riscosso dalle Regioni si ferma a 5,2 miliardi e questo dato è in crescita dall'inizio della crisi;

l'auto in Italia è uno degli acquisti più tassati sia direttamente che indirettamente (basti pensare al costo della benzina) e questo, effettivamente si sente ancor di più in periodi di crisi economica,

impegna il Governo:

a predisporre soluzioni differenti per la tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, attraverso un'unica forma «*una tantum*» al momento dell'acquisto dell'autovettura.

Art. 1.

1.1

CERVellini

Al comma 2, sostituire le parole: «delle competenti Commissioni parlamentari», con le seguenti: «delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili sanzionatori».

Art. 2.

2.1

FILIPPI

Al comma 1, dopo le parole: «ambiti urbani», aggiungere le seguenti: «ed extra-urbani».

2.2

DI GIACOMO

Al comma 1, dopo le parole: «ambiti urbani», inserire: «ed extra-urbani».

2.3

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in particolare di quelli maggiormente vulnerabili», inserire le seguenti: «di promozione e sviluppo».

della mobilità collettiva, nonché di riduzione dell'inquinamento e delle emissioni derivanti dalla circolazione dei veicoli.»

2.4

FILIPPI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «settori nazionali», inserire le seguenti: «, comprese quelle riguardanti il funzionamento del sistema economico produttivo nel suo complesso».

2.5

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «settori nazionali», inserire le parole: «, comprese quelle riguardanti il funzionamento del sistema economico produttivo nel suo complesso».

2.6

CERVellini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade», con le seguenti: «e di quelle degli enti locali ivi comprese quelle dei comuni sulla circolazione nei centri abitati, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade».

2.7

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzando le regole che già hanno avuto effetti positivi in altri paesi».

2.8

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) armonizzazione in ambito comunitario della normativa in materia di patenti di guida per macchine agricole prevedendo un accordo per il riconoscimento reciproco delle abilitazioni per la guida delle macchine agricole in zone transfrontaliere;».

2.9

PAGNONCELLI

Dopo il comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati a promuovere la conoscenza del codice della strada e delle regole per una guida sicura, ponendo particolare attenzione alla guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti;».

2.10

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) semplificazione dell'attività amministrativa nei confronti del cittadino attraverso il trasferimento ad un unico ufficio della provincia autonoma di Bolzano di tutte le funzioni da esercitare relative all'emissione di provvedimenti in materia di patente di guida, comprese quelle attualmente espletate dagli uffici periferici della Motorizzazione civile e dal Commissariato del Governo».

2.11

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) semplificazione dell'attività amministrativa nei confronti del cittadino attraverso l'attribuzione della titolarità del P.R.A. per la Valle

d'Aosta in capo alla regione stessa per un modello più efficiente di gestione delle pratiche automobilistiche, della riscossione delle tasse auto e dell'I.P.T e dell'ottimizzazione dell'aggiornamento dell'archivio regionale».

2.12

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) previsione della possibilità, in caso di deterioramento della targa di un veicolo di procedere alla duplicazione della targa».

2.13

FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) la definizione, nella classificazione dei veicoli, senza oneri a carico dello Stato e attraverso un'ideale tariffa per i proprietari:

1) delle motoslitte, disciplinandone le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché la circolazione con un apposito contrassegno identificativo, documenti di circolazione e di guida e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

2) delle biciclette e dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone, individuando criteri e modalità d'identificazione delle biciclette stesse nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale».

2.14

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della modalità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, anziani, pedoni, ciclisti, utilizzatori di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti

dalla circolazione sulla strada, nonché ai mezzi di trasporto a trazione animale, prevedendo:

1) l'introduzione di una definizione normativa di *car pooling* inteso come servizio di trasporto, non remunerato, basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che debbano percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e sulla compartecipazione ai relativi costi complessivi».

2.15

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «quali bambini, disabili, anziani,», aggiungere le seguenti: «donne in stato di gravidanza,».

2.16

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «utilizzatori di ciclomotore e motociclo», aggiungere le seguenti: «, nonché pattini od altri acceleratori di andatura».

2.17

SCIBONA

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le parole da: «nonché», fino a: «stradale».

2.18

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «limiti di velocità», inserire le seguenti: «e l'identificazione delle zone 30, come standard di progettazione urbana, con l'eccezione delle strade di scorrimento».

2.19

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) introduzione di una suddivisione funzionale delle strade ad esclusivo utilizzo veicolare, strade a prevalente utilizzo veicolare, strade a prevalente utilizzo utenza vulnerabile, strade ad esclusivo utilizzo utenza vulnerabile;».

2.20

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, ZIN

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) misure volte ad introdurre l'obbligatoria dotazione, nei sistemi di ritenuta per i bambini, di un apposito dispositivo di rilevamento acustico anti-abbandono».

2.21

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo la parola: «rivedere», aggiungere le seguenti: «e razionalizzare, anche mediante l'adozione di alternanze uniformi di valori minimi e massimi», e dopo la parola: «circolazione», aggiungere le seguenti: «nonché di effettuare periodiche ispezioni nelle tratte ad elevata incidentalità».

2.22

CIOFFI

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere la seguente parola: «reali».

2.23

SCIBONA

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo comunque riduzioni dei predetti limiti».

2.24

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di ammodernare le barriere di sicurezza, sulla base di un piano pluriennale predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

2.25

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera d), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ambientali e di tutela dal rumore».

2.26

ARACRI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) l'estensione del controllo del rispetto dei limiti di velocità tramite telecamere di sicurezza e sistemi di controllo elettronico della velocità. L'installazione di tali dispositivi è obbligatoria, per gli Enti competenti, nelle specifiche aree maggiormente colpite da incidenti stradali, individuate, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, con decreto del Ministero dei Trasporti, e, per quanto attiene alle altre tipologie di strade, con decreto prefettizio;».

2.27

BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d), sostituire il punto 3 con il seguente:

«3) disposizioni in tema di pianificazione della viabilità e disciplina della circolazione tali da incentivare la mobilità ciclistica e pedonale, prevedendo anche la possibilità per i ciclisti, nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, di circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia espressamente prevista con ordinanza e sia adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico, del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi;».

2.28

CANTINI

Al comma 1, lettera d), al punto 3), dopo le parole: «e pedonale», aggiungere le seguenti: «anche attraverso il contenimento e la riduzione delle segnalazioni semaforiche».

2.29

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'introduzione e regolamentazione del controsenso ciclabile, la revisione dell'obbligo dell'uso delle infrastrutture ciclabili, l'impostazione di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione di interesse nazionale a favore della mobilità sostenibile».

2.30

CIOFFI

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche introducendo il controsenso ciclabile».

2.31

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e garantire la continuità della rete di percorrenza ciclabile e pedonale».

2.32

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, escludendo la possibilità di prevedere deroghe al divieto di circolazione veicolare nelle aree pedonali urbane».

2.33

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, assicurando sempre la presenza di marciapiedi nelle strade urbane».

2.34

BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, MASTRANGELI

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 3), inserire il seguente:

«3-bis) la possibilità per i ciclisti, nelle strade o nelle zone all'interno dei centri abitati nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30 km/h, di circolare anche in senso opposto a quello di marcia di tutti gli altri veicoli, qualora tale facoltà sia espressamente prevista con ordinanza e sia adeguatamente segnalata mediante l'aggiunta ai segnali verticali di divieto o di obbligo generico, del pannello integrativo di eccezione per i velocipedi».

2.35

CANTINI

Al comma 1, lettera d), al punto 4), aggiungere, infine, le parole: «anche attraverso i servizi di bici pubbliche e la rete di ciclabilità facilitando gli spostamenti casa lavoro».

2.36

COTTI

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare prevedendo misure più favorevoli al trasporto di biciclette a bordo dei mezzi pubblici».

2.37

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, compreso il car pooling».

2.38

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) l'attivazione di politiche pubbliche, in linea con gli obiettivi della Commissione europea (Orientamenti 2011-2020), volte al rinnovo del parco veicolare circolante pubblico e privato con l'obiettivo specifico di ridurre il tasso di incidentalità;».

2.39

DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, CERVellini

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) il rafforzamento delle disposizioni per la salvaguardia della salute della cittadinanza e la sicurezza della circolazione stradale, prevedendo che anche i veicoli che circolano sulle strade extraurbane seconda-

rie, urbane e locali debbano essere a tenuta stagna o comunque con telo di copertura qualora trasportino materiale di scavo e/o materie suscettibili di dispersione».

2.40

DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI

Al comma 1, lettera e), dopo il punto 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) criteri atti all'aggiornamento della segnaletica stradale per garantire la guida in sicurezza dei daltonici, prevedendo, l'utilizzo di segnali muniti di scritte e simboli, in luogo dei colori, atte a essere riconosciute rapidamente e con sicurezza anche da coloro che hanno problemi di discernimento dei colori».

2.41

CERVellini

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) disposizioni che migliorino la sicurezza della circolazione di biciclette, con particolare riferimento ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici, nonché dei ciclomotori e motoveicoli, avendo riguardo alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di sicurezza attiva e passiva proprie dei quadricicli leggeri e di quelli pesanti».

2.42

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d), numero 5), sopprimere le seguenti parole: «di età inferiore agli anni quattordici».

2.43

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1), lettera, d), numero 5), dopo le parole: «con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore agli anni quattordici», aggiungere le seguenti: «anche prevedendo già nell'ambito della scuola primaria e se-

condaria di primo grado attività formative finalizzate alla conoscenza basilare delle regole stradali».

2.44

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), al punto 5), dopo le parole: «ciclisti di età inferiore agli anni quattordici», inserire le seguenti: «e superiori a anni sessantacinque».

2.45

SERAFINI

Al comma 1, lettera d), al numero 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, stabilendo le ore nelle quali, durante la marcia nei centri abitati, il conducente di velocipede ha l'obbligo di tenere accesa la luce anteriore e la luce posteriore del proprio mezzo, e stabilendo che i dispositivi catadiottrici devono essere comunque funzionanti;».

2.46

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) revisione della progettazione degli attraversamenti pedonali sia dal numero di vista sanzionatorio per il mancato rispetto della precedenza, sia dal punto di vista tecnico, per garantire il rallentamento dei mezzi;».

2.47

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d), numero 6), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «tre anni»;*
 - b) *aggiungere, infine, le seguenti parole: «, assicurando i necessari controlli».*
-

2.48

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), numero 6), dopo la parola: «anni», aggiungere le seguenti: «nonché di prevedere stalli di sosta riservati alla ricarica dei veicoli elettrici».

2.49

SERAFINI

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) la possibilità in capo alla polizia municipale di rimuovere, tempestivamente, su richiesta della parte lesa, il veicolo che facendo ingresso da strada pubblica si introduca senza averne diritto in una proprietà privata impedendo, a chi ne ha il diritto, l'utilizzo del proprio parcheggio o di accedere con il proprio veicolo alla pubblica via, le sanzioni amministrative, nel minimo e nel massimo, da applicare al reo, e l'indennizzo spettante alla parte lesa a carico del reo, nonché le modalità di pagamento della sanzione e dell'indennizzo».

2.50

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) la definizione di misure specifiche per riservare, in ambito urbano, stalli di sosta per i veicoli elettrici;».

2.51

CANTINI

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) l'obbligo di prevedere il divieto di sosta dei veicoli negli spazi riservati alla sosta per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica».

2.52

CANTINI

Al comma 1, lettera d), al punto 7), dopo le parole: «la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità», *aggiungere le seguenti:* «favorendo la diffusione delle Zone 30, quale modalità di riferimento per l'organizzazione della viabilità nell'ambito dei centri storici, e delle Zone 20 nei contesti urbani di particolare pregio o di particolare delicatezza per la presenza di utenti vulnerabili, aumentandone in questi contesti la condivisione degli spazi, prevedendo ed incentivando la coesistenza tra pedoni e ciclisti».

2.53

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d), numero 7), dopo le parole: «la coesistenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità», *aggiungere le seguenti:* «favorendo la diffusione delle Zone 30, quale modalità di riferimento per l'organizzazione della viabilità nell'ambito dei centri storici, e delle Zone 20 nei contesti urbani di particolare pregio o di particolare delicatezza per la presenza di utenti vulnerabili».

2.54

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), numero 7), sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli alle corsie riservate ai mezzi pubblici».

2.55

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), numero 7), dopo la parola: «favoriscano», *aggiungere le seguenti:* «l'adozione di misure volte a garantire una maggiore sicurezza degli utenti vulnerabili al momento dell'attraversamento pedonale e».

2.56

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d), numero 7), dopo le parole: «disposizioni che favoriscano», inserire le seguenti: «, ove possibile».

2.57

CANTINI

Al comma 1, lettera d), numero 7), dopo le parole: «,prevedendo altresì disposizioni che favoriscano l'accesso delle biciclette», aggiungere, le seguenti: «e lasciando la possibilità per i Comuni di prevedere altresì disposizioni che favoriscano l'accesso».

2.58

COTTI

Al comma 1, lettera d), numero 7), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole: «, dei ciclomotori e dei motocicli»;*
 - b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove le medesime corsie siano prive di ulteriore spazio a destra e ove non vi siano corsie ciclabili».*
-

2.59

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d), numero 7), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere le seguenti parole: «, dei ciclomotori e dei motocicli»;*
 - b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove tale misura non rechi intralcio o pericolo».*
-

2.60

FILIPPI

Al comma 1, lettera d), numero 7), sopprimere le seguenti parole: «, dei ciclomotori e dei motocicli».

2.61

CANTINI

Al comma 1, lettera d), numero 7), sopprimere le seguenti parole: «, dei ciclomotori e dei motocicli».

2.62

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera d), numero 7), eliminare le parole: «, dei ciclomotori e dei motocicli».

2.63

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera d), punto 7), sopprimere le parole: «, dei ciclomotori e dei motocicli».

2.64

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera d), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove tali misure non rechino intralcio o pericolo».

2.65

CANTINI

Al comma 1, lettera d), numero 7), aggiungere, in fine le seguenti parole: «lasciando la possibilità per i Comuni di prevedere zone di contro-senso ciclabile, ai fini della diffusione della mobilità ciclistica».

2.66

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantendo le condizioni per un razionale approvvigionamento delle merci al fine di assicurare la vitalità del tessuto economico e sociale dei centri storici».

2.67

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), al numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Detta disciplina dovrà privilegiare l'estensione e la continuità di aree di moderazione del traffico denominate "Zone 30", caratterizzate dalla riduzione semaforica e condivisione della sede stradale».

2.68

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

«7-bis) Una disciplina dei sistemi e delle modalità di distribuzione delle merci alla rete commerciale dei centri storici, finalizzata a realizzare tanto gli obiettivi di maggiore sostenibilità ambientale e tutela dell'utenza vulnerabile, quanto quelli riconducibili alla valorizzazione del commercio in ambito urbano quale elemento di vitalità non solo economica ma anche sociale».

2.69

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera d), al numero 8), dopo le parole: «della bicicletta», aggiungere le seguenti: «, del monopattino sportivo equiparandolo alla bicicletta».

2.70

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d), numero 8), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «identificazione delle biciclette», inserire le seguenti: «con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;*

b) *dopo le parole: «l'annotazione», inserire le seguenti: «, gratuita in occasione della prima richiesta.».*

2.71

I RELATORI

Al comma 1, lettera d), n. 8), dopo le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», aggiungere le seguenti: «, facendo fronte ai suddetti adempimenti nei limiti delle risorse disponibili assegnate a legislazione vigente al citato Dipartimento per la gestione del sistema informativo».

2.72

SONEGO

Al comma 1, lettera d), numero 8), dopo le parole: «infrastrutture e trasporti», aggiungere le seguenti: «. Per la medesima finalità e la medesima annotazione è inoltre consentito dotare la bicicletta di un dispositivo elettronico che identifichi il veicolo e ne consenta la localizzazione georeferenziata.».

2.73

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 8), inserire il seguente:

«8-bis) la revisione dei requisiti tecnici per l'istallazione di una fermata degli autoveicoli in servizio pubblico per trasporto di persone su strade extraurbane in zone montane prevedendo la riduzione degli spazi richiesti per l'istallazione della fermata;».

2.74

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) la facoltà di prevedere una segnaletica orizzontale con la stampa del simbolo del trattore sulle piste ciclabili nei comuni montani, il cui utilizzo è permesso anche ai mezzi agricoli;».

2.75

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera d), numero 10), sopprimere le parole da: «, nonché disciplina», fino alla fine del numero.

2.76

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 10), inserire il seguente:

«10-bis) disposizioni in tema di definizione e classificazione dei quadricicli *all-terrain vehicle quad* dotati di cingoli di gomma, al fine consentire l'utilizzo per il servizio di soccorso alpino su strade innevate;».

2.77

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero: «11)».

2.78

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d), numero 11), sopprimere le parole da: «consentendo l'accesso», fino a: «maggioirenni».

2.79

Stefano ESPOSITO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d), numera 11), sostituire le parole da: «consentendo l'accesso», fino a: «maggioirenni», con le seguenti: «ivi compresa la definizione delle caratteristiche della sede stradale, del veicolo e dei requisiti di formazione alla guida che possono consentire l'accesso di motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici».

2.80

Stefano ESPOSITO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d), numero 11), sostituire le parole: «se guidati da conducenti maggioirenni», con le seguenti: «se guidati da conducenti in possesso della patente di categoria A2».

2.81

CERVellini

Al comma 1, lettera d), numero 11), aggiungere infine le parole: «, nonché, ai fini di un migliore controllo, la previsione dell'obbligo di applicare sui motocicli stessi un apposito contrassegno identificativo se guidati da minorenni;».

2.82

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 11), aggiungere il seguente:

«11-bis) l'adozione di misure atte ad orientare e, in determinate condizioni, vincolare lo svolgimento del traffico pesante sulle strade principali extraurbane e sulle autostrade».

2.83

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 12) con il seguente:

«12. introdurre specifiche misure tecniche anche relative alle targhe dei veicoli e a nuovi strumenti informatici, finalizzate a facilitare l'identificazione certa dei veicoli per contrastare il fenomeno dell'abusivismo nei servizi di trasporto e tutelare la sicurezza della circolazione;».

2.84

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 1), lettera d), numero 12), sostituire la parola: «servizio», con la seguente: «modalità».***2.85**

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 1), lettera d), numero 12), dopo le parole: «non remunerato», aggiungere le seguenti: «e di natura non professionale».***2.86**

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1), lettera d), numero 12), dopo le parole: «veicoli privati», aggiungere le seguenti: «e sulla compartecipazione ai costi di carburante, pedaggi e servizio di intermediazione.».

2.87

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1), lettera d), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) introduzione di una definizione normativa di *car sharing*, inteso come servizio integrato nel sistema del trasporto pubblico e basato sull'uso di veicoli resi disponibili, senza conducente, da operatori autorizzati dall'Ente locale competente;».

2.88

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 12) aggiungere il seguente:

«12-bis) individuazione, tra gli enti pubblici dotati di autonomia finanziaria e già preposti al settore automobilistico e della mobilità, di un organismo con funzione di programmazione, coordinamento e verifica dello stato di attuazione delle iniziative inerenti alla mobilità sostenibile e della sicurezza stradale sul territorio nazionale».

2.89

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) l'individuazione a livello nazionale di misure destinate a disciplinare la mobilità urbana delle merci, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale e sociale anche attraverso misure atte a favorire l'aggiornamento del parco veicoli dedicato, integrando la mobilità urbana delle merci con le altre modalità di trasporto, pubbliche e private, che siano omogenee e non creino difficoltà di interpretazione o adeguamento tra le diverse realtà urbane.».

2.90

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, alla lettera d), dopo il punto «12)», aggiungere il seguente:

«12-bis) misure volte a favorire l'informazione, l'educazione e la conoscenza dei possibili rischi di una condotta di guida pericolosa, in parti-

colare se dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. Tali attività formative e informative, indirizzate prevalentemente agli studenti delle scuole di qualsiasi ordine e grado nonché a coloro che sono stati soggetti a misure cautelari per violazioni del Codice della Strada, possono prevedere, previa specifica regolamentazione, la diffusione, anche mediante la televisione e il *web*, di video e immagini di forte impatto emotivo, nonché la realizzazione di simulazioni di incidenti che dimostrino le possibili conseguenze derivanti da una condotta di guida pericolosa;».

2.91

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) misure volte a favorire il diritto alla mobilità dei disabili e degli anziani non deambulanti nonché al riordino e alla semplificazione della normativa in tema di carrozzine elettriche o *scooter* per disabili».

2.92

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera d), dopo il punto 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) riordino della normativa concernente le discipline che utilizzano tavole, pattini ed acceleratori. In particolare rivedere i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 190 del Codice della Strada in modo tale da individuare specifiche strade in cui è ammessa la loro circolazione, attraverso la previsione di una apposita autorizzazione che ne consenta il transito nonché attraverso l'adempimento di specifici obblighi a carico di chi pratica discipline mediante l'utilizzo di tavole, pattini od altri acceleratori a tutela della sicurezza stradale;».

2.93

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione e disciplina di corsi di guida sicura avanzata, anche con riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di ido-

neità delle attrezzature, nonché individuazione delle violazioni previste dal codice della strada per le quali la frequenza dei suddetti corsi permette il recupero fino ad un massimo di cinque punti».

2.94

ARACRI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) aggiornamento e ammodernamento delle disposizioni concernenti la progettazione dello spazio stradale e della segnaletica, in particolare prevedendo:

1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, nonché la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzato in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada;

2) disposizioni miranti alla limitazione della presenza ai bordi della carreggiata di ostacoli fissi artificiali, quali i supporti della segnaletica commerciale e stradale e delle barriere di sicurezza, al fine di ridurre le condizioni di pericolo per ciclomotori e motoveicoli;

3) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale, linee di indirizzo destinate agli enti proprietari delle strade, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani che migliorino la sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, dei pedoni e, in generale, dell'utenza vulnerabile;

4) criteri atti alla riduzione dell'uso della segnaletica stradale e all'aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e di organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza».

2.95

CIOFFI

Al comma 1, lettera e), alinea, sopprimere le seguenti parole: «e ammodernamento».

2.96

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dello spazio stradale e della segnaletica», inserire le seguenti: «con esclusione delle strade di tipo A.».

2.97

ORRÙ, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire la parola: «pubblicità», con le seguenti: «la predeterminazione e le modalità di assegnazione degli spazi pubblicitari».

2.98

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche mediante la previsione, limitatamente alla pubblicità, di possibili forme di predeterminazione degli spazi stradali utilizzabili e loro assegnazione mediante procedura competitiva, a cura dell'ente proprietario o gestore della strada».

2.99

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al rafforzamento dei controlli e delle sanzioni».

2.100

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) l'introduzione del divieto di pubblicità in prossimità delle rotatorie;».

2.101

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, ZIN

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «barriere di sicurezza», inserire le seguenti: «prevedendo in particolare l'eliminazione della pericolosità delle barriere metalliche.».

2.102

CROSIO

Al comma 1, lettera e), punto 2, dopo le parole: «barriere di sicurezza», inserire le seguenti: «o comunque prevedendo la manutenzione e l'ammodernamento delle stesse.».

2.103

VACCARI

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché prevedendo una normativa transitoria relativa alla riduzione della presenza ai bordi della carreggiata di alberature;».

2.104

CROSIO

Al comma 1, lettera e), punto 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e mitigare gli effetti d'urto dei motociclisti.».

2.105

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) disposizioni che definiscono le modalità di accorpamento della segnaletica stradale sui marciapiedi, al fine di ridurre l'intralcio per i pedoni e favorire la visibilità per gli utenti della strada;».

2.106

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera e), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche prevedendo il ricorso alla segnaletica orizzontale complementare».

2.107

CANTINI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di definire una segnaletica di direzione da utilizzare per i percorsi ciclabili urbani ed extraurbani per valorizzare il territorio e promuovere la mobilità ciclistica e il turismo sostenibile;».

2.108

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis. istituzione di una rete ciclabile estesa su tutto il territorio nazionale, il cui sviluppo tenga conto dell'esigenza di collegamento degli assi ciclabili di valenza nazionale, regionale e locale e di unificazione della nomenclatura e segnaletica;».

2.109

VACCARI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) l'esclusione di piste forestali, sentieri, mulattiere e tratturi dai tipi di strada di tipo F e dal decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792».

2.110

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), al numero 4), dopo le parole: «dell'uso», inserire le seguenti: «e unificazione».

2.111

I RELATORI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) garanzia della realizzazione degli interventi elencati ai numeri precedenti da parte degli enti proprietari e gestori delle strade subordinate alla verifica della loro compatibilità economica e della loro sostenibilità in un quadro di invarianza finanziaria dei rispettivi bilanci;».

2.112

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera e), aggiungere il seguente punto:

«4-bis) riassetto e revisione della disciplina concernente gli accessi e le diramazioni nonché gli obblighi e le formalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni al fine di semplificare le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo contenute agli articoli 22 e 27 del Codice della Strada, nonché le norme di attuazione ad essi collegate, prevedendo la possibilità, per traverse esterne, di esenzione del pagamento del canone per il privato richiedente l'autorizzazione e concessione;».

2.113

Stefano ESPOSITO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) disposizioni miranti a imporre agli enti gestori e ai concessionari il rafforzamento della segnaletica finalizzata al corretto utilizzo dei raccordi di immissione alle autostrade e alle strade principali a due più corsie per senso di marcia, secondo criteri omogenei e uniformi facilmente individuabili dall'utenza».

2.114

ORRÙ, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) il completamento del Catasto delle strade di cui all'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e la sua accessibilità all'utenza».

2.115

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis. istituzione con sistemi informatici del Catasto e dell'Archivio nazionale delle strade consultabili dagli utenti e gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati rilevati dagli enti proprietari delle strade;».

2.116

CIOFFI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis) criteri atti a contenere e ridurre il ricorso alle segnalazioni semaforiche;».

2.117

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) semplificazione e armonizzazione della segnaletica relativa alle apparecchiature destinate al controllo del rispetto dei limiti di velocità, assicurando che, in prossimità delle medesime apparecchiature, sia visibile, in modo chiaro e inequivocabile, il limite di velocità prescritto;».

2.118

ORRÙ, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis) l'impulso alla diffusione, in particolare sulla rete stradale principale e autostradale, di pannelli a messaggio variabile aventi funzione di segnaletica prescrittiva a tutti gli effetti verso l'utenza».

2.119

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) revisione della modalità di utilizzo dei proventi dei parcheggi a pagamento, prevedendo che i medesimi proventi non possano essere destinati alla installazione e alla costruzione di nuovi parcheggi in superficie;».

2.120

FILIPPI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «Riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale», aggiungere le seguenti: «prevedendo apposita figura del responsabile per la sicurezza della tratta, in analogia a quanto previsto per le gallerie. Tale figura dispone di poteri di spesa autonomi e risorse adeguate finalizzate al mantenimento degli standard di sicurezza. Il responsabile per la sicurezza della tratta procede inoltre ad individuare i punti singolari ad alta incidentalità ed a porre in essere azioni di miglioramento. Inoltre, per i tratti significativi omogenei per rischiosità

in relazione alla tipologia di infrastruttura, pone in essere gli opportuni interventi di miglioramento».

2.121

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «strumento di programmazione» fino a: «livello di governo,» con le seguenti: «strumento di pianificazione, programmazione e controllo per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, che garantisca forme di partecipazione dei cittadini e che sia facilmente consultabile e reperibile,».

2.122

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti inadempienti, » inserire le seguenti: «sia con riferimento alla mancata adozione degli strumenti di pianificazione che per l'adozione di interventi difformi da quanto contenuto nei medesimi strumenti,».

2.123

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

«f-bis) definizione di obiettivi quantizzanti sullo sviluppo della composizione modale;

f-ter) estensione dell'applicazione della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

f-quater) previsione, per le amministrazioni provinciali e metropolitane, dell'obbligo di adozione di un piano di sicurezza stradale;

f-quinquies) istituzione di un Dipartimento nazionale per la mobilità ciclistica con il compito di promuovere e verificare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo della mobilità ciclistica, di monitorare la gestione delle risorse finanziarie previste ed attivare un coordinamento in ambito comunitario;».

2.124

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) previsione, in analogia a quanto disposto per le gallerie, della figura del responsabile per la sicurezza della tratta, con poteri di spesa autonomi e risorse adeguate finalizzate al mantenimento degli *standard* di sicurezza; previsione, altresì che il responsabile proceda alla individuazione dei punti singolari ad alta incidentalità e dei tratti significativi omogenei per rischiosità in relazione alla tipologia di infrastruttura, ponendo in essere gli opportuni interventi di miglioramento».

2.125

FILIPPI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) previsione della figura del "responsabile per la sicurezza della tratta", in analogia a quanto già previsto per le gallerie, che disponga di *budget* e poteri autonomi di spesa ai fini del mantenimento degli *standard* di sicurezza».

2.126

FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) statuizione di strumenti e metodologie efficaci e sostenibili, senza oneri a carico dello Stato, relativamente ai controlli di legalità e regolarità dell'esercizio, unitamente ad adeguate sanzioni in caso di violazioni, delle attività individuate nel Codice della Strada per le autoscuole, le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e i centri privati di revisione;».

2.127

FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) abilitazione e vigilanza dell'esercizio delle attività, già individuate dal Codice della Strada, di autoscuola, di impresa di consulenza

per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e di centro privato di revisione dei veicoli, senza oneri a carico dello Stato, da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;».

2.128

RANUCCI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) introduzione di misure specifiche volte ad esentare i mezzi di trasporto di linea dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato e a fissare criteri proporzionalità comuni di tariffazione per gli autobus in servizio di noleggio con conducente».

2.129

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera g), dopo le parole: «nonché il potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale,» aggiungere le seguenti: «valorizzando ed implementando le figure incaricate di pubblico servizio e di servizio di pubblica utilità,».

2.130

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «compresi quelli autostradali».

2.131

FILIPPI

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «tenendo conto degli assi viari» sopprimere le seguenti: «compresi quelli autostradali».

2.132

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «tenendo conto degli assi viari», sopprimere le seguenti: «compresi quelli autostradali».

2.133

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «compresi quelli autostradali» con le seguenti: «ad esclusione di quelli autostradali».

2.134

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «compresi» con le seguenti: «ad esclusione di».

2.135

I RELATORI

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «creazione di una banca dati» fino a: «che svolgono compiti di polizia stradale» con le seguenti: «realizzazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali, condivisa da tutti gli organi che svolgono compiti di polizia stradale, in cui confluiscono tanto i dati attualmente già raccolti dalla banca dati esistente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quanto i dati relativi alle sanzioni che non comportano sottrazione di punti dalla patente di guida».

2.136

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «relativa alle infrazioni stradali», inserire le seguenti: «anche integrando quelle già esistenti».

2.137

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da integrare con le banche dati sinistri, testimoni ed infortunati già esistenti;».

2.138

VALENTINI

Al comma 1, lettera g), aggiungere le seguenti parole: «previsione dell'istituzione dell'Albo nazionale dei soccorritori stradali di veicoli, intendendo per attività di soccorso stradale di veicoli l'attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni, e prevedendo che con decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge siano individuati i requisiti, regolamentari e tecnici per l'iscrizione all'Albo».

2.139

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) introduzione di specifiche misure che rafforzino i controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo di indicare i chilometri percorsi dal veicolo in esito dell'avvenuto controllo tecnico anche al fine di contrastare pratiche illegali di manomissione dell'odometro;

2) l'estensione delle revisioni di veicoli con m.c.p.c. superiore alle 3,5 T alle sole imprese in grado di soddisfare gli elevati *standard* qualitativi definiti e certificati dal costruttore del veicolo».

2.140

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «revisione dei veicoli» inserire le seguenti: «, anche attraverso l'obbligo, nell'ambito delle operazioni

di controllo da eseguire, di indicare nelle certificazioni di revisione i chilometri effettivamente percorsi,».

2.141

Stefano ESPOSITO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «revisione dei veicoli», aggiungere le seguenti: «, introducendo l'obbligo di certificare, a ogni revisione periodica, i chilometri percorsi dal veicolo».

2.142

CIOFFI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e di consulenza automobilistica».

2.143

I RELATORI

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «consulenza automobilistica», aggiungere le seguenti: «, da realizzarsi compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente per lo svolgimento di dette attività e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.144

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «consulenza automobilistica» aggiungere le seguenti: «, nonché di specifiche misure che potenzino i controlli sul corretto utilizzo delle reti autostradali da parte dell'utenza, ivi compreso l'accertamento dell'obbligo del pagamento del pedaggio, riconoscendo al soggetto che ne sopporta i costi la possibilità di recuperarli, rivalendosi in parte sulle sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente irrogabili;».

2.145

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e di norme che migliorino le attuali regole sulla revisione straordinaria e sulla sicurezza della circolazione, individuando i soggetti che possano collaborare con la Motorizzazione ai fini della segnalazione e del controllo dei veicoli interessati da eventi dannosi di qualsivoglia natura, anche attraverso eventuali strumenti regolamentari che possano far superare la discrezionalità di giudizio».

2.146

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«*h-bis*) introduzione di misure necessarie alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative anche mediante l'inasprimento delle sanzioni amministrative e delle pene previste dal codice della strada e dal codice penale nei casi previsti, garantendo nel contempo un appropriato coordinamento a livello comunitario, delle forze investigative e di vigilanza, da conseguirsi anche attraverso il rafforzamento degli investimenti per le dotazioni degli strumenti informatici e la condivisione delle banche dati;

h-ter) disposizioni in materia riduzione dei costi della polizza adottando misure volte a garantire, anche mediante la riduzione dei costi della polizza RC auto l'adozione delle opportune iniziative di carattere legislativo, il riconoscimento effettivo in termini di sconti sulle polizze di assicurazione per la responsabilità civile, dei comportamenti virtuosi dei conducenti dei veicoli a motore che non hanno causato sinistri negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica o comunque l'applicazione in loro favore della tariffa media più bassa a livello nazionale rilevata periodicamente dall'IVASS;».

2.147

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) disposizioni volte a rafforzare i poteri ispettivi e sanzionatori dell'IVASS nei confronti dei soggetti vigilati con l'obiettivo di una maggiore garanzia e tutela dei diritti del consumatore, anche individuando ulteriori parametri per la valutazione dell'affidabilità delle compagnie di Assicurazione».

2.148

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) disposizioni in materia riduzione dei costi della polizza adottando misure volte a garantire, anche mediante la riduzione dei costi della polizza RC auto l'adozione delle opportune iniziative di carattere legislativo, il riconoscimento effettivo in termini di sconti sulle polizze di assicurazione per la responsabilità civile, dei comportamenti virtuosi dei conducenti dei veicoli a motore che non hanno causato sinistri negli ultimi cinque anni, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica o comunque l'applicazione in loro favore della tariffa media più bassa a livello nazionale rilevata periodicamente dall'IVASS».

2.149

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) introduzione di misure necessarie alla prevenzione e repressione delle frodi assicurative anche mediante l'inasprimento delle sanzioni amministrative e delle pene previste dal codice della strada e dal codice penale nei casi previsti, garantendo nel contempo un appropriato coordinamento a livello comunitario, delle forze investigative e di vigilanza, da conseguirsi anche attraverso il rafforzamento degli investimenti per le dotazioni degli strumenti informatici e la condivisione delle banche dati».

2.150

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) revisione della disciplina delle sanzioni a carico delle compagnie assicurative che omettono o ritardano di denunciare all'autorità giudiziaria reati in materia assicurativa, concernenti la responsabilità civile autoveicoli terrestri, di cui hanno avuto notizia;».

2.151

PAGNONCELLI

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al fine di contrastare il fenomeno delle frodi assicurative, specifiche misure volte ad istituire presso la Polizia di Stato un nucleo speciale antifrode in materia di incidentistica stradale dotato di strumenti investigativi in grado di vigilare sui sinistri fraudolenti, anche reperendo, attraverso il ricorso alle banche dati esistenti, le informazioni utili per l'attività di *intelligence*;».

2.152

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) affidamento delle revisioni annuali dei veicoli industriali anche ad aziende private, secondo norme e procedure stabilite e controllate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei livelli qualitativi verificati con le aziende costruttrici dei veicoli».

2.153

PEZZOPANE

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h bis*) individuazione delle modalità e dei parametri di riferimento volti all'adeguamento della tariffa per le operazioni svolte dai centri di revisione, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative».

2.154

PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h bis*) individuazione delle modalità e dei parametri di riferimento volti all'adeguamento della tariffa per le operazioni svolte dai centri di revisione, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative».

2.155

SCIBONA, CASTALDI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h bis*) individuazione delle modalità e dei parametri di riferimento volti all'adeguamento della tariffa, delle procedure e della strumentazione tecnica, per le operazioni svolte dai centri di revisione in concessione e dalla motorizzazione civile, sentiti i soggetti interessati;».

2.156

BIGNAMI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) individuazione delle modalità e dei parametri di riferimento volti all'adeguamento della tariffa per le operazioni svolte dai centri di revisione, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative».

2.157

TOMASELLI, FABBRI

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate;».

2.158

ARACRI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) installazione obbligatoria di dispositivi "alcohol interlock" su:

- 1) vetture condotte da guidatori recidivi alla guida in stato di ebbrezza;
- 2) veicoli di categoria M2, M3, N2, N3 in modo da assicurare il rispetto del principio di guida a tasso alcolemico zero per i guidatori professionali;

3) flotte aziendali adibite al trasporto pubblico passeggeri e merci conto terzi».

Eventuali manomissioni o utilizzi impropri di tali dispositivi volti a vanificarne l'efficacia saranno soggetti a specifiche sanzioni.

2.159

FILIPPI

Al comma 1, lettera i), alle parole: «introduzione di disposizioni» premettere le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dai decreti del Ministro dei Trasporti del 10 settembre 1988, n. 418 e del 28 dicembre 1989».

2.160

FILIPPI

Al comma 1, lettera i), sopprimere le seguenti parole: «o private».

2.161

I RELATORI

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «aperte al pubblico transito e alla sosta» aggiungere le seguenti: «, compatibilmente con la disponibilità delle risorse allo scopo destinate dal competente Ministero dell'interno in base alla legislazione vigente».

2.162

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) revisione e armonizzazione delle norme in materia di documenti di controllo relativi ai veicoli e ai complessi veicolari immatricolati sul territorio nazionale e ai medesimi veicoli e complessi immatricolati al-

l'estero, al fine di garantire una maggiore uniformità della documentazione richiesta e di contrastare fenomeni di concorrenza sleale;».

2.163

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) introduzione di specifiche misure volte a prevedere stringenti controlli sulle modalità e le condizioni di trasporto praticate dai vettori esteri, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche dei veicoli utilizzati dai medesimi vettori per il trasporto eccezionale;».

2.164

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «introduzione di disposizioni volte a favorire», inserire le seguenti: «, a carico dell'organo accertatore e attraverso l'utilizzo dei Fondi di cui alla lettera n), numero 11 del presente articolo,».

2.165

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «volte a favorire» aggiungere le seguenti: «l'utilizzo delle tecnologie satellitari per la rilevazione delle infrazioni, nonché».

2.166

FILIPPI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «la diffusione e l'installazione», aggiungere le seguenti: «, anche su strade extraurbane,».

2.167

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «la diffusione e l'installazione», inserire le seguenti: «, anche su strade extraurbane.».

2.168

FILIPPI, RANUCCI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «sistemi telematici» aggiungere le seguenti: «e l'utilizzo delle tecnologie satellitari», e dopo le parole: «oggetto di denuncia di furto» aggiungere le seguenti: «anche utilizzando i sistemi di videosorveglianza con lettura di targa già operativi.».

2.169

SCIBONA

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «al rispetto dei limiti» fino a: «alta incidentalità.».

2.170

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: « aree ad alta incidentalità,» inserire le seguenti: «al rispetto del segnale rosso delle lanterne semaforiche negli incroci regolati, al divieto di sorpasso.».

2.171

FILIPPI

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «la responsabilità del conducente per danneggiamento alla sede stradale.».

2.172

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera l), dopo le parole: «lo stato della revisione» aggiungere le seguenti: «, l'annotazione relativa ad ogni intervento manutentivo sul veicolo».

2.173

FABBRI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «di denuncia di furto», inserire le seguenti: «, evitando l'installazione di altri dispositivi telematici sui veicoli, nel caso in cui questi ultimi siano dotati di un tachigrafo digitale in grado di assicurare la tracciabilità;».

2.174

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo la pubblicazione periodica dei risultati in forma aggregata;».

2.175

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) previsione che, alle attività elencate nella precedente lettera l) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si dia corso senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, per le attività di competenza degli enti proprietari e gestori delle strade, tali soggetti provvedano nei limiti delle risorse e secondo le modalità previste dall'articolo 208, commi 1, secondo periodo, e 4, del codice della strada;».

2.176

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente

«*l-bis*) revisione della disciplina in materia di postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale, prevedendo che i criteri e le modalità per l'installazione in prossimità dei centri abitati siano chiaramente finalizzati alla prevenzione degli abusi e alla tutela della pubblica incolumità e, comunque, prevedendo l'ubicazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità nei soli punti di reale pericolo, tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni di traffico per le quali non è possibile il fermo del veicolo;».

2.177

ARACRI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis*) disciplina della raccolta dati sull'incidentalità stradale, introducendo:

1) l'obbligo per i proprietari e i concessionari di strade, in coordinamento con le Forze dell'Ordine deputate alla rilevazione dei sinistri stradali (polizia Stradale, Carabinieri e Polizie locali), di fornire all'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), entro i primi 60 giorni dell'anno successivo, tutti i dati relativi all'incidentalità stradale dell'anno precedente;

2) sanzioni per le amministrazioni inadempienti, eventualmente anche nella forma di minore erogazione di risorse pubbliche per il settore della mobilità e delle infrastrutture;

3) l'istituzione di un sistema informatico pubblico, ad accesso gratuito per le amministrazioni, che consenta la raccolta e l'invio dei dati in modo omogeneo e su supporto informatico, da finanziare attraverso i proventi derivanti da contravvenzioni al Codice della strada».

2.178

TOMASELLI, FABBRI

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l-bis*) ricognizione e coordinamento della normativa concernente le prove documentali richieste a bordo dei veicoli e dei complessi veicolari immatricolati all'estero anche al fine di uniformarla a quella dell'ordinamento italiano;».

2.179

I RELATORI

Al comma 1, lettera m), dopo lo parola: «introduzione», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.180

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «fruibilità attraverso strumenti telematici dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali», inserire le seguenti: «ivi compreso il contrasto al fenomeno del mancato pagamento autostradale del pedaggio e dell'este-rovestizione.».

2.181

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «medesimi fondi», inserire le seguenti: «ai dati relativi all'obbligo di cui alla lettera n), numero 12),.».

2.182

VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) revisione delle misure previste in tema di gestione dei veicoli fuori uso, prevedendo:

1) l'obbligo per il centro di raccolta dei veicoli fuori uso di dotarsi di un adeguato sistema di pesatura del veicolo;

2) disposizioni che specifichino che la rimozione di catalizzatore, pneumatici, paraurti, cruscotto, serbatoi e vetri e la procedura di messa in sicurezza vengano eseguite dal centro di raccolta con produzione di relativa certificazione che sollevi da ogni responsabilità l'impianto di frantumazione che riceve i rifiuti derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso, in particolare i pacchi carrozzeria e i motori;

3) disposizioni che specifichino che la frantumazione dei rifiuti di pacchi carrozzeria e motori avvenga in impianti dotati delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili);

4) una diminuzione dei giorni del deposito temporaneo dei veicoli fuori uso;

5) l'introduzione di una qualificazione di tutti gli operatori che trattano qualsiasi tipologia di rifiuto attinente ai veicoli fuori uso attraverso un'autorizzazione che preveda l'utilizzo delle BAT (Migliori Tecniche Disponibili);

6) l'implementazione di un sistema di monitoraggio dei rifiuti provenienti dall'attività di autodemolizione diretti agli impianti per la valorizzazione degli stessi, in un'ottica di economia circolare;

7) l'inclusione del *fluff* tra i rifiuti ammessi alla produzione di CSS combustibili;

8) che tutti gli operatori economici della filiera della gestione dei veicoli fuori uso garantiscano il raggiungimento dei *target* di reimpiego, riciclo e recupero attraverso l'introduzione di una metodologia di calcolo e comunicazione dei singoli risultati raggiunti;

9) la possibilità per gli operatori del settore della gestione dei veicoli fuori uso di cedere le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo non soltanto agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione ai sensi della legge n. 122 del 1992 ma anche all'estero, rispettando le specifiche normative vigenti nel Paese di destinazione;

10) che la radiazione per esportazione debba avere come unica finalità la reimmatricolazione del veicolo all'estero per la effettiva circolazione dello stesso sul territorio straniero.

2.183

CERVellini

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire l'attuazione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi da parte degli utenti, anche prevedendo forme di defiscalizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che incidano sul pagamento del premio assicurativo oppure sul pagamento della tassa automobilistica».

2.184

CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) adozione di misure volte a potenziare gli strumenti di monitoraggio dei dati relativi all'incidentalità dell'utenza vulnerabile;».

2.185

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) istituzione di un osservatorio sull'incidentalità dell'utenza vulnerabile;».

2.186

I RELATORI

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:

1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi;

2) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori e degli altri utenti;

3) la previsione di sanzioni amministrative accessorie per casi in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di "omicidio stradale";

4) la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida;

5) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e del regime delle spese;

6) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall'autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie».

2.187

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), alinea, dopo la parola: «proporzionalità», inserire la seguente: «efficacia».

2.188

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: «dell'effettiva pericolosità», con le seguenti: «della pericolosità».

2.189

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: «1-bis) Il divieto assoluto di assunzione di alcool e sostanze stupefacenti prima della guida, e la conseguente eliminazione dei vigenti parametri di tolleranza, per tutte la categorie di conducenti privati e professionali».

2.190

BATTISTA, ORELLANA, PALERMO, ZIN

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis. un adeguamento delle sanzioni amministrative in relazione alla potenza del motore del veicolo sanzionato, mediante l'introduzione di coefficienti di proporzionalità da applicare alla tariffa base dell'infrazione».

2.191

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis. l'introduzione di disposizioni volte ad assicurare il perfezionamento del procedimento sanzionatorio e l'identificazione del conducente, anche in caso di controlli elettronici;».

2.192

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n), al numero 2), dopo le parole: «classi sanzionatorie», aggiungere le seguenti: «inasprendo in particolare le sanzioni per le infrazioni e gli incidenti causati dalla distrazione legata all'utilizzo durante la guida di tecnologie e strumenti di comunicazioni non direttamente collegati alla stessa attività di guida».

2.193

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, lettera n), dopo il punto 2), inserire il seguente:

«2-bis. la possibilità di consentire al conducente di veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade di far uso durante la marcia di apparecchi telefonici ovvero di usare cuffie sonore;».

2.194

CERVellini

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).

2.195

CERVellini

Al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole da: «stradale, la definizione», fino alla fine del numero, con le seguenti: «di veicoli o natanti, la definizione del grado di colpevolezza dell'autore del fatto o della tipologia delle violazioni amministrative in relazione alle quali è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente».

2.196

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera n), al numero 3), sostituire le parole: «eventuali modifiche del codice penale che introducano il», con le seguenti: «l'even-

tuale introduzione nel codice penale del reato» e sostituire le parole: «e dell'inibizione», con le seguenti: «sino all'inibizione».

2.197

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera n), numero 3), dopo le parole: «del grado di colpevolezza dell'autore del fatto», inserire le seguenti: «, dell'eventuale concorso di colpa della vittima o di terzi.».

2.198

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), numero 3), sostituire le parole da: «e dell'inibizione della guida» fino a fine capoverso, con le seguenti: «e il contestuale divieto di ottenere una nuova per un periodo di tempo correlato alla gravità del fatto commesso, con l'obbligo, prima di conseguire una nuova patente, di frequentare un corso di guida sicura. Per i titolari di patente estera il periodo di inibizione alla guida sul territorio nazionale dovrà essere della stessa durata del divieto di cui al periodo precedente».

2.199

PAGNONCELLI

Al comma 1, lettera n), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, la previsione dell'obbligo di frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo».

2.200

ARACRI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) per le tipologie di infrazioni che abbiano provocato incidenti gravi o che si caratterizzino per atteggiamento recidivo nella commissione di infrazioni gravi, la previsione dell'obbligo di frequenza a corsi terapeutico-riabilitativi, inclusivi di una valutazione psicologica dei risultati del percorso formativo».

2.201

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera n), numero 4), dopo la parola: «stupefacenti», inserire le seguenti: «o psicotrope».

2.202

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) la depenalizzazione delle fattispecie di infrazioni e illeciti diverse da quelle individuate nei precedenti punti 3) e 4), collegate alla guida in stato di ebbrezza alcolica e/o alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e la previsione di sanzioni amministrative, commisurate alla gravità del fatto, e aggravate in caso di incidente imputabile allo stato di intossicazione e alterazione del conducente, anche determinando i casi di sospensione, revisione o revoca della patente».

2.203

SONEGO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) l'aggravamento delle sanzioni previste, nelle autostrade e nelle strade a due o più corsie per senso di marcia, nei casi di utilizzo improprio delle corsie stesse per la marcia normale, nonché per le manovre di superamento e di sorpasso».

2.204

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) l'introduzione del divieto assoluto di sorpasso, lungo le autostrade e le strade extraurbane con meno di tre corsie per senso di marcia, per i mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate».

2.205

ZIZZA

Dopo il comma 1 lettera n) capoverso 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) il ritiro definitivo della patente nei casi di guida sotto l'influenza di alcool o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti;».

2.206

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). L'introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per i comportamenti che creano distrazione durante la conduzione del veicolo, con particolare riferimento all'uso di telefoni cellulari e di altre tecnologie non direttamente al servizio della guida».

2.207

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) l'aggravamento delle sanzioni per l'uso scorretto del telefono alla guida, anche prevedendo l'introduzione di adeguate sanzioni accessorie già in occasione della prima violazione;».

2.208

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). L'aggravamento delle sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sino alla sospensione della patente per il mancato utilizzo dei dispositivi di ritenuta per i bambini».

2.209

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) l'aumento delle sanzioni e l'introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di protezione per i bambini;».

2.210

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera n), al numero 6) sopprimere le parole: «, e la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria».

2.211

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera n), numero 6), sopprimere le parole da: «, e la limitazione a casi tassativi» fino alla fine del numero.

2.212

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera n), al numero 6) dopo le parole: «con il pagamento di una sanzione pecuniaria» aggiungere le seguenti: «o con lavori socialmente utili».

2.213

MATTEOLI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) la revisione della disposizione di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del codice della strada, relativa all'obbligo di comunicazione, da parte del proprietario del veicolo, dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, prevedendo che detto obbligo venga meno nel caso in cui il conducente corrisponda al proprietario del veicolo;».

2.214

CERONI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 6), inserire il seguente:

«6-bis) revisione della disciplina della comunicazione obbligatoria dei dati personali e della patente della persona alla guida al momento della violazione ai fini della decurtazione dei punti della patente e della relativa sanzione in caso di omessa dichiarazione, prevedendo in luogo della stessa, la decurtazione automatica dei punti della patente al proprietario del veicolo, se, entro trenta giorni dalla notifica del verbale, non risulti inoltrata all'organo di polizia accertatore alcuna comunicazione in merito».

2.215

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di assicurazione del veicolo per la responsabilità civile, nonché dell'obbligo del pagamento del pedaggio per l'utilizzo di strade e autostrade laddove previsto, intervenendo sia con l'aggravamento delle sanzioni medesime e l'introduzione di nuove sanzioni accessorie, sia utilizzando i sistemi di cui alla lettera l) ai fini dell'individuazione dei veicoli che non ottemperano agli obblighi di cui sopra;».

2.216

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), numero 7), sostituire le parole da: «anche» fino a: «assicurazione», con le seguenti: «e introducendo misure di controllo preventivo sulla sussistenza della copertura assicurativa all'atto della registrazione dei dati di proprietà del veicolo nel pubblico registro automobilistico;».

2.217

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 7) inserire il seguente:

«7-bis) l'introduzione di misure volte a garantire l'applicazione coerente e uniforme a tutti gli utenti della strada delle sanzioni per le infrazioni commesse nel territorio nazionale, anche attraverso la previsione dell'obbligo di immatricolazione, entro un termine adeguato dall'acquisizione della residenza in Italia, del veicolo di cui uno straniero residente abbia la proprietà ovvero di annotare negli archivi della motorizzazione i veicoli esteri di cui tale soggetto abbia la disponibilità per un tempo superiore a trenta giorni, nonché l'applicazione delle medesime misure ai veicoli stranieri utilizzati a titolo di locazione o comodato da cittadini italiani residenti;».

2.218

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) la previsione di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la quantificazione delle spese di accertamento e notificazione poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;».

2.219

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) l'accertamento delle sanzioni per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, in caso di violazioni delle norme che disciplinano il comportamento ai passaggi a livello».

2.220

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il numero 11), con il seguente:*

«11) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, fatte salve le destinazioni d'uso delle somme derivanti dai proventi contravvenzionali di spettanza delle regioni e dei comuni come previste dagli articoli 208 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al fine di assicurare adeguate risorse alla manutenzione delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e prevedendo in particolare che i proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi»;

b) *sostituire il numero 12), con il seguente:*

«12) l'obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, nonché la disciplina dei criteri della rendicontazione e dei meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, prevedendo in particolare, nel caso in cui si verifichi un uso disforme dei proventi delle sanzioni amministrative da parte di regioni e comuni, una riduzione dei trasferimenti dallo Stato equivalente al 90 per cento dei proventi rendicontati nel corso dell'ultimo esercizio finanziario.»

c) *dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«13) un unico sistema di attribuzione dei proventi contravvenzionali prevedendo in particolare che siano assegnati allo Stato quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato nonché

alle regioni e ai comuni quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle regioni e dei comuni».

2.221

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera n), numero 11), sostituire le parole: «in particolare», con le seguenti: «facendo salva, in ogni caso, la destinazione della quota spettante agli enti proprietari delle strade e».

2.222

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), numero 11), dopo le parole: «di spettanza dello Stato», inserire le seguenti: «dedotta una quota a favore di ANAS, da utilizzare per l'innalzamento dei livelli di sicurezza delle strade ed autostrade statali gestite.».

2.223

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), numero 11), sopprimere la parola: «rispettivamente» e, dopo la parola: «strada» aggiungere le seguenti: «, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali da parte degli enti proprietari e gestori delle strade».

2.224

CROSIO

Al comma 1, lettera n), numero 11), sostituire le parole: « del Piano nazionale della sicurezza stradale, nonché ai relativi programmi attuativi» con le seguenti: «di campagne per la promozione della sicurezza stradale nelle scuole statali di primo e di secondo grado con il coinvolgimento dei governi degli enti locali».

2.225

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera n), numero 11), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali o agenti di polizia regionale, provinciale o locale, una quota non inferiore al 60 per cento delle relative entrate sia destinata ad interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture e una quota non inferiore al 30 per cento sia destinata alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria».

2.226

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), numero 11), dopo le parole: «programmi attuativi» aggiungere le seguenti: «e al finanziamento dell'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado prevedendo che sia dovuto anche da parte di regioni, province e comuni quando esse siano destinatarie dei proventi delle sanzioni».

2.227

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 11, inserire il seguente:

«11-bis. La previsione di specifiche misure volte ad impedire che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni siano destinati a finalità diverse dalla manutenzione e messa in sicurezza delle strade, anche attraverso l'introduzione di adeguate sanzioni per i medesimi enti;».

2.228

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera n), numero 12, dopo le parole: «polizia stradale o» inserire le seguenti: «enti gestori o».

2.229

ARACRI

Al comma 1, lettera n), numero 12, dopo le parole: «enti inadempienti» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa la riduzione percentuale dei trasferimenti statali connessi a infrastrutture e sicurezza. La percentuale sarà determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti gli altri Ministeri competenti. Le risorse statali derivanti da tali eventuali mancati trasferimenti dovranno essere redistribuite destinandole ai Comuni che abbiano ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza stradale, in proporzione al numero di abitanti, prevedendo che la funzione di vigilanza sia attribuita all'Autorità dei Trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

2.230

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera n), dopo il numero «12)» aggiungere il seguente:

«12-bis) Revisione della disciplina contenuta all'articolo 219 comma 3-ter del Codice della Strada, stabilendo che il concetto di "accertamento del reato" coincida con il momento in cui l'organo accertatore contesta l'infrazione, dalla quale decorre il computo dei 3 anni del divieto di conseguimento della patente di guida».

2.231

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, lettera n), dopo il numero «12)», aggiungere il seguente:

«12-bis) revisione della disciplina in merito all'allocazione dei proventi delle Sanzioni Amministrative per violazioni al Codice della Strada per la parte di competenza degli enti locali, prevedendo che possano essere utilizzate dall'Ente, con apposito capitolo di spesa, prioritariamente per investimenti».

2.232

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) ridefinizione della disciplina sanzionatoria relativa ai tempi di guida e di riposo nell'autotrasporto, in coerenza con quanto previsto al secondo capoverso dell'articolo 10, comma 3 del Regolamento Comunitario n. 561/2006».

2.233

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 12) aggiungere il seguente:

«12-bis) relativamente ai tempi di guida e di riposo, di cui al Regolamento comunitario n. 561/2006, prevedere la responsabilità delle sanzioni in capo all'effettivo autore materiale delle violazioni nonché i mezzi di prova con cui l'impresa può dimostrare, ove ricorra, la sua estraneità alle violazioni connesse all'autista».

2.234

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) l'individuazione a livello nazionale di misure destinate a disciplinare la mobilità urbana delle merci, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale e sociale anche attraverso misure atte a favorire l'aggiornamento del parco veicoli dedicato, integrando la mobilità urbana delle merci con le altre modalità di trasporto, pubbliche e private, che siano omogenee e non creino difficoltà di interpretazione o adeguamento tra le diverse realtà urbane».

2.235

CERONI

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) revisione della disciplina della notificazione delle violazioni, prevedendo che la stessa debba avvenire inderogabilmente entro sessanta giorni dall'infrazione;».

2.236

ORELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, lettera p), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.237

FILIPPI

Al comma 1, lettera p), numero 1), sopprimere le parole da: «esclusivamente» fino a: «lo trasmette» .

2.238

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera p), numero 1), sopprimere da: «esclusivamente» fino a: «lo trasmette».

2.239

FILIPPI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.240

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.241

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.242

CERVellini

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.243

CIOFFI

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

2.244

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera p), numero 4), dopo la parola: «parenti» inserire le seguenti: «e affini».

2.245

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) revisione dei requisiti anagrafici per l'abilitazione alla guida dei veicoli, fissando il limite per il conseguimento della patente di categoria B al compimento del sedicesimo anno di età ed individuando le relative limitazioni finalizzate a prevenire i rischi di incidenti stradali».

2.246

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera q), dopo la parola: «minorenni» aggiungere le seguenti: «, nonché previsione dell'innalzamento dell'età utile al conseguimento della patente di guida nel caso in cui il conducente minorenni abbia commesso gravi violazioni del codice della strada.».

2.247

FILIPPI

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: «revisione», aggiungere le seguenti: «della formazione dei conducenti, loro aggiornamento, e revisione».

2.248

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «della patente di guida» aggiungere le seguenti: «introducendo criteri minimi di formazione obbligatoria».

2.249

GAMBARO

Al comma 1, alla lettera r), dopo le parole: «patente di guida» aggiungere le seguenti: «e dell'aggiornamento professionale degli istruttori di guida».

2.250

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: «guida» aggiungere le seguenti: «e introduzione di corsi di guida obbligatori per il recupero dei punti della patente, per i conducenti dei servizi pubblici di trasporto di linea e non di linea, nonché per coloro che abbiano conseguito la patente B

da meno di tre anni ai fini della guida di veicoli di maggiore potenza rispetto ai limiti generali previsti alla successiva lettera v)».

2.251

GIOVANARDI, DI GIACOMO

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tale scopo, prevedere le modalità attraverso le quali coloro che frequentano un corso di formazione teorico presso un'autoscuola per il conseguimento della patente di guida, o per la sua estensione di validità, possano richiedere un'autorizzazione provvisoria per ricevere lezioni di guida su veicoli dell'autoscuola con al fianco un istruttore di guida abilitato ed autorizzato, durante la frequentazione del medesimo corso».

2.252

GIOVANARDI, DI GIACOMO

Al comma 1, lettera r), dopo la parola: «circolazione» aggiungere le seguenti: «a tal fine prevedere la possibilità di ricevere lezioni di guida durante la frequentazione del corso teorico ed estendere le esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna anche per i motocicli».

2.253

GIOVANARDI, DI GIACOMO

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tale scopo, prevedere per il conseguimento della patente di guida delle categorie A1, A2, A e B esercitazioni con al fianco un istruttore di guida abilitato ed autorizzato in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna».

2.254

SONEGO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «la sicurezza della circolazione», aggiungere le seguenti: «estendendo l'obbligo delle esercitazioni pratiche anche per i candidati alle patenti delle categorie AM, A1, A2 e

A, in particolare per l'abilitazione dei conducenti minorenni al trasporto di passeggero».

2.255

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera r), aggiungere infine le seguenti parole: «e inserendo l'obbligo per i neopatentati di frequentare un corso di guida sicura avanzata, secondo quanto sperimentato e studiato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del protocollo d'intesa del 22 settembre 2009 in materia di guida sicura avanzata».

2.2.56

SONEGO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis. Sostegno alla diffusione sul territorio nazionale della formazione alla guida sicura, in particolare per i neopatentati e per i conducenti professionali».

2.257

FILIPPI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis. Semplificazione dei requisiti necessari per l'apertura di un'autoscuola aprendo la possibilità a tutti coloro che possiedono i titoli di abilitazione all'insegnamento della teoria e all'istruzione alla guida, nonché due anni di esperienza pratica anche non consecutivi maturati negli ultimi otto anni».

2.258

DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI, CERVellini

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*. Riassetto e riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

1) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

2) modifica dei protocolli sanitari per dotare i medici di nuovi mezzi per la determinazione della capacità di interpretazione corretta della segnaletica stradale, con espresso divieto di eseguire *test* per l'accertamento del daltonismo;

3) adozione di misure normative che, nel rispetto delle condizioni generali di equità, prevengano esclusioni individuali o di gruppo dal mercato del lavoro;

4) protezione e abilitazione delle aree geografiche più disagiate e delle categorie più deboli».

2.259

MATTESINI

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«*r-bis*. Adeguamento della normativa sul rinnovo della patente per le persone in dialisi o trapiantate con assegnazione della certificazione unicamente alla competenza del medico specialista».

2.260

CERVellini

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e previsione, ai fini della sicurezza, che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia durata di tre anni, nel caso in cui abiliti alla guida dei veicoli indicati per la categoria B limitatamente alle macchine depotenziate (come quelle dei neopatentati), con obbligo di cambio automatico, identificate con apposito adesivo che contenga l'obbligo di non superare gli 80 Km orari e il divieto di percorrere

autostrade, tangenziali e strade a scorrimento veloce. E per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote, ai quadricicli leggeri;».

2.261

DI GIACOMO

Al comma 1, lettera s), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e previsione, ai fini della sicurezza, che il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni abbia durata di tre anni, nel caso in cui abiliti alla guida dei veicoli indicati per la categoria AM, limitatamente ai ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri;».

2.262

RAZZI

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, introducendo disposizioni che vincolino il rinnovo della patente per le persone ultra ottantenni all'installazione di meccanismi che limitino la velocità dell'autoveicolo».

2.263

PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, ZIN, BATTISTA, ZELLER

Al comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:

«s-bis) previsione dell'innalzamento del limite di età di 68 anni per il rinnovo della patente D, di cui all'articolo 115 del codice della strada, previo accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, considerato il prolungamento dell'età media, il miglioramento delle condizioni e dello stile della vita ed i supporti tecnologici del settore;».

2.264

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «soggetti con invalidità» con le seguenti: «persone con invalidità».

2.265

FISSORE, ASTORRE, COLLINA, ORRÙ, CARDINALI

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

2.266

DI GIACOMO, CHIAVAROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

2.267

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

2.268

DI GIACOMO, CHIAVAROLI

Al comma 1, sostituire la lettera u), con la seguente:

«u) revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici militari in quiescenza;».

2.269

SONEGO

Al comma 1, lettera u), sopprimere le seguenti parole: «prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza».

2.270

MANDELLI

Al comma 1, lettera u), sopprimere le seguenti parole: «, prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza».

2.271

VILLARI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera u) sostituire le parole: "prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza", con le seguenti: "prevedendo il limite anagrafico di 68 anni e prevedendo l'inclusione del personale che ha cessato di appartenere alle amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

b) dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

"u-bis) previsione che tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 119 possano continuare a svolgere tale attività indipendentemente dalla sussistenza del rapporto di impiego con l'amministrazione d'appartenenza"».

2.272

MALAN

Al comma 1, lettera u), alla fine del periodo, sostituire le parole: «l'esclusione dei medici in quiescenza», con le seguenti: «l'inserimento di specialisti in medicina legale e/o del lavoro».

2.273

FISSORE, ASTORRE, COLLINA, ORRÙ, CARDINALI, RANUCCI

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: «in quiescenza», con le seguenti: «che saranno posti in quiescenza successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento».

2.274

DI GIACOMO, CHIAVAROLI

Al comma 1, alla lettera u) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per coloro i quali esercitano l'attività ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.275

ARACRI

Al comma 1, lettera u), dopo le parole: «medici in quiescenza» aggiungere le seguenti: «e l'individuazione dei professionisti medici curanti, anche di base, quali soggetti responsabili dell'accertamento, con certificato anamnestico, della sussistenza dei requisiti psico-fisici necessari alla conferma della validità della patente di guida, ferma restando la competenza delle commissioni mediche locali».

2.276

SCIBONA

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine le seguenti parole: «e degli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato».

2.277

SCIBONA

Al comma 1, lettera u), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e individuando criteri per la determinazione di una tariffa unica nazionale».

2.278

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) revisione delle disposizioni in materia di requisiti richiesti per la presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività di auto-scuola, con particolare riferimento all'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni, che devono possedere l'insegnante di teoria e l'istruttore di guida abilitati, prevedendo, in sostituzione del requisito dell'esperienza, l'obbligo di frequenza, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, di un tirocinio pratico-professionale della durata di sei mesi;».

2.279

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 1).

2.280

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera v), numero 1), la parola: «sessantacinque», è sostituita dalla seguente: «settanta».

2.281

SONEGO

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

2.282

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 2).

2.283

SONEGO, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, lettera v), al numero 2), dopo le parole: «intervallo di tempo», aggiungere le seguenti: «abbia frequentato un corso di guida sicura.».

2.284

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, lettera v), sopprimere il numero 3).

2.285

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera v), numero 3), sopprimere le parole da: «, fatta salva la possibilità» fino alla fine del numero.

2.286

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, lettera v), numero 3), sostituire le parole: «una commissione medica locale», con le seguenti: «un medico monocratico».

2.287

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera v), inserire la seguente:

«v-bis. Introduzione dell'obbligo di dotazione a bordo dei veicoli dei seguenti sistemi di sicurezza attiva legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea:

- 1) sistema anti-bloccaggio;
 - 2) ripartitore di frenata;
 - 3) sistema di regolazione e controllo della trazione;
 - 4) sistema di controllo della stabilità; nonché individuazione dei veicoli per i quali tale obbligo si prevede e successiva previsione di un divieto di circolazione sul territorio nazionale dei veicoli sprovvisti dei medesimi sistemi;».
-

2.288

CROSIO

Al comma 1, lettera z), dopo la parola: «collezionistico» inserire le seguenti: «e i carri allegorici allestiti per il carnevale o per rievocazioni storiche».

2.289

PIGNEDOLI

Al comma 1, lettera z), dopo le parole: «compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico» aggiungere le seguenti: «ivi incluse le macchine agricole che risultino iscritte ad uno dei registri di cui all'articolo 60 del Codice della strada».

2.290

CERONI

Al comma 1, lettera z), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo l'equiparazione dei veicoli con anzianità da venti a ventinove anni iscritti nei registri ASI ed FMI ai veicoli ultratrentennali, previo aggiornamento obbligatorio del libretto di circolazione».

2.291

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera aa), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo conseguimento di apposita licenza».

2.292

DE POLI

Al comma 1, lettera bb), dopo la parola: «sanzioni» aggiungere le parole: «ivi inclusa la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida».

2.293

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera bb), sostituire le parole: «l'aggravamento» con le seguenti: «il raddoppio».

2.294

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera bb), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alla sosta in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito».

2.295

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera cc), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole: «anche nella condizione di servizio medico,».*

b) *sopprimere le parole: «all'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali e»*

2.296

ORRÙ, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO, CALEO, VACCARI

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: «tariffe autostradali», aggiungere le seguenti: «per le organizzazioni di volontariato in servizio sanitario qualificato»;

2.297

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, comprendendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all'esenzione, sia i veicoli delle Aziende Unità Sanitarie locali, sia i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, sia i veicoli del Corpo forestale della Valle d'Aosta».

2.298

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO,
CALEO

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) regolazione delle specifiche condizioni dei veicoli adibiti al soccorso stradale, anche nella condizione di servizio medico, con particolare riferimento all'esenzione dal pagamento delle tariffe autostradali per le organizzazioni di volontariato in servizio sanitario qualificato e alla possibilità di trasportare i familiari della persona soccorsa».

2.299

CANTINI, FILIPPI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO,
CALEO, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) previsione di una patente di servizio per gli autisti soccorritori debitamente abilitati delle organizzazioni di volontariato, con limitazione alla guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei compiti istituzionali;».

2.300

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

«*cc-bis*) previsione di una patente di servizio per gli autisti soccorritori debitamente abilitati delle organizzazioni di volontariato, con limitazione alla guida dei veicoli adibiti all'espletamento dei compiti istituzionali».

2.301

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) previsione della possibilità che i veicoli di soccorso intestati alla Croce Bianca rientrino tra gli enti con possibilità di rilasciare proprie targhe e patenti speciali di servizio».

2.302

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) previsione per i veicoli adibiti a servizi di soccorso e servizi di protezione civile di innalzamento a 4.000 kg della massa massima autorizzata per i veicoli la cui guida è consentita ai conducenti con patente di categoria B;».

2.303

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«*cc-bis*) previsione per i veicoli adibiti a servizi di soccorso di innalzamento a 4.000 kg della massa massima autorizzata per i veicoli la cui guida è consentita ai conducenti con patente di categoria B;».

2.304

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, sopprimere la lettera dd).

2.305

FILIPPI

Al comma 1, sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale, in presenza di neve e di ghiaccio sulla superficie stradale, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire la circolazione veicolare, attraverso l'obbligo di dotazione dei veicoli, in tali circostanze, di mezzi antidrucciolevoli omologati idonei alla marcia su neve e su ghiaccio».

2.306

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, sostituire la lettera dd), con la seguente:

«dd) introduzione di una disciplina di coordinamento delle prescrizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale, al fine di preservare in presenza di neve o ghiaccio sulla superficie stradale, l'incolumità degli utenti, e di garantire la circolazione veicolare attraverso l'obbligo di dotazione dei veicoli, in tali circostanze, di mezzi antidrucciolevoli o pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio;».

2.307

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: «nel periodo invernale», sino alla fine del capoverso, con le seguenti: «al fine di preservare l'incolumità degli utenti e garantire la circolazione veicolare, in presenza di fenomeni atmosferici di carattere nevoso e con rischio di formazione di ghiaccio sulla superficie stradale, attraverso l'obbligo di dotazione di mezzi antidrucciolevoli o di pneumatici idonei alla marcia su neve e su ghiaccio».

2.308

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, lettera dd), sostituire le parole da: «idonei livelli di circolazione veicolare» con le seguenti: «la necessaria uniformità dell'azione

di regolazione del traffico veicolare, anche attraverso l'individuazione, con riferimento al periodo invernale, di un unico intervallo temporale per tutte le tipologie di strade ricomprese nella stessa Regione».

2.309

FILIPPI

Al comma 1, lettera dd) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo l'introduzione del valore prescrittivo delle informazioni contenute nei pannelli a messaggio variabile».

2.310

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo l'introduzione del valore prescrittivo delle informazioni contenute nei pannelli a messaggio variabile».

2.311

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, lettera dd), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, assicurando sempre le informazioni necessarie agli utenti della strada».

2.312

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire la seguente:

«dd-bis. Regolazione delle condizioni di utilizzo di tutti i dispositivi antislittamento idonei alla marcia su neve e su ghiaccio, compresi i dispositivi supplementari di aderenza legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE)».

2.313

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire la seguente:

«*dd-bis.* eliminazione, fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, del codice della strada dell'obbligo di segnalazione visiva e illuminazione per i veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati e per i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli durante la marcia nei centri abitati».

2.314

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire la seguente:

«*dd-bis.* introduzione dell'obbligo per gli autobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti al di sopra dei 300 metri di altitudine di pneumatici invernali».

2.315

FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera dd), inserire la seguente:

«*dd-bis.* Previsione della possibilità di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada in particolari domeniche in cui le prevedibili condizioni di traffico consentano lo svolgimento dell'attività economica, senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale».

2.316

DI GIACOMO

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

«*dd-bis.* Previsione della possibilità di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci su strada in particolari domeniche in cui le prevedibili condizioni di traffico consentano lo svolgimento dell'attività economica, senza pregiudizio della sicurezza della circolazione stradale».

2.317

SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

«*dd-bis*. Introduzione di ulteriori norme tecniche per l'immatricolazione dei veicoli superiori alle 3,5 tonnellate di modo tale che il loro moto non produca riduzione della visibilità dei veicoli terzi contigui in condizioni atmosferiche avverse».

2.318

SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

«*dd-bis*. Introduzione di ulteriori norme tecniche per l'immatricolazione dei veicoli superiori alle 3.5 tonnellate di modo tale che non producano riduzione della visibilità dei veicoli terzi in condizioni atmosferiche avverse».

2.319

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

«*dd-bis*. Previsione della possibilità di innalzare fino a 44 tonnellate i limiti di massa complessiva a pieno carico dei veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose destinati alla locazione senza conducente in caso di noleggio da parte della pubblica amministrazione».

2.320

FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

«*dd-bis*) L'aggravamento delle sanzioni per l'evasione del pedaggio, sino all'introduzione di misure di sequestro, ed eventualmente di confisca del veicolo con il quale l'evasione è stata consumata, che subordinino la restituzione dello stesso all'estinzione del debito nei confronti del-

l'ente gestore della strada e al pagamento della sanzione pecuniaria comminata».

2.321

MATTEOLI

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) revisione della disciplina della locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo per il conducente di disporre a bordo del veicolo di copia del contratto di locazione o di altro titolo o documento in forza del quale si ha la disponibilità in locazione del veicolo, autenticato dal proprietario o dal locatore mediante sottoscrizione del medesimo;

2) l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 94, comma 4-*bis* del codice della strada dei veicoli adibiti a locazione senza conducente;

3) la possibilità che la locazione senza conducente abbia ad oggetto anche i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove;

4) la possibilità che i veicoli adibiti a locazione senza conducente possano essere utilizzati – purché il locatario sia in possesso della necessaria autorizzazione, licenza o altro titolo previsto da leggi e regolamenti per lo svolgimento – anche per le seguenti attività:

a) servizi di noleggio con conducente e servizio di piazza (*taxi*) per trasporto di persone;

b) servizi di linea per trasporto di persone;

c) servizi di linea per trasporto di cose;

d) locazione senza conducente.

5) l'introduzione di una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati« anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici».

2.322

MARGIOTTA

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) revisione della disciplina della locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo per il conducente di disporre a bordo del veicolo di copia del contratto di locazione o di altro titolo o documento in forza del quale si ha la disponibilità in locazione del veicolo, autenticato dal proprietario o dal locatore mediante sottoscrizione del medesimo;

2) l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 94, comma 4-*bis* del codice della strada dei veicoli adibiti a locazione senza conducente;

3) la possibilità che la locazione senza conducente abbia ad oggetto anche i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove;

4) la possibilità che i veicoli adibiti a locazione senza conducente possano essere utilizzati purché il locatario sia in possesso della necessaria autorizzazione, licenza o altro titolo previsto da leggi e regolamenti per lo svolgimento – anche per le seguenti attività:

a) servizi di noleggio con conducente e servizio di piazza (*taxi*) per trasporto di persone;

b) servizi di linea per trasporto di persone;

c) servizi di linea per trasporto di cose;

d) locazione senza conducente.

5) l'introduzione di una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici».

2.323

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) revisione della disciplina della locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo per il conducente di disporre a bordo del veicolo di copia del contratto di locazione o di altro titolo o documento in forza

del quale si ha la disponibilità in locazione del veicolo, autenticato dal proprietario o dal locatore mediante sottoscrizione del medesimo;

2) l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 94, comma 4-*bis* del codice della strada dei veicoli adibiti a locazione senza conducente;

3) la possibilità che la locazione senza conducente abbia ad oggetto anche i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove;

4) la possibilità che i veicoli adibiti a locazione senza conducente possano essere utilizzati – purché il locatario sia in possesso della necessaria autorizzazione, licenza o altro titolo previsto da leggi e regolamenti per lo svolgimento – anche per le seguenti attività:

a) servizi di noleggio con conducente e servizio di piazza (*taxi*) per trasporto di persone;

b) servizi di linea per trasporto di persone;

c) servizi di linea per trasporto di cose;

d) locazione senza conducente.

5) l'introduzione di una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici».

2.324

MANCUSO, DI GIACOMO

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) revisione della disciplina della locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, in particolare prevedendo:

1) l'obbligo per il conducente di disporre a bordo del veicolo di copia del contratto di locazione o di altro titolo o documento in forza del quale si ha la disponibilità in locazione del veicolo, autenticato dal proprietario o dal locatore mediante sottoscrizione del medesimo;

2) l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 94, comma 4-*bis* del codice della strada dei veicoli adibiti a locazione senza conducente;

3) la possibilità che la locazione senza conducente abbia ad oggetto anche i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 6 tonnellate nonché i veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove;

4) la possibilità che i veicoli adibiti a locazione senza conducente possano essere utilizzati – purché il locatario sia in possesso della neces-

saria autorizzazione, licenza o altro titolo previsto da leggi e regolamenti per lo svolgimento – anche per le seguenti attività:

- a) servizi di noleggio con conducente e servizio di piazza (*taxi*) per trasporto di persone;
- b) servizi di linea per trasporto di persone;
- c) servizi di linea per trasporto di cose;
- d) locazione senza conducente.

5) l'introduzione di una definizione normativa di *vehicle sharing*, inteso come servizio di trasporto basato sull'uso condiviso dei veicoli resi disponibili da operatori appositamente autorizzati, anche attraverso tecnologie dedicate e l'utilizzo di strumenti informatici».

2.325

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera :

«*ee-bis*) revisione delle disposizioni del codice della strada sulla responsabilità dell'impresa di autotrasporto, per le violazioni commesse dai rispettivi conducenti delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada previste dal Regolamento (CE) 561/2006, in modo tale da escluderla per le imprese che dimostrino di effettuare una costante attività formativa ed informativa verso i propri autisti, affinché osservino le disposizioni del predetto Regolamento».

2.326

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*ee-bis*) revisione della normativa del codice della strada che ha impatto diretto sulle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, introducendo norme che consentono, tramite l'osservanza delle regole, a queste ultime di operare nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale».

2.327

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«*ee-bis*) aggiornamento dell'attuale normativa per la revisione periodica dei veicoli, rideterminando i criteri di qualificazione per le officine private autorizzate ad eseguire le revisioni, stabilendo la periodicità e le modalità dei controlli e prevedendo l'estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera di officine private autorizzate, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione, con specifici decreti ministeriali, delle modalità e dei tempi».

2.328

CERVellini

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere, in fine, la seguente:

«*ee-bis*) previsione di un aumento del livello sanzionatorio per la manomissione dei depotenziamenti previsti per legge per determinate categorie di conducenti;».

2.329

Paolo ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) introduzione, tra le dotazioni di sicurezza obbligatorie degli autoveicoli di nuova costruzione, dell'obbligo d'installazione di interfacce universali *bluetooth* per l'uso di apparecchi telefonici in modalità vivavoce, durante la guida, che consentano altresì la dettatura di SMS e numeri telefonici».

2.330

Paolo ROMANI

Al comma 1, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) revisione dell'attuale normativa relativa all'uso di apparecchi telefonici durante la guida, con particolare riferimento alle modalità di composizione di SMS e di numeri telefonici».

2.331

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«*ee-bis*) revisione dell'attuale normativa relativa alla sosta delle auto-caravan, di cui all'articolo 185, comma, 2, del codice della strada, al fine di prevedere nel novero dei deflussi tollerati, in caso di sosta, dove consentita, sulla sede stradale, oltre a quelli del propulsore meccanico già previsti, anche quelli derivanti dal funzionamento dell'impianto interno per la conservazione degli alimenti e dell'impianto di riscaldamento».

2.332

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«*ee-bis*) revisione dell'attuale normativa prevedendo di consentire il trasporto di animali vivi su rimorchi che siano classificati genericamente per trasporti di cose e non per uso specifico, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008».

2.333

SCIBONA

Al comma 1, dopo la lettera ee), aggiungere, in fine, la seguente:

«*ee-bis*) prevedere la possibilità di munire gli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di cose, la cui guida è attualmente consentita a conducenti con patente di categoria B, di cronotachigrafo;».

2.334

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«*ee-bis*) revisione dell'attuale normativa prevedendo un innalzamento del limite di massa complessiva a pieno carico per le macchine agricole su ruote fino a 30 tonnellate e di quello per asse fino a 10 tonnellate;»

2.335

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«*ee-bis*) revisione dell'attuale normativa prevedendo l'ammissibilità di zavoratura con liquido dei pneumatici delle macchine agricole;».

2.336

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 1, dopo la lettera ee), inserire la seguente:

«*ee-bis*) revisione dell'attuale normativa prevedendo l'innalzamento del limite di velocità per le macchine agricole a 50 km/h;».

2.337

SCIBONA, CIOFFI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «autorizzato ad adottare,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

2.338

DI GIACOMO

Al comma 2), sopprimere la lettera a).

2.339

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all'articolo 10 del codice della strada prevedendo, nelle ipotesi previste al comma 2, lettera b) del medesimo articolo 10, la necessità che il carico sia composto da almeno un unico pezzo indivisibile;».

2.340

RANUCCI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «del codice della strada», aggiungere le seguenti: «prevedendo che il carico sia composto da almeno un unico pezzo indivisibile».

2.341

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della tutela della sicurezza stradale e delle idonee condizioni di circolazione, nonché della salvaguardia dell'infrastruttura viaria e dei manufatti, tenendo sempre conto dell'eccezionalità rispetto alle normali con-

dizioni di trasporto e fermo restando il rilascio di opportuna autorizzazione in materia da parte degli enti competenti;».

2.342

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ridefinizione della disciplina concernente i veicoli eccezionali e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle "Linee guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada", nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità delle strutture;».

2.343

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis. Estensione ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate della disciplina delle revisioni periodiche ad opera delle officine private autorizzate, demandando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione con proprio decreto delle modalità e dei tempi, nonché gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari;».

2.344

OPELLANA, ZELLER, PALERMO, ZIN, DE PIETRO, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «disciplina» aggiungere le seguenti: «anche in coerenza con i regolamenti e le direttive europee in materia»;

b) sostituire le parole: «dei carrelli elevatori», con le seguenti: «di attrezzature per elevazioni».

2.345

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disciplina della sagome limite e della massa limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto, di cui agli articoli 61 e 62 del codice della strada;».

2.346

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto della tutela della sicurezza stradale e delle idonee condizioni di circolazione, nonché della salvaguardia dell'infrastruttura viaria e dei manufatti, tenendo sempre conto dell'eccezionalità rispetto alle normali condizioni di trasporto e fermo restando il rilascio di opportuna autorizzazione in materia da parte degli enti competenti nel caso di eccedenze rispetto alle condizioni ordinarie;».

2.347

RANUCCI

Al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «anche consentendo l'installazione a sbalzo dei carrelli elevatori;» *inserire le seguenti:* «in particolare per il trasporto persone, incrementando la massa massima ammessa dei veicoli, nel rispetto dell'attuale massa ammessa gravante sull'asse più carico, al fine di permettere l'adozione delle nuove tecnologie senza gravare sulla capacità del veicolo;».

2.348

FABBRI, TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis. ridefinizione della disciplina concernente i veicoli e i trasporti in condizione di eccezionalità e il relativo regime autorizzatorio in base alle Linee Guida europee sulla miglior prassi per i trasporti eccezionali su strada, nel rispetto della sicurezza delle strade e dell'integrità

delle strutture, al fine di superare i limiti attualmente previsti in materia di sagoma e massa;».

2.349

TOMASELLI, FABBRI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis.* ampliamento del rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli e trasporti eccezionali, nonché riconoscimento della richiesta autorizzatoria anche alle società cooperative a proprietà divisa o ai consorzi nel caso in cui i mezzi utilizzati per il trasporto siano nella disponibilità dei soci della cooperativa o dei singoli consorziati;».

2.350

CARDINALI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO, CALEO, VACCARI

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis)* previsioni specifiche della massa limite delle ambulanze e dei mezzi adibiti ad attività di protezione civile».

2.351

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis)* previsioni specifiche della massa limite delle ambulanze e dei mezzi adibiti ad attività di protezione civile».

2.352

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

1. *dopo le parole:* «oltre che di assicurare» *sostituire le parole:* «l'uniformità» *con le seguenti:* «la progressiva uniformità»;

2. *sopprimere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di tenere conto di criteri di parità tra i sessi».*

2.353

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) definizione delle modalità ottimali di progettazione, apposizione e manutenzione, nonché verifica censuaria periodica della segnaletica;».

2.354

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) disciplina della pubblicità sui veicoli, di cui all'articolo 23 del codice della strada, con particolare riferimento alla pubblicità non luminosa per conto terzi, al fine di prevedere che essa sia consentita anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e nel senso di limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari».

2.355

D'ADDA

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*. Disciplina delle qualifiche tecniche per installazione, posizionamento e manutenzione di carri-gru, apparecchi mobili da sollevamento e gru per l'edilizia;».

2.356

SONEGO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «i consumi energetici» aggiungere le seguenti: «nonché disciplina del loro funzionamento di modo tale da adeguare la cadenza temporale della loro azione ad una maggiore e preventiva capacità di reazione dell'utente della strada con la finalità della sicurezza;».

2.357

CROSIO

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «veicoli» inserire le seguenti: «e motoveicoli».

2.358

BENCINI, Maurizio ROMANI, PEPE, BOCCHINO, ORELLANA, MASTRANGELI, CUOMO, CERVELLINI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) caratteristiche costruttive, di equipaggiamento dei veicoli, di cui all'articolo 72 del codice della strada, al fine di prevedere l'obbligo, per i veicoli destinati al trasporto di persone, di un apposito sistema di rilevamento delle persone fisiche e/o altri esseri viventi e di un connesso dispositivo acustico di allarme finalizzato a garantire che, oltre ai bambini, anche le persone affette da disabilità, o comunque ogni essere vivente, possano essere sottratte ai pericoli derivanti da eventuali disattenzioni».

2.359

CERVELLINI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) introduzione di disposizioni volte a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata di veicoli, al fine di adeguarli alle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri;».

2.360

BENCINI, Maurizio ROMANI, PEPE, BOCCHINO, ORELLANA, MASTRANGELI, CUOMO, CERVELLINI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) revisione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione al fine della dotazione a bordo dei veicoli di cui all'articolo 172, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di sistemi di ritenuta per bambini dotati del dispositivo acustico di allarme "anti-abbandono", ferma restando la conclusione della procedura di omologazione secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni o alle equivalenti direttive europee».

2.361

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ROMANO, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) modifica del limite di massa complessiva dei veicoli adibiti alla locazione senza conducente, di cui all'articolo 84 del codice della strada, al fine di consentire agli enti pubblici di ricorrere al noleggio di mezzi da adibire a servizi specifici;».

2.362

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«*g*) classificazione, impiego, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli e dei rimorchi, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, e disciplina in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino nonché di circolazione su strada, di cui agli articoli 57 e 58 e da 104 a 114 del codice della strada, a fini di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, con particolare riguardo al coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con quanto previsto dalla disciplina europea in materia di macchine;».

2.363

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ORELLANA

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e operatrici» aggiungere le seguenti: «e all'utilizzo saltuario dell'autocarro a scopi non rientranti nell'attività professionale».

2.364

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo la possibilità per i motoveicoli di trainare i rimorchi limitatamente alla categoria 01».

2.365

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «immatricolazione» aggiungere le seguenti: «reimmatricolazione, con possibilità di personalizzazione delle targhe automobilistiche».

2.366

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «e delle disposizioni relative alla classificazione dei veicoli storici, anche uniformandola alle norme dell'Unione Europea, assicurando a tal fine l'individuazione di criteri oggettivi e predeterminati, con introduzione di una lista chiusa per i suddetti veicoli ai fini del rilascio della certificazione di storicità, senza obbligo di preventiva iscrizione ad associazioni o altri registri e con previsione della possibilità di rilascio della targa originale sulla base delle risultanze del pubblico registro automobilistico».

2.367

MARIN, AMIDEI, BERTACCO, ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, in riferimento alla stessa, ai fini del riconoscimento nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico non solo quelli di cui risulti l'iscrizione nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, ma anche di Aci Storico e di tutte le case costruttrici che vorranno dotarsi di proprio registro; gli enti e case costruttrici dovranno poi procedere alla verifica puntuale di ogni mezzo utilizzando strutture idonee e personale specializzato e ad alta professionalità».

2.368

FILIPPI

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e procedure di produzione, distribuzione e personalizzazione delle targhe automobilistiche».

2.369

MARIN, AMIDEI, BERTACCO, ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) previsione di misure di premialità fiscale per i veicoli e motoveicoli, a decorrere dal compimento del ventesimo anno dalla loro costruzione, purché risulti la loro iscrizione nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, Aci Storico e delle case costruttrici che vorranno dotarsi di proprio registro; a tal uopo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un elenco apposito con individuazione per marca e modello dei mezzi predisposto da un Comitato composto da rappresentanti delle case costruttrici e dagli enti più rappresentativi del settore;».

2.370

CROSIO

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «in occasione di» inserire le seguenti: «allenamenti e».

2.371

FABBRI, TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis.* semplificazione delle procedure per il calcolo dell'indennizzo da usura, estendendo a tutti i tipi di autorizzazione e a tutti i tipi di strada la modalità convenzionale».

2.372

FILIPPI

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«*l-bis.* compiti amministrativi di Polizia, individuando, per determinati adempimenti sostanzialmente estranei alla prevenzione dei reati e delle violazioni e al controllo della circolazione e del territorio, senza oneri a carico dello Stato e con opportuna formazione, figure ausiliarie di Pubblica Sicurezza tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241 già presenti nel decreto legislativo n. 285 del 1992».

2.0.1

PAGNONCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi strutturali e modifiche fiscali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un'unica forma *una tantum* al momento dell'acquisto dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. L'articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è soppresso.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

''1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il conducente di cui al comma 1, ha l'obbligo di munirsi di ulteriori lenti sostitutive, all'interno del veicolo''.

6. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, dopo le parole: "della loro costruzione" sono aggiunte le seguenti: "L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo".

2) Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale determinazione è aggiornata annualmente".

3) Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 75,00";

b) le parole: "di lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 35,00";

c) le parole: "in lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 51,64";

d) le parole: "in lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 25,82"».

2.0.2

PAGNONCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, deve essere eseguito in un'unica forma *una tantum* al momento dell'acquisto dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elettrica, deve essere corrisposta annualmente con il pagamento della somma di euro 250,00.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.0.3

PAGNONCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modi-

ficazioni, deve essere eseguito in un'unica forma *una tantum* al momento dell'acquisto dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

2.0.4

PAGNONCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi strutturali e modifiche fiscali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW, che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elettrica, deve essere corrisposta annualmente con il pagamento della somma di euro 250,00».

2.0.5

PAGNONCELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "della loro costruzione" sono aggiunte le seguenti: "L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.";

2) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, mediante rilascio, di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale determinazione è aggiornata annualmente.";

3) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "di lire 50.000", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 75,00";

b) le parole: "di lire 20.000", sono sostituite dalle seguenti: "di euro 35,00";

c) le parole "in lire 100.000", sono sostituite dalle seguenti: "in euro 51,64";

d) le parole "in lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 25,82"».

2.0.6

LIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. L'articolo 96 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è soppresso».

2.0.7

BRUNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.2-bis

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, il conducente di cui al comma 1, ha l'obbligo di munirsi di ulteriori lenti sostitutive, all'interno del veicolo"».

2.0.8

BRUNI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il conducente di cui al comma 1, ha l'obbligo di munirsi di ulteriori lenti sostitutive all'interno del veicolo"».

Art. 3.**3.1**

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In conformità all'articolo 17 comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

3.2

ARACRI, VILLARI, PICCOLI, CERONI, MARIN, AMIDEI, BERTACCO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 306, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera *q*) è sostituita dalla seguente: ''*q*) articolo 291, commi 1 e 2, ad esclusione dei punti 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.18, 2.19, 2.20, 2.22, e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo)''».

3.3

TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, comma 1, lettera *b*), dopo la parola: «vettore», aggiungere la seguente: «stradale».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 203

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DELL'AGRICOLTURA NELLE
ZONE PREALPINE*

Plenaria

150^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele (n. 223)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice ALBANO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo evidenziando preliminarmente che il provvedimento riguarda l'at-

tuazione di una direttiva che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già introdotta in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179. Tale ultimo è stato successivamente modificato in alcuni articoli, in particolare quelli relativi all'indicazione del Paese di origine del miele commercializzato, dalla legge n. 81 del 2006. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 2 del 2006, ha stabilito che «sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto». Pertanto, la norma introdotta nel 2006 ha previsto, ai fini di un'informazione corretta e trasparente a tutela dei consumatori, l'obbligo di indicare il Paese di origine in cui il miele è stato raccolto anche quando si tratta di miscela di mieli provenienti da più Paesi.

Le modifiche introdotte con la nuova direttiva 2014/63/UE da recepire riguardano principalmente l'etichettatura del miele e il ruolo del polline.

Fa presente che, relativamente all'etichettatura del miele, la citata direttiva dispone una modifica meramente formale, sostituendo la sigla «CE», contenuta nell'informazione relativa alle miscele, con quella «UE». Tale previsione non trova riscontro nel presente decreto perché l'Italia non si era avvalsa in precedenza della facoltà, consentita dalla normativa europea, di prevedere un'indicazione generica nel caso di miscela di miele.

Per quanto concerne il polline, lo schema di decreto legislativo proposto prevede la definizione del polline quale «componente naturale specifica del miele» e non «ingrediente» dello stesso, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea.

L'inserimento della modifica si è reso necessario poiché il polline, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele per l'attività delle api bottinatrici, ovvero quelle api operaie addette alla raccolta del nettare e del polline; alcuni granuli di quest'ultimo cadono nel nettare, che verrà poi trasformato in miele. Pertanto il polline entra nell'alveare (e di conseguenza nel miele) solo grazie all'attività delle api, indipendentemente dalla manipolazione che gli operatori alimentari fanno per estrarre o meno tale miele dalle arnie e dai favi.

Esso non può quindi considerarsi un «ingrediente», poiché è tale la sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Una tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento. Questo non è il caso del polline, che peraltro non può essere aggiunto al miele da parte degli operatori alimentari proprio in virtù della direttiva 2001/110/CE.

Inoltre lo schema sottoposto a parere prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 possano essere commercializzati, fino ad esaurimento scorte, secondo le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questo decreto.

Infine sottolinea che il decreto non prevede ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La relatrice svolge poi ulteriori considerazioni sull'importanza del ruolo delle api nell'ecosistema e nel settore dell'agricoltura e della produzione di cibo. Tale insostituibile ruolo è messo a rischio da fattori ambientali, climatici e dall'azione dell'uomo. Richiama in proposito anche le problematiche legate alla diffusione della *vespa velutina* e della *aethina tumida*, che stanno compromettendo la salute degli alveari e delle altre api. Problematiche che la Commissione ha già preso in esame, ma che, nonostante il coinvolgimento del Governo, sono molto lontane dall'essere risolte.

Ricorda anche che nella recente missione svolta dalla Commissione all'Expo, cui ha preso parte, è stato tra gli altri visitato il padiglione del Regno Unito, che era interamente dedicato al ruolo delle api in natura.

Propone di svolgere preliminarmente audizioni.

La Commissione conviene pertanto di svolgere l'audizione di rappresentanti del settore apistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 204

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 108

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 17,50

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

Plenaria**188^a Seduta***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 17,50.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI propone di avviare la prossima settimana l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva in materia di Unità da diporto e moto d'acqua (Atto del Governo n. 237), per l'espressione di osservazioni alla Commissione lavori pubblici, comunicazioni, nonché l'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva in materia di cooperazione amministrativa attraverso il «regolamento IMI» (Atto del Governo n. 239), per la formulazione di osservazioni alla Commissione giustizia.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE (n. 222)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice VALDINOSI (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, ricordando come il presente schema di decreto, predisposto in base alla legge di delegazione europea 2014 sia volto a recepire la direttiva 2013/56/UE relativa a pile e accumulatori e ai relativi rifiuti.

Lo schema di decreto è composto di due articoli, che modificano in più punti il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (in materia di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori), con il quale è stata attuata la direttiva 2006/66/CE, e contengono disposizioni transitorie e finali.

Si prevede principalmente l'eliminazione delle deroghe ai divieti di immissione sul mercato per le pile a bottone contenenti mercurio e per le pile e accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elet-

trici senza fili contenenti cadmio, introducendo, tuttavia, un regime temporale transitorio per la commercializzazione di tali prodotti (rispettivamente, fino al 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016); si stabilisce, altresì, una procedura volta a riassegnare a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i proventi derivanti dalle tariffe a carico dei produttori di pile e accumulatori per la copertura degli oneri relativi all'istituzione e al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e dell'ISPRA.

Si sofferma quindi sull'articolo 1, comma 1, la cui lettera *d*) consente la prosecuzione della commercializzazione, fino a esaurimento delle scorte, delle pile e degli accumulatori che non soddisfano i requisiti previsti dal citato decreto legislativo n.188, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei divieti di cui al citato articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

La successiva lettera *f*) pone obblighi per i produttori di progettare gli apparecchi in modo da consentire la facile rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori in essi incorporati, da parte di professionisti qualificati indipendenti dai produttori, e di corredare tali apparecchi di istruzioni che indichino le modalità di loro rimozione senza pericolo.

Inoltre ricorda la lettera *i*), che disciplina l'obbligo di iscrizione telematica al Registro nazionale presso la Camera di commercio competente, cui sono soggetti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato nazionale pile e accumulatori; la lettera *l*), che interviene sul regime sanzionatorio; la lettera *m*), che demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle tariffe per la copertura degli oneri sopra citati relativi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e dell'ISPRA. In proposito precisa che, rispetto al testo vigente, non viene più previsto il concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Infine, segnala che il 23 settembre scorso la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora per mancato recepimento della direttiva in questione, dato che il relativo termine, secondo l'articolo 3 della direttiva 2013/56, era stato fissato al 1° luglio 2015.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è posta ai voti e risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (n. 244)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Lo schema di decreto legislativo, che si compone di 4 articoli e di 2 Allegati (A e B), modifica il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della precedente direttiva in materia di attrezzature a pressione.

Passando all'esame del testo, ricorda che l'articolo 1 reca le necessarie disposizioni di aggiornamento del testo del decreto legislativo n. 93 sopra citato.

Si sofferma in particolare sulle norme relative al campo d'applicazione, ai requisiti essenziali per l'immissione sul mercato, alla conformità, alla marcatura CE e alla libera circolazione delle attrezzature. Secondo la lettera *i*) del comma 1, ora le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano alcune condizioni (rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto, installazione e manutenzione adeguate, uso conforme allo loro destinazione). In via eccezionale, durante le fiere e le manifestazioni possono essere posti in esposizione anche prodotti non conformi, purché accompagnati da una dichiarazione grafica evidente che indichi che non possono essere immessi sul mercato in ragione della loro non conformità.

Richiama poi gli obblighi a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori. Nello specifico, la lettera *n*) prevede che, all'atto di immettere sul mercato le loro attrezzature a pressione o sistemi, i fabbricanti assicurino che questi siano stati progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti; in alternativa, si prevede che, nel caso si tratti di attrezzature o dei sistemi non recanti la marcatura CE, si assicuri che questi siano stati progettati e fabbricati in conformità con una prassi costruttiva in uso negli Stati membri. Nel caso in cui sospettino la non conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi da loro immessi sul mercato, i fabbricanti dovranno adottare le misure correttive del caso, e, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino dei rischi, informare i Ministeri competenti e le autorità nazionali.

Cita inoltre le disposizioni in merito all'esercizio della delega, alla sorveglianza del mercato, al controllo e alla classificazione delle attrezzature, alle procedure di valutazione della conformità, all'approvazione europea di materiali, all'autorità di notifica (il Ministero dello sviluppo economico), agli organismi notificati, alle entità terze riconosciute e agli ispettori degli utilizzatori.

Si sofferma poi sull'articolo 2, che apporta altre modifiche, riguardanti l'aspetto di coordinamento ed aggiornamento redazionale del testo vigente del decreto legislativo n. 93 del 2000, necessarie ai fini di attuare la nuova direttiva, nonché quelle nel frattempo intervenute alla normativa di settore o generale richiamata o applicabile.

Il successivo articolo 3 disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni in conformità alle relative previsioni della direttiva da recepire, gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla Direttiva stessa e le esigenze di coordinamento dei riferimenti alla vecchia direttiva ancora presenti in altre norme dell'ordinamento nazionale.

Infine, l'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere che tenga conto delle eventuali indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito e delle osservazioni che perverranno dalle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'AUDIZIONE IN SEDE CONGIUNTA DEI VERTICI SAIPEM

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede quale sia il seguito dell'audizione informale dei vertici della Saipem S.p.A., svolta lo scorso 17 novembre in sede congiunta con la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, ricordando che i rappresentanti di Saipem si erano riservati di far pervenire in momento successivo le risposte ai quesiti emersi nel corso dell'audizione cui non avevano avuto replicare in quella sede.

Segnala inoltre l'andamento negativo del titolo in borsa dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione aziendale.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire informazioni in merito e di riferirne alla Commissione.

La seduta termina alle ore 18.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria**196^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DEL PETROLCHIMICO DI BRINDISI

Il senatore ZIZZA (CoR) richiama l'attenzione sulla situazione dei dipendenti del Petrochimico di Brindisi, attualmente in stato di agitazione, sottolineando la poca chiarezza che contrassegna l'asset di Versalis, presente all'interno del Petrolchimico, e sollecitando l'audizione dei vertici aziendali.

Il presidente SACCONI fa presente che la Commissione sta monitorando diverse situazioni di crisi, per le evidenti ricadute occupazionali, e assicura che anche questa vicenda sarà oggetto di attenzione e di approfondimento.

IN SEDE CONSULTIVA

(1880-B) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame del provvedimento, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, il relatore PAGANO (AP (NCD-UDC)) si sofferma sulle modifiche apportate all'articolo 2, che riforma l'assetto della gover-

nance della RAI. In particolare, segnala la nuova figura dell'amministratore delegato, cui spettano compiti riguardanti le forme di contratto di lavoro giornalistico, il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi a collaboratori esterni. L'amministratore delegato si occupa inoltre del piano di trasparenza dell'azienda attraverso la pubblicazione nel sito *internet* della Società dei dati riguardanti i *curricula* e i compensi lordi, la tipologia dei contratti di collaborazione ed i criteri per il reclutamento del personale. Il relatore ricorda inoltre che l'articolo 4 delega il Governo ai fini del riassetto della normativa in materia di servizi audiovisivi e radiofonici. Infine, anticipa una proposta di parere favorevole.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) chiede di rinviare l'espressione del parere alla successiva seduta.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) sottolinea che il Parlamento sta discutendo a stralci modifiche che andrebbero invece viste in modo complessivo. Il disegno di legge in esame, che riforma la RAI e il servizio pubblico radiotelevisivo, andrebbe infatti inserito nel più generale contesto delle riforme in corso. La riforma elettorale consentirà ad un solo partito di ottenere la maggioranza assoluta alla Camera dei deputati, e la riforma del bicameralismo eliminerà il Senato, senza creare alcun organo deputato al controllo governativo; se ne ricava che la maggioranza presente alla Camera potrà dar luogo ad un Governo monocolore e procedere alla nomina del «suo» Capo dello Stato. Anche gli organi di vertice del sistema televisivo pubblico saranno sostanzialmente in mano alla medesima maggioranza, che acquisirà così la possibilità di nominare tutti i direttori di rete e dei telegiornali. Il disegno complessivo è dunque nel senso di affidare il monopolio di tutti i poteri al partito che vincerà le prossime elezioni.

Il presidente SACCONI fa presente che non gli sfugge la portata dell'intervento testé svolto, che tuttavia travalica la competenza specifica della Commissione. I temi posti sono immanenti ai percorsi di riforma dello Stato attualmente in corso.

Il senatore ICHINO (*PD*) osserva che la logica nella quale si colloca il processo di riforma istituzionale e quello delle amministrazioni dello Stato, al cui interno va posta la RAI, è quella di sostituire al meccanismo di controllo mediante regole procedurali un controllo sui risultati, attraverso l'*accountability* degli organi. Dopo mezzo secolo di Governi a scadenza per lo più annuale, si intende dar corso ad Esecutivi che abbiano davanti l'orizzonte della legislatura e che al termine di essa rispondano di quanto fatto; lo stesso vale per le amministrazioni, attraverso il controllo sull'efficienza e l'efficacia dei risultati conseguiti. Semmai, più che un problema di maggioranze piglia tutto, sussiste la necessità di superare le situazioni di paralisi delle Istituzioni. Inoltre, a ben analizzare il

testo del disegno di legge sul superamento del bicameralismo perfetto, attualmente all'esame della Camera, non soltanto non vengono eliminate le funzioni del Senato, ma esso è anzi investito di una importante funzione di controllo sulle politiche pubbliche, che, se correttamente e pienamente esercitata, consentirà di mettere in luce tutte le inefficienze delle amministrazioni e misurerà il tasso di successo dell'intero processo riformatore. Nello stesso senso, il disegno di legge di riforma della RAI consentirà il superamento della logica spartitoria e lottizzatrice a favore di un'informazione seria ed indipendente.

Il presidente SACCONI prende atto delle considerazioni del senatore Ichino, sottolineando la volontà di un cambiamento di paradigma ed evidenziando la necessità di verificare il testo in esame sotto l'aspetto dei profili riguardanti i rapporti di lavoro all'interno della nuova azienda, così disegnata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (n. 238)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (PD) rileva preliminarmente che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai fini del recepimento della direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per assicurare che gli Stati membri adempiano, mediante le ispezioni, gli obblighi derivanti dalla Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 dell'OIL. Si sofferma quindi sugli articoli 1 e 3, comma 1, che concernono le condizioni di vita e di lavoro di tutti i lavoratori marittimi a bordo di navi italiane, e sugli articoli 4, 5 e 6, contenenti le norme in materia di ispezione e certificazione relativa al lavoro marittimo, i compiti degli ispettori che eseguono i controlli relativi all'applicazione della Convenzione e i criteri e le modalità delle ispezioni stesse. Ricorda che l'articolo 7 disciplina la fase successiva allo svolgimento dell'ispezione, con la redazione di un rapporto.

La gestione dei reclami ricevuti da un'autorità locale circa casi di violazione della Convenzione è stabilita dall'articolo 8, mentre all'articolo 9, i commi da 2 a 4 prevedono, per l'ipotesi in cui le deficienze comportino un pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi, che l'autorità competente locale disponga la sospensione delle operazioni e che, nei casi più gravi, l'ispettore adotti il provvedimento di fermo della nave. L'articolo 10 prevede poi, per le attività di ispezione, l'adozione

di tariffe a carico dell'armatore, in solido con il proprietario della nave, mentre l'articolo 11 reca le clausole di invarianza finanziaria. Conclusivamente, la relatrice si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1148 e connessi

Riunione n. 4

Relatrice: PARENTE (PD)

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,50

(1148) Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1670) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1697) Nunzia CATALFO ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(1919) Maria Cecilia GUERRA ed altri. – Disposizioni per l'introduzione di una misura universale di contrasto alla povertà denominata reddito minimo

(Seguito dell'esame e rinvio)

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria

295^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DE FILIPPO – cui la presidente DE BIASI dà la parola, dopo averlo ringraziato per la presenza – risponde anzitutto all'interrogazione n. 3-00468, a prima firma della senatrice Granaiola, sulla pubblicità relativa al ritiro dal mercato di alimenti pericolosi per la salute.

Fa presente, in primo luogo, che il sistema di allerta rapido europeo denominato RASFF consente di notificare, in tempo reale, i rischi diretti e indiretti per la salute pubblica connessi ad alimenti, mangimi e materiali a contatto e, quindi, di adottare tempestivamente le opportune misure di salvaguardia e di comunicarle a tutti i membri del *network*.

Istituito sotto forma di rete (Regolamento CE 178/2002), i cui punti di contatto sono la Commissione Europea, gli Stati membri dell'Unione e l'EFSA, il sistema si attiva, attraverso procedure standardizzate, quando un prodotto che presenta, o può presentare, un pericolo per la salute ha raggiunto il mercato comunitario.

Fa poi rilevare che la normativa europea in materia di sicurezza alimentare individua l'operatore del settore alimentare (OSA) quale responsabile della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato (articolo 17 Regolamento 178/2002), e precisa che ciascuno Stato membro deve comunicare alla Commissione, attraverso il sistema rapido di allerta, ogni misura che è stata adottata per limitare i rischi per il consumatore, comprese le even-

tuali ipotesi di ritiro, o di richiamo, del prodotto non conforme messe in atto dall'OSA. Il richiamo prevede l'informazione al consumatore attraverso appositi cartelloni ai punti vendita, e/o attraverso i *media*.

Segnala che le misure adottate dall'OSA sono sempre oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti locali, come disposto dalle linee guida nazionali sulla gestione operativa del sistema di allerta rapido, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2008. E' altresì responsabilità della Autorità competente locale imporre all'operatore inadempiente le procedure relative al ritiro/richiamo, con provvedimento sanzionatorio.

In merito a quest'ultimo aspetto, rappresenta che il ritiro puntuale dal mercato dei prodotti non conformi da parte degli operatori, unitamente alla verifica da parte dell'Autorità competente sulla loro efficacia, è una misura idonea a garantire la sicurezza del consumatore.

Fa presente, altresì, l'elevato numero di notifiche trasmesse dal RASFF che, nel corso dell'ultimo anno, sono risultate 3097, spesso accompagnate da ampie liste di distribuzioni primarie e secondarie, sia in ambito nazionale che extra nazionale, e che impongono le opportune e necessarie verifiche da parte delle ASL.

Riferisce che, a seguito delle numerose richieste pervenute negli ultimi anni, in merito alle modalità da seguire per una corretta informazione dei cittadini sulla natura dei rischi connessi a prodotti alimentari oggetto d'allerta, il Ministero della salute ha dato piena attuazione alla direttiva generale dello stesso Dicastero per l'attività amministrativa e la gestione del 28 gennaio 2015, effettuando uno studio di fattibilità riguardante la possibilità di pubblicare sul portale del Ministero, in una pagina *web* dedicata, tutti i provvedimenti di richiamo. Sono state anche individuate delle indicazioni operative per uniformare i comportamenti nel territorio nazionale degli OSA e delle ASL territorialmente competenti, riguardo all'adozione dei provvedimenti di richiamo e di ritiro.

Saggiunge che il citato studio di fattibilità, che si è appena concluso, ha permesso di predisporre un «documento guida» sulle corrette procedure per il richiamo degli alimenti, che è stato condiviso con gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome e, successivamente, è stato oggetto di consultazione con gli *stakeholder* interessati (associazioni di categoria e associazioni dei consumatori).

Pertanto, sulla base dello studio in questione, si provvederà a pubblicare uno specifico documento operativo e, nel contempo, a predisporre, presumibilmente nel corso del 2016, una apposita pagina *web* nel portale del Ministero della salute.

La senatrice GRANAIOLA (PD), pur ringraziando il Sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, sottolineandone il carattere tardivo ed esprimendo perplessità in merito all'efficacia delle misure a cui è stato fatto riferimento: occorrerebbero, a suo giudizio, strumenti realmente idonei ad aiutare i consumatori all'atto dell'acquisto dei prodotti all'interno dei punti vendita.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-01957, a prima firma del senatore Campanella, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia, con particolare riguardo alla provincia di Caltanissetta.

Riferisce che, secondo quanto comunicato dall'Azienda sanitaria provinciale (ASP) n. 2 di Caltanissetta, la riorganizzazione della rete ospedaliera e, in particolare, dei piccoli ospedali, dovrà essere realizzata secondo le previsioni di cui al decreto assessoriale del 14 gennaio 2015.

Tale decreto prevede che si sviluppi un'assistenza ospedaliera sul territorio utilizzando il concetto di rete integrata dei servizi, anche attraverso il mantenimento dei piccoli presidi ospedalieri, riorganizzati secondo il «modello Ospedali riuniti», al fine di garantire un livello di assistenza omogeneo con modelli tecnico - professionali condivisi, utilizzo di *équipe* integrate e percorsi assistenziali definiti.

L'adozione del citato modello «multi presidio», a parere dei vertici sanitari territoriali, che opera ai fini organizzativi per la tutela delle popolazioni in aree geografiche critiche, secondo specifiche «*mission*» aziendali e di presidio, potrà consentire lo sviluppo di attività fortemente integrate, trasportando il sistema verso una maggiore compatibilità assistenziale, caratterizzata da massima efficienza, concentrazione della casistica per l'alta specialità e minima ridondanza.

Pertanto, come riferito dall'ASP 2, la pianificazione e il controllo dell'assistenza sanitaria prendono le mosse dalla necessità di assicurare che lo specifico percorso sanitario scelto per i pazienti sia quello che massimizza i vantaggi sanitari, a parità di risorse impiegate per realizzarlo.

Detta assistenza prevede la completa integrazione dei livelli di cura fra i diversi presidi ospedalieri, al fine di completare il percorso assistenziale fra l'alta intensità, la media intensità e la bassa intensità (per i pazienti post-acuti), facendo riferimento alla integrazione e multidisciplinarietà tra i diversi apporti, per far sì che i provvedimenti terapeutici messi in atto non si ostacolino ma si potenzino completandosi.

Il descritto modello risulta orientato alla rifunzionalizzazione del ruolo dei piccoli ospedali che continuano ad assicurare prestazioni sanitarie nel territorio, con particolare riferimento ai territori con condizioni orogeografiche disagiate, riorganizzandosi verso una assistenza maggiormente appropriata.

Fa quindi presente che, con specifico riferimento alle sorti dell'Ospedale di Mazzarino, è in corso l'elaborazione, da parte della Regione Siciliana, di linee guida per le Aziende sanitarie provinciali funzionali al modello organizzativo citato.

Assicura che per il Ministero della salute la rete ospedaliera e la sua riorganizzazione in tutto il territorio nazionale, ivi compresa la Regione Siciliana, costituiscono una priorità per il Servizio sanitario nazionale e, come tale, sono state previste nel Patto per la salute 2014-2016.

I criteri di riorganizzazione a cui fare riferimento vengono forniti dal decreto interministeriale 2 aprile 2015, n. 70, contenente il «Regolamento recante definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e

quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», in attuazione dell'articolo 15, comma 13, lettera c), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che richiama l'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, decreto predisposto dal Ministero della salute e oggetto di Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 5 agosto 2014.

Tale Regolamento ha lo scopo di avviare il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera.

Inoltre, segnala che, insieme al rilancio degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e al potenziamento delle cure primarie territoriali, il riassetto costituisce una fondamentale linea programmatica di cui il Servizio sanitario nazionale si deve dotare per affrontare le sfide assistenziali dei prossimi anni. La razionalizzazione della rete ospedaliera, fermo restando la garanzia di una piena copertura dei bisogni assistenziali dei cittadini, ha lo scopo di rendere quest'ultima in grado di rispondere in maniera adeguata ai nuovi bisogni, contemperando la qualità dell'assistenza e la sicurezza delle cure con l'uso appropriato delle risorse, promuovendo la realizzazione di forme alternative al ricovero, quando le stesse rispondano più efficacemente ai bisogni di una popolazione anziana e/o non autosufficiente.

In tale quadro, osserva che ogni Regione, tenendo conto delle caratteristiche del proprio territorio e dei bisogni della popolazione, è chiamata a organizzare la rete di offerta in coerenza con gli *standard* previsti e nel rispetto dei vincoli fissati dalla legge n. 135/2012, con riferimento alla dotazione di posti letto e al tasso di ospedalizzazione.

In considerazione di ciò la Regione Siciliana, con il citato decreto assessoriale 14 gennaio 2015, n. 46 «Riqualificazione e rifunionalizzazione della rete ospedaliera –territoriale della Regione Sicilia», ha previsto un allineamento progressivo della propria rete ospedaliera agli *standard* previsti dalla legislazione nazionale in materia, con la riduzione dello *standard* di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto di cui 0,2 per lungodegenza e 0,5 per riabilitazione, da applicarsi tenendo conto anche della mobilità sanitaria interregionale, attiva e passiva, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici, ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni.

In base a ciò e considerato il numero di abitanti della Regione Siciliana, circa 5 milioni, dovranno essere previsti non più di 8-10 presidi di II livello («*hub*») e 20-25 presidi di I livello («*spoke*»).

Vengono, inoltre, previsti presidi ospedalieri di base, che devono incidere su territori di almeno 80.000 abitanti, e presidi in zone particolarmente disagiate (distanti più di 90 minuti dai centri «*hub*» o «*spoke*» di riferimento, o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso), i quali svolgono attività di pronto soccorso, con attività di medicina interna e di chirurgia generale ridotta.

Si tratta – rileva il Sottosegretario – di strutture in grado di prestare assistenza di ridotta intensità, che richiedono una forte integrazione con altre strutture di livello superiore e, da sole, non sufficienti a garantire i livelli di assistenza necessari.

Pertanto, la presenza di tali strutture deve essere attentamente valutata dalle Regioni e riservata a territori con caratteristiche orogeografiche di estremo disagio e gravissimi problemi di viabilità, evitando accessi impropri e allungamenti inappropriati dei tempi di trasferimento per pazienti in condizioni critiche.

Tale riordino deve essere accompagnato dal contestuale rafforzamento dell'assistenza territoriale e della efficace organizzazione del sistema di emergenza/urgenza, al fine di garantire la continuità e l'appropriata presa in carico dei pazienti, trasferendoli nei tempi e nei modi più efficaci alla struttura più qualificata per rispondere ai loro bisogni assistenziali.

Precisa, poi, che il decreto assessoriale prevede l'accorpamento gestionale ed amministrativo del Presidio ospedaliero di Mazzarino con i Presidi ospedalieri di Niscemi e Gela, per formare gli «Ospedali riuniti di Gela – Niscemi – Mazzarino».

In relazione all'Ospedale di Mazzarino, evidenzia che, attualmente, in base ai dati al 31 dicembre 2014, esso risulta avere reparti di chirurgia e medicina generale, ed è sede di pronto soccorso.

Dal decreto assessoriale citato si evince che, per l'Ospedale di Mazzarino, è previsto, dapprima, un aumento dei posti letto per acuti, che passerebbero da 20 a 24 e, successivamente, la disattivazione degli stessi entro il 31 dicembre 2016. Infatti, nell'allegato 2 «Distribuzione provinciale dei posti letto» si rileva che i posti letto complessivi indicati sono 12 e solo per post acuzie.

Nel decreto assessoriale è altresì previsto che il pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Mazzarino «sia rifunzionalizzato», benché non venga specificata la finalità di tale azione ed, inoltre, esso viene indicato sede di Presidio territoriale di assistenza (PTA) e Punto di primo intervento (PPI) relativamente ai servizi territoriali.

Pertanto, rileva che l'atto regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera non prevede la chiusura del Presidio »Santo Stefano« di Mazzarino, ma il suo inserimento negli «Ospedali riuniti di Gela-Niscemi-Mazzarino», con vocazione orientata alla post acuzie riabilitativa.

Riferisce che, in merito al decreto assessoriale n. 46/2015, con il parere n. 139/15 del 18 settembre 2015, i Ministeri affiancanti hanno rilevato che: «Nella precedente bozza di decreto, la Regione aveva individuato 8 ospedali di comunità in cui sarebbe dovuta cessare l'attività di acuzie (circa 258 posti letto), con il permanere delle sole attività di post-acuzie (Ribera, Mazzarino, Giarre, Leonforte, Barcellona, Scicli e Salemi).

Ribadendo tutte le perplessità sulla scelta di mantenere posti letto ospedalieri per post-acuti in presidi da riconvertire in strutture territoriali, è necessario chiarire le motivazioni per cui non è più prevista la riconversione di tali presidi, evidenziando che il permanere di attività ospedaliera,

in particolare per acuti, in presidi con un limitato numero di posti letto e con bassi volumi di attività, oltre a causare elevati livelli di inefficienza, che si ripercuotono sull'allocazione effettiva delle risorse preordinate per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei pazienti e, quindi, l'erogazione dei LEA in condizioni di sicurezza ed appropriatezza».

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-AEcT*), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara non soddisfatto della risposta. Ribadisce la preoccupazione per la non scongiurata chiusura dell'Ospedale di Mazzarino, che avrebbe effetti perniciosi in un territorio nel quale gli spostamenti sono piuttosto difficili. Osserva, inoltre, che la revisione della spesa sanitaria, diversamente da quanto sta avvenendo in Sicilia, dovrebbe essere effettuata con un approccio non meramente quantitativo ed in maniera tale da assicurare l'erogazione dei LEA.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde, infine, all'interrogazione n. 3-01772, a prima firma della senatrice Taverna, sui criteri di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

Premette che occorre focalizzare l'attenzione sull'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 158/2012, come modificato, da ultimo, anche dal decreto legge n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015.

Anche nella revisione da ultimo introdotta, il legislatore ha disposto, nel comma 1-*bis* del citato articolo 11, che: «In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.»

Pertanto, osserva che la volontà del legislatore sembra essere ispirata dall'obiettivo di far sì che il Servizio sanitario nazionale escluda il rimborso del prezzo del generico/equivalente fino alla durata della tutela brevettuale dei farmaci.

Ciò posto, ritiene che non possa comunque escludersi l'avvio di nuove procedure di infrazioni, in sede europea, nei confronti dell'attuale quadro normativo italiano, vista la precedente iniziativa della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, e considerato altresì che, nonostante le considerazioni sopra svolte, permane l'idea che il sistema, così come attualmente configurato, possa di fatto determinare limitazioni della concorrenzialità di tali prodotti, nonché ritardi nell'immissione in commercio di farmaci generici e nel loro percorso verso il riconoscimento della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale.

Saggiunge che, a seguito di alcune pronunce del TAR in materia di rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale di tali medicinali generici, è stata chiarita la portata delle norme in questione.

In particolare, nel caso definito con la sentenza del TAR Lazio n. 12837/2013, la controversia ha avuto per oggetto i provvedimenti con cui l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nel rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco generico, prodotto e commercializzato dalla società ricorrente, e basato sulla combinazione di uso di due principi attivi, entrambi non più soggetti a tutela brevettuale, ha classificato il suddetto farmaco come rimborsabile a carico del Servizio sanitario nazionale, condizionando tale rimborsabilità alla scadenza (31 gennaio 2017) del certificato complementare di protezione, rilasciato alla società contro-interessata in relazione ad un farmaco di quest’ultima, contenente la combinazione di uso dei due citati principi attivi.

Su tale tematica il TAR giudicante ha fatto riferimento alle proprie precedenti sentenze, le quali, in linea con la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, hanno affermato il principio secondo cui, ai fini del rimborso della spesa farmaceutica, «rileva di per sé soltanto la copertura data dal brevetto sul principio attivo e non anche quella derivante dal brevetto sul procedimento».

Rifacendosi a tale giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha sostanzialmente affermato che la tutela brevettuale opera nei confronti dell’immissione in commercio a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci generici solo fino a scadenza del brevetto riguardante il principio attivo di riferimento, rimanendo esclusa la possibilità di estendere temporalmente tale tutela per le successive ed ulteriori formulazioni dello stesso principio attivo, ideate per svilupparne e/o migliorarne la funzionalità.

Il TAR ha inoltre rilevato che tale principio è da considerarsi pienamente operante anche a seguito dell’entrata in vigore del «Decreto Balduzzi», affermando che: «Gli articoli 11 e 12 non contengono, infatti, alcuno spunto dal quale possa desumersi che il Legislatore del 2012 – che ha voluto comunque salvaguardare la tutela brevettuale, prevedendo che il generico di cui è stata autorizzata l’immissione in commercio sia comunque iscritto in classe C finché dura il brevetto dell’*originator* (comma 1 dell’articolo 11) – abbia voluto estendere tale tutela anche al brevetto sul procedimento».

La senatrice TAVERNA (*M5S*), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara non soddisfatta della risposta, sottolineando la necessità di azioni concrete e incisive per contrastare il fenomeno del *patent linkage*, che impedisce la tempestiva immissione in commercio dei farmaci giudicati dall’AIFA come equivalenti e comporta centinaia di milioni di euro di mancati risparmi per il Servizio sanitario nazionale.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluse le procedure informative all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 166

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 16 alle ore 17

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1608 E CONNESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 131

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI COBAT NELL'AMBITO DELL'E-
SAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 222 (PILE E ACCUMULATORI E RIFIUTI DI
PILE E ACCUMULATORI)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria**151^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE» (COM (2015) 215 definitivo) (n. 65)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Proposta di accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (COM (2015) 216 definitivo) (n. 66)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 102)

Prosegue l'esame congiunto degli atti comunitari in titolo, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al relatore per esporre la conferente bozza di risoluzione sugli atti comunitari in titolo, sottolinea la necessità, per la Commissione, di pervenire ad una determinazione finale in merito agli stessi, considerato che le istanze comunitarie addiveranno ad una relativa deliberazione all'inizio del prossimo mese di dicembre.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, procede all'illustrazione dello schema di risoluzione in argomento, che, per la vastità e l'importanza della materia, risulta essere alquanto dettagliato e che contiene una valutazione complessivamente favorevole dell'intera problematica.

In particolare, passa ad enumerare una serie di undici osservazioni e quattro condizioni, che, peraltro, riprendono, in gran parte, i contenuti

esposti in occasione della relazione introduttiva, precedentemente svolta, ai predetti atti comunitari.

Il senatore MOLINARI (*Misto*), nel prendere atto della grande articolazione e dello specifico approfondimento enucleati nella bozza di risoluzione del relatore, rispetto alla quale non può che esprimere il suo generale apprezzamento, ritiene, tuttavia, che risulti prioritario compiere un passaggio politico ulteriore, in quanto Parlamento nazionale, inviando un messaggio alle istituzioni europee, sul tema della *better regulation*, improntato a maggiore assertività.

A tal uopo, segnala, in particolare, per quanto concerne i riferimenti di cui alla prima e alla seconda condizione, relativi, rispettivamente, all'utilizzo di valutazioni di impatto *in itinere* e al ruolo dei parlamenti nazionali che, di fatto, verrebbero equiparati agli *stakeholders*, l'opportunità di inserire delle affermazioni più incisive e meno sfumate.

La senatrice FATTORI (*M5S*), proprio alla luce delle numerose considerazioni critiche indicate nel progetto di risoluzione del relatore, in gran parte condivisibili, si chiede se non sia il caso, a questo punto, di redigere una valutazione non più favorevole sugli atti comunitari nn. 65 e 66.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) è anch'egli dell'avviso che occorra utilizzare delle dizioni più incisive nella proposta di risoluzione, che, in ogni caso, è stata predisposta in modo egregio e con grande perizia.

Seguono brevi interventi della senatrice GUERRA (*PD*), che invita a considerare l'opportunità di anteporre l'affermazione contenuta nell'ultima condizione del documento in esame, e del senatore COCIANCICH (*PD*) che preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare sul medesimo documento.

In sede di replica, il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), premettendo di concordare con la gran parte delle integrazioni proposte dai colleghi riferite ad una maggiore determinatezza degli enunciati, puntualizza come l'impostazione della bozza di risoluzione sia favorevole perché, in ogni caso, l'intero pacchetto della *better regulation*, pur con le sue segnalate lacune, va comunque nella direzione positiva di una auspicata ed equilibrata razionalizzazione del processo legislativo europeo.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per assumere la deliberazione, pone in votazione la proposta di risoluzione del relatore, pubblicata in allegato al resoconto modificata con i rilievi emersi in seduta.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) dà lettura di una bozza di parere favorevole pubblicata in allegato al resoconto, contenente una serie di osservazioni e due condizioni sul disegno di legge in titolo, spiegando che esso, per la prima volta, viene presentato dal Governo allo scopo precipuo di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto europeo.

Segue un intervento della senatrice FISSORE (*PD*), la quale mette in risalto l'opportunità di meglio specificare i passaggi della bozza di parere attinenti alla «scatola nera» nei veicoli, che dovrebbe essere oggetto di omologazione tecnica per poter essere trasferibile nei passaggi di assicurazione e costituire prova in eventuali contenziosi, e alla qualificazione dei soggetti preposti al trasferimento di quote di società a responsabilità limitata.

Dopo una breve replica del relatore, che dichiara di prendere in considerazione tale ultimo rilievo, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, mette ai voti la proposta di parere oggetto di disamina da parte della Commissione, che viene accolta.

(2132) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice GUERRA (*PD*) espone ai colleghi lo schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo sul Fondo di risoluzione unico, illustrando le caratteristiche principali di tale atto intergovernativo.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), nel manifestare la propria condivisione per tale schema di parere, si domanda se il Parlamento italiano in generale, e la 14^a Commissione del Senato in particolare, non debbano avere modo per esprimere un proprio orientamento di merito sul suddetto accordo che, a suo modo di vedere, denota almeno due evidenti tare: da un lato, prescrive una tempistica di implementazione eccessivamente estesa, pari a otto anni di periodo transitorio, e, quindi, poco realistica; dall'altro, prevede una quantità di risorse in capo al previsto fondo irrisoria, ossia pari a circa 55 miliardi di euro, considerate le concrete esigenze finanziarie del complessivo sistema bancario europeo.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) concorda con il giudizio del collega Guerrieri Paleotti e reputa indispensabile che la Commissione Politiche dell'Unione europea, in base alle sue competenze regolamentari, sia titolata a formulare una valutazione sostanziale su tale accordo.

In particolare, ritiene che il mancato rispetto della procedura indicata dall'articolo 5 della legge n. 234 del 2012 – come appositamente segnalato dalla stessa relatrice – costituisca, di per sé, motivo atto ad inficiare la stessa validità dell'adesione all'Accordo, che, per l'appunto, non è stato notificato alle Camere dal Governo tempestivamente, prima della firma, ma solo all'ultimo momento, ai fini della ratifica.

Secondo il senatore MOLINARI (*Misto*), invece, l'implementazione graduale dell'accordo mirante a trasferire e a mettere in comune i contributi nazionali al Fondo di risoluzione unico, rappresenterebbe una necessità non eliminabile e funzionale al buon adempimento degli scopi prefissati dall'accordo stesso.

Successivamente, segue uno scambio di opinioni al termine del quale si conviene di omettere, nel progetto di parere, la prima osservazione, in quanto suscettibile di ingenerare diverse e controvertibili interpretazioni del dettato della legge ordinamentale, con l'intesa, tuttavia, di segnalare tale situazione al Presidente del Senato e all'Esecutivo.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, mette ai voti la bozza di parere testè modificata, pubblicata in allegato al resoconto, che è accolta dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 65 E 66
(Doc. XVIII, n. 102)**

La 14^a Commissione permanente,

esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, le comunicazioni della Commissione europea sulla cosiddetta *Better Regulation*, COM(2015) 215 e COM(2015) 216,

ritenuto come i tre principi fondamentali delle buone pratiche di regolazione dovrebbero essere utilizzati strategicamente, garantendo il coinvolgimento della società civile e degli *stakeholder* sin dalle prime fasi del processo di regolamentazione, assicurando che l'ampiezza delle valutazioni di impatto sia proporzionata a quanto atteso dalla regolamentazione e valutando in modo più sistematico che le disposizioni normative raggiungano effettivamente i loro obiettivi con lo svolgimento di una valutazione *ex post* che non può prescindere dalle situazioni presenti nei singoli Stati membri;

rilevato che le proposte della Commissione europea «Legiferare meglio» incidono profondamente sull'equilibrio dei poteri all'interno dell'architettura istituzionale europea con riflessi importanti sulla sua forma di governo e che i parlamenti nazionali sono chiamati a contribuire al buon funzionamento dell'Unione europea direttamente ai sensi dell'articolo 12 del Trattato UE e indirettamente ai sensi dell'articolo 10 del Trattato UE;

rilevato altresì che un eccesso di monitoraggio normativo e l'utilizzo di organismi di valutazione indipendente rischierebbero di sovrapporsi, senza una compiuta legittimazione democratica, alle valutazioni e alle soluzioni espresse dalla politica nelle sedi proprie del processo decisionale europeo e che le valutazioni espresse in sede tecnica non dovrebbero in alcun modo pregiudicare la decisione finale del Legislatore;

considerato che, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato UE, serve compiere uno sforzo per avvicinare i cittadini e i loro organi rappresentativi alle dinamiche del processo decisionale europeo attraverso una maggiore trasparenza dei suoi complessi passaggi e attraverso strumenti che possano renderne comprensibile e controllabile ogni fase, anche con riferimento al ruolo svolto da ciascun attore del processo;

sottolineato che è la stessa Commissione europea a chiarire che *Better regulation* non significa deregolamentazione, né tantomeno significa venire a compromessi su principi basilari quali la tutela sociale e ambientale, i diritti fondamentali, inclusa la salute;

ricordato che l'azione dell'Unione si deve fondare sui valori delineati nell'articolo 2 del Trattato UE e gli obiettivi perseguiti devono essere quelli descritti nell'articolo 3 del Trattato UE, tra cui lo sviluppo sostenibile dell'Europa, un'economia sociale di mercato fortemente competitiva e la lotta contro le discriminazioni, la piena occupazione e il progresso sociale, un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, la promozione della giustizia e della protezione sociali;

tenuto comunque conto del potenziale ancora inespresso del Trattato di Lisbona e dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ormai parte del blocco costituzionale dell'Unione europea;

acquisiti utili elementi informativi con le audizioni svolte nella fase istruttoria;

ritenuto di trasmettere alle Istituzioni europee e al Governo i seguenti commenti e osservazioni sugli atti in titolo e richiamato al riguardo il preambolo del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati, in cui si incoraggia una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea e un potenziamento della loro capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà e sotto il profilo del merito (dialogo politico);

sottolineato che il necessario miglioramento dei meccanismi di formazione della decisione europea, perseguito attraverso il pacchetto della *Better regulation*, avrebbe potuto essere assicurato anche da una più estesa interpretazione dei Trattati vigenti, e basandosi sulla piena valorizzazione del necessario equilibrio tra la dimensione politica e quella tecnica nell'assunzione delle decisioni che incidono sul funzionamento dell'Unione europea, da coniugare con il convinto supporto degli organi della rappresentanza politica costituiti dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, interlocutori istituzionali esperti e detentori di un rapporto diretto con i cittadini europei e nazionali,

si esprime in senso favorevole,

a) con le seguenti osservazioni:

1) il pacchetto sulla *Better regulation* offre importanti spunti per un confronto costruttivo con la Commissione europea e le altre istituzioni, in particolare con riferimento al ruolo dei parlamenti nazionali, che attraverso il prisma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità possono senz'altro fornire il proprio contributo nel corso dell'esame degli atti normativi dell'Unione, e, con il loro intervento, possono assicurare una migliore qualità della legislazione europea.

In tal senso, la verifica del rispetto di tali principi è inestricabilmente connessa con le regole della *Better regulation*, sia nella loro dimensione *ex ante* sia nella loro dimensione retrospettiva ed *ex post*.

La verifica riguarda sia il principio di sussidiarietà, che impone di valutare la necessità e il valore aggiunto della regolazione europea rispetto all'azione degli Stati membri, sia il principio di proporzionalità, che impone di considerare che la legislazione europea sia ispirata al minor onere

possibile, come ricordato dall'ultimo periodo dell'articolo 5 del protocollo n. 2, secondo cui «*i progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire*».

In quest'ottica, i parlamenti nazionali, e quindi il Senato, hanno un ruolo istituzionale specificamente vocato all'approfondimento delle questioni connesse con la *Better regulation*, da veicolare attraverso il potere di adottare pareri motivati e pareri, loro conferito dal Trattato di Lisbona e dalla procedura del dialogo politico, divenuta oramai, anche in base all'interpretazione del preambolo del protocollo n. 1, una vera e propria «*convenzione costituzionale europea*». Si osserva pertanto la necessità di garantire il costante coinvolgimento dei Parlamenti nazionali, in particolare secondo quanto esposto ai punti successivi;

2) la verifica dei principi della *Better regulation* da parte dei parlamenti nazionali potrà avvenire soprattutto attraverso la valutazione di impatto che accompagna le proposte legislative della Commissione europea, attraverso cui verificare la congruità del *quantum* di azione europea richiesta nelle singole fattispecie da regolare.

I requisiti procedurali che derivano dal programma di *Better regulation*, ivi incluso il controllo di sussidiarietà, non restringono tuttavia il perimetro di azione del legislatore sino a giungere ad una integrale sostituzione di giudizio. Essi mirano solo a fornire una base razionale per adottare scelte politiche. L'attività di bilanciamento tra diversi valori e scelte – di esclusiva pertinenza del legislatore – è arricchita dal materiale a disposizione, non invece minacciata.

L'importanza delle valutazioni di impatto *ex ante* trova conferma all'interno della legge n. 234 del 2012, che regola la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ove, in previsione di un esercizio accurato e informato da parte delle Camere del controllo di sussidiarietà, è stato previsto per il Governo l'obbligo di trasmissione di una relazione sui progetti di atti legislativi europei con cui si forniscono alle Camere gli elementi per «*una valutazione complessiva del progetto*», anche in riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità (articolo 6, comma 4, lettere a) e b)), e si fornisce inoltre «*l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese*».

In tal modo, da un lato con le valutazioni espresse in sede governativa – relativamente alle quali si auspica un ulteriore sforzo di omogeneizzazione e funzionalizzazione – e dall'altro con le valutazioni espresse dalle due Camere, è possibile per le istituzioni italiane apprezzare i contenuti della valutazione di impatto elaborata dalla Commissione europea e, se del caso, confutarne le conclusioni, anche in riferimento a singoli ambiti di disciplina o a singole zone del territorio europeo e/o nazionale;

3) il sindacato dei parlamenti nazionali sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, per quanto esso sia sovente inteso in via interpretativa in un'accezione prettamente politica, mantiene quindi un suo nucleo procedurale che non potrà che essere apprezzato – così aprendo gli spazi di intervento con gli strumenti della *Better regulation* – oltre che sul rispetto dei requisiti procedurali previsti dal Trattato, anche su una accurata e completa ricostruzione dei fatti pertinenti rilevanti, su un errore manifesto di apprezzamento degli stessi e su un eventuale eccesso di potere legislativo.

In tal senso, le rare pronunce della Corte di giustizia volte a censurare un atto legislativo per violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità confermano la natura prettamente politica degli stessi – che si associano all'esercizio di un ampio potere discrezionale da parte del legislatore dell'Unione – ma ritengono in ogni caso che tali principi siano sindacabili in sede giurisdizionale.

La valutazione di impatto potrà, peraltro, aiutare i parlamenti nazionali nella fase *ex ante* e la Corte di giustizia nella fase *ex post* a verificare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte del legislatore europeo. Ciò anche in considerazione del rispetto dell'obbligo di motivazione degli atti giuridici richiesto dall'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. La motivazione deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo;

4) una caratterizzazione in termini di maggiore efficacia delle valutazioni di impatto potrà essere assicurata dall'inserimento nel materiale a disposizione delle posizioni dei «territori» dell'Unione, siano essi statali o sub-statali. Nei negoziati in corso sul pacchetto della *Better regulation* si è parlato invero dei «test territoriali» nelle valutazioni di impatto, alle quali dovrebbe annettersi la massima importanza e che si invita a rafforzare;

5) per quanto concerne le proposte della Commissione volte a registrare in via permanente le reazioni dei portatori di interessi e dei cittadini al processo decisionale europeo, esse appaiono molto onerose e forse non sempre utili per l'individuazione di *input* partecipativi chiari e precisi, che costituiscano un reale supporto al processo decisionale. Si possono menzionare al riguardo il processo di valutazione permanente da parte dei cittadini attraverso il sito *Lighten the load – Have your say* o la previsione secondo cui i contributi che i portatori di interessi e i cittadini potranno inviare entro 8 settimane successive alla presentazione di una proposta legislativa della Commissione andranno comunque sottoposti ai legislatori.

Il rischio infatti è quello di garantire maggiore visibilità e maggiore efficacia nell'*iter* decisionale alle realtà associative strutturate e ai singoli e poco invece alle istituzioni rappresentative.

Per permettere quindi all'Unione di essere più vicina ai cittadini con la finalità di meglio calibrare le proprie risposte «politiche», la consultazione andrebbe meglio focalizzata verso le istituzioni maggiormente rappresentative di un ruolo chiave di garanzia del rapporto democratico con i cittadini e le formazioni sociali, quali sono invece il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, nell'ottica di un equilibrio necessariamente ancora in corso di definizione tra i diversi soggetti chiamati a contribuire alla presa di decisioni con modalità che valorizzino maggiormente pluralismo e partecipazione, secondo gli intendimenti delle stesse proposte del pacchetto *Better Regulation*;

6) in ogni caso, in riferimento alla libertà di partecipazione alle consultazioni pubbliche, andrebbe richiesto di comunicare alla Commissione europea le eventuali posizioni di interesse o di conflitto di interesse che i partecipanti alla consultazione hanno nella materia trattata. Mentre invero gli interlocutori istituzionali hanno quale missione prioritaria il perseguimento dell'interesse dell'istituzione da essi rappresentata, di marca pubblicistica e generalista, i portatori di interessi privati – per definizione – rappresentano interessi particolari e di settore, spesso economicamente rilevanti.

Va quindi salvaguardata la funzione istituzionale della Commissione europea, che, per esplicita disposizione dei Trattati (articolo 17, paragrafo 1, del TUE), «*promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. ... esercita le sue responsabilità in piena indipendenza*»;

7) anche le valutazioni *ex post* si pongono quale metodo di azione al fine di raggiungere gli obiettivi della *Better regulation*. Con esse è possibile misurare l'efficacia di un'azione attraverso la quantificazione degli effetti prodotti mediante indicatori di prestazione e un apprezzamento della congruità degli obiettivi prefissati rispetto ai risultati raggiunti. Nel concetto di valutazione *ex post* dovrebbe anche rientrare l'accertamento di che cosa non ha funzionato allorché gli obiettivi non sono stati raggiunti e una valutazione comparativa delle situazioni in cui gli obiettivi sono stati raggiunti e di quelle in cui invece si è fallito. Andrebbero considerati anche la valutazione degli effetti di una legge e l'accertamento delle ragioni dell'eventuale mancato conseguimento degli obiettivi della stessa.

In tale prospettiva, va sottolineato il ruolo degli Stati membri e dei parlamenti nazionali nel tempestivo e corretto recepimento della normativa dell'Unione. La trasposizione della normativa europea si pone invero come elemento fondamentale di ogni valutazione *ex post*, anche al fine di raccogliere elementi valutativi di natura sia qualitativa che quantitativa, nonché di usufruire, in una logica «di rete», degli studi e degli approfondimenti svolti dai diversi organismi – specie parlamentari – degli Stati membri.

8) in riferimento alla questione della trasparenza del processo decisionale, si evidenzia come andrebbero rafforzati i meccanismi di informazione sull'esito dei triloghi informali tra le istituzioni responsabili del procedimento legislativo, divenuti ormai il vero cuore dell'attività legislativa europea. La maggiore trasparenza sull'esito dei triloghi contribuirà a rafforzare il controllo democratico sulle ragioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo;

9) per quanto concerne la composizione del *Regulatory Scrutiny Board*, essa dovrebbe essere bilanciata e tenere in considerazione tutte le varie competenze e sensibilità esistenti sui punti trattati, rivedendo pertanto, laddove opportuno, i criteri di selezione dei membri dell'organo;

10) in riferimento ai meccanismi di riduzione del carico regolatorio verso cittadini e imprese, anche attraverso la revisione della legislazione in vigore al fine di verificare la persistente attualità della stessa, si richiama la dichiarazione n. 18 allegata ai Trattati, che iscrive nel migliore rispetto da parte delle istituzioni dell'Unione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità anche l'abrogazione di un atto legislativo. Ove, quindi, si verificano le condizioni per procedere in tal senso, soprattutto a seguito di una verifica di efficacia di un atto normativo o di regolazione dal quale risulti la sua inattualità rispetto agli obiettivi da perseguire, si potrà procedere senz'altro all'abrogazione dello stesso.

Le piccole e medie imprese, che sono la struttura portante dell'economia europea e di cui è ricco il tessuto produttivo italiano, dovranno essere le prime beneficiarie di un alleggerimento normativo tale da permettere loro di essere maggiormente competitive sui mercati europei e globalizzati;

11) in riferimento alla questione relativa al *gold-plating*, si rappresenta che l'ordinamento italiano già prevede, con l'articolo 32, comma 1, lettera c), della citata legge n. 234 del 2012, il divieto di introdurre o di mantenere negli atti di recepimento di direttive europee livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalle direttive stesse.

Tale previsione è contenuta nei principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea e pertanto è presidiata, in sede di recepimento, dall'operare dell'articolo 76 della Costituzione, che impone quale requisito di legittimità costituzionale il rispetto dei principi e criteri di delega da parte dei decreti delegati. Pertanto, qualora i decreti legislativi di attuazione delle direttive europee violassero il divieto di *gold-plating*, come codificato nella legge n. 234 del 2012, potrebbero essere dichiarati incostituzionali per violazione della delega legislativa.

La stessa disposizione, tuttavia, consente, in casi eccezionali debitamente valutati nell'analisi d'impatto della regolamentazione, di superare il livello minimo di regolazione comunitaria. In questi casi, il *gold-plating* è giustificato e può quindi essere applicato alla legislazione di recepimento. Il divieto di introduzione di oneri amministrativi supplementari non preclude infatti la definizione di *standard* più elevati nell'ambito del-

l'esercizio della competenza «rimasta» nazionale, previo rispetto delle disposizioni procedurali previste dall'Unione (come ad esempio in tema di mercato unico, in base all'articolo 114 del Trattato sul funzionamento, o ambiente);

b) e con le seguenti condizioni:

1) con particolare riferimento all'utilizzo di valutazioni di impatto *in itinere*, appare suscettibile di una riconsiderazione la previsione, contenuta nella proposta di Accordo interistituzionale, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero porre in essere – autonomamente, con l'aiuto della Commissione europea o attraverso un *panel* indipendente – una valutazione d'impatto su ogni emendamento sostanziale proposto durante l'*iter* legislativo.

Tale procedura priverebbe il legislatore dell'Unione – sia esso il Parlamento europeo sia esso il Consiglio – del margine negoziale per arrivare ai compromessi, necessariamente di natura politica, che si rendessero necessari. Peraltro, nella ipotesi – in questa sede non condivisa – che una valutazione di impatto *in itinere* su emendamenti sostanziali fosse possibile e che essa fosse critica sulla soluzione normativa ritenuta idonea e adeguata dal legislatore europeo, ciò non dovrebbe impedire allo stesso legislatore europeo di approvare comunque l'emendamento sostanziale contestato. La più completa valutazione *ex post* del funzionamento e dell'impatto della disposizione così approvata potrà evidentemente indurre il legislatore europeo a riconsiderare la scelta in un momento successivo, sulla base di valutazioni più approfondite e basate su dati misurabili.

Inoltre, anche l'assoggettamento di ogni emendamento sostanziale alla valutazione di un *panel* indipendente sembra suscettibile di una riconsiderazione. La razionalizzazione del processo decisionale europeo non può privare le dinamiche istituzionali della loro componente eminentemente politica che è l'unica veramente riconoscibile dai cittadini come capace di creare identificazione e consenso, nonché come migliore antidoto alle spinte euroscettiche. In altri termini, l'istituzione di un organismo esterno come il *panel* indipendente rischierebbe di creare ulteriori livelli burocratici quando invece lo scopo dell'Accordo istituzionale è quello di semplificare e accelerare il processo legislativo. Si potrebbe ad esempio pensare di circoscrivere le tipologie di atti per i quali la valutazione *ex ante* del panel è necessaria, o di prevedere una gradazione dell'intervento a seconda della materia, ferma restando la facoltà per il decisore politico di assumere – magari con obbligo di motivazione – una posizione diversa da quella suggerita dal panel indipendente.

Infine, l'estensione della valutazione di impatto a ogni proposta emendativa rilevante rischia di provocare un allungamento dei tempi del processo legislativo, finendo per marginalizzare l'azione dei parlamenti nazionali che, come quello italiano, tendono a pronunciarsi nelle primissime fasi del processo stesso.

Ragionando altrimenti da quanto prospettato con la presente condizione, si corre il rischio di alterare l'equilibrio istituzionale che sorregge l'impalcatura dell'Unione europea, con indebolimento del ruolo politico dei co-legislatori. In tale prospettiva, andrebbe piuttosto valorizzato il ruolo di raccordo svolto dai parlamenti nazionali attraverso il dialogo politico, anche riconoscendogli un ruolo nelle valutazioni di impatto *ex ante* e *ex post*, oggi non ancora riconosciuto;

2) per quanto concerne i parlamenti nazionali, si osserva che nell'Accordo interistituzionale andrebbe ricordata la «convenzione costituzionale» sul dialogo politico tra parlamenti nazionali e istituzioni europee formatasi negli ultimi anni, con particolare riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e basata sulle Conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2006, nonché sul preambolo del Protocollo n. 1 allegato ai Trattati.

Soprattutto il punto 15 dell'Accordo interistituzionale appare meritevole di una riconsiderazione in quanto parrebbe equiparare i parlamenti nazionali, che sono istituzioni rappresentative, alle «parti interessate». Con l'ulteriore aporia dovuta al fatto che le «parti interessate» potrebbero presentare osservazioni relativamente a tutto il contenuto dell'atto considerato, mentre i parlamenti nazionali dovrebbero limitare il loro intervento alla mera verifica, di carattere oppositivo, del rispetto del principio sussidiarietà.

La menzione espressa del dialogo politico con i parlamenti nazionali – che con la sua logica cooperativa e costruttiva ha contribuito ad innestare nel procedimento legislativo dell'Unione gli *input* provenienti dagli Stati membri – rappresenterebbe un miglioramento sostanziale della partecipazione dei parlamenti nazionali al dialogo legislativo. In tal modo, sarebbe valorizzato ancor di più il ruolo di collegamento con i cittadini svolto dai parlamenti nazionali sulle questioni europee negli ultimi dieci anni, grazie anche al fondamentale ruolo svolto dalla Commissione europea.

Tale processo ha fatto crescere la consapevolezza delle classi dirigenti nazionali sulla rilevanza dei processi europei e sulla interdipendenza del processo legislativo europeo con quelli nazionali; ha inoltre permesso lo sviluppo delle competenze necessarie per esercitare migliori forme di controllo dei parlamenti nazionali rispetto ai loro Governi come Legislatori in sede di Consiglio nelle sue diverse formazioni.

Di tale patrimonio e del forte potenziale che esso rappresenta per l'Unione europea, gli atti/strumenti del pacchetto sulla *Better regulation* non offrono una visione chiara, dando così l'impressione di un'occasione perduta, anche a fronte delle forti pressioni che i parlamenti nazionali stanno svolgendo in ambito COSAC per un ulteriore rafforzamento di un costruttivo dialogo politico con le istituzioni europee, come l'esempio della *green card* evidentemente rappresenta. Sarebbe quindi auspicabile una riconsiderazione su questo punto, quanto meno non penalizzando il ruolo dei parlamenti nazionali rispetto a quello di altri soggetti che opportuna-

mente si includono nel processo decisionale. Al fine di consentire un più ampio dialogo nei e con i Parlamenti nazionali si potrebbe inoltre considerare l'opportunità di consentire l'attivazione dei Parlamenti anche su istanza di minoranze qualificate, in modo da garantire spazi di effettiva partecipazione a gruppi minoritari non altrimenti rappresentati nel Consiglio e nelle maggiori famiglie politiche presenti nel Parlamento europeo;

3) il tema degli atti delegati ha visto più volte la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato contestare alle istituzioni europee l'ampio utilizzo dello strumento, sia relativamente all'estensione della delega di potere alla Commissione europea per periodi di tempo indeterminati, sia relativamente ai casi rientranti nella delega, talvolta ritenuti concernere «elementi essenziali» dell'atto legislativo. È del tutto evidente infatti che la sostituzione della procedura legislativa con la procedura degli atti delegati, ancorché limitata a determinati aspetti, impedisce *pro futuro* ai parlamenti nazionali di avere tempestiva conoscenza delle modificazioni di un atto legislativo, che invece nella sua versione di base hanno potuto esaminare in base al protocollo n. 2.

In questa sede, si richiede pertanto di voler valutare l'opportunità, mediante gli appropriati meccanismi, di trasmettere ufficialmente i progetti di atti delegati, oltre che al Parlamento europeo e al Consiglio, anche ai parlamenti nazionali. In tal modo, il controllo che gli stessi effettuano sull'operato dei rispettivi Governi in seno al Consiglio potrà esercitarsi anche in riferimento ai diritti previsti dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.

Peraltro, l'assenza dei parlamenti nazionali tra i destinatari istituzionali dei progetti di atti delegati si pone distonicamente rispetto all'apertura dimostrata nei riguardi dei portatori di interessi e dei cittadini, che avranno un periodo di 4 settimane per fornire i propri contributi, in parallelo alla consultazione degli esperti degli Stati membri;

4) conclusivamente, nelle attività riguardanti la *Better regulation* va garantita la scrupolosa osservanza di tutti gli obiettivi delineati dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, senza che possa essere effettuata una graduazione nell'importanza degli stessi e senza che quindi la competitività dell'Unione europea sullo scenario globale e gli aspetti economici vadano a detrimento degli alti *standards* sociali e ambientali raggiunti nei paesi europei rispetto alle altre realtà del mondo globalizzato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, presentato dal Governo ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che esso – anche tenendo conto tenendo conto delle segnalazioni trasmesse dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato – reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza (articolo 1);

rilevato che, nella raccomandazione specifica per Paese del 14 luglio 2015 (2015/C 272/16), si invita l'Italia ad *«adottare misure finalizzate a favorire la concorrenza in tutti i settori contemplati dal diritto della concorrenza e intervenire in modo deciso sulla rimozione degli ostacoli che ancora permangono»*; in particolare, si afferma che *«permangono ostacoli rilevanti in taluni settori nell'ambito di applicazione della legge (servizi giuridici e farmacie), nonché in altri settori tra cui i servizi pubblici locali, i porti e gli aeroporti, le banche e la sanità»*;

rilevato che il documento di lavoro SWD(2015) 31 final/2, del 18 marzo 2015, relativo alla «Relazione per Paese sull'Italia 2015 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici», prende in considerazione il disegno di legge in titolo, messo a punto dal Governo nel febbraio 2015, sottolineando che *«Si tratta di un passo importante che può mettere in moto un meccanismo positivo, nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi»*. Il Documento rileva che le misure previste *«sono particolarmente incisive nel settore assicurativo, dove sono intese a combattere le frodi, aumentare i casi in cui le imprese di assicurazione devono praticare sconti a condizioni specifiche e rafforzare la trasparenza e la comparazione delle offerte. Nel settore delle telecomunicazioni, vengono adottate misure positive per favorire il cambio di fornitore di servizi anche tramite maggiore trasparenza sulle condizioni e le penali. Il disegno di legge completa quasi del tutto la liberalizzazione nella distribuzione dei carburanti, smantellando gli ostacoli residui ai nuovi ingressi nel mercato; i limiti alle stazioni di servizio completamente automatizzate erano già stati eliminati nell'ottobre del 2014.»*;

rilevato, in particolare, che il citato Documento evidenzia talune criticità, tra cui i limiti delle misure che riguardano le professioni giuridiche e che, *«per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti farmaceutici, il disegno di legge rimuove il divieto di possedere più di quattro farmacie e consente anche alle società di essere titolari di farmacie. Tuttavia non sopprime il regime di quote, non apre il mercato dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario e non pone rimedio alle strozzature alla diffusione di farmaci generici indicate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.»*;

considerate le misure previste nel disegno di legge e in particolare l’articolo 3 recante disposizioni relative alla trasparenza e ai risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, l’articolo 20 sulla Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, l’articolo 35 relativo alla concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione, l’articolo 44 recante modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, l’articolo 46 relativo allo svolgimento di attività professionali in forma associata e l’articolo 48 sulle misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica;

considerato, in particolare, che l’articolo 3 introduce nel codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), oltre all’articolo 132-*bis* concernente obblighi informativi degli intermediari, anche l’articolo 132-*ter* che prevede l’obbligo, per le imprese di assicurazione, di praticare uno sconto nel caso in cui l’assicurato accetti una delle condizioni previste (ispezione del veicolo, scatola nera, o meccanismo che impedisce l’avvio del motore per elevato tasso alcolemico). Lo sconto non può essere inferiore a una percentuale, determinata dall’IVASS entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, rispetto al prezzo della polizza stessa. La norma prevede che tale percentuale di sconto deve essere maggiorata per le regioni a maggiore tasso di sinistrosità;

ricordato al riguardo che la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (cosiddetta solvibilità II), in attuazione del principio di libertà tariffaria e di libera prestazione dei servizi, stabilisce agli articoli 21 e 154 che gli Stati membri non esigono la preventiva approvazione delle condizioni generali e particolari delle polizze, delle tariffe, delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

a) con le seguenti condizioni:

in relazione all’articolo 3 del disegno di legge, che prevede sconti minimi obbligatori in caso di ispezione del veicolo o di installazione di «scatola nera» o meccanismo di rilevazione del tasso alcolemico, si richiede di specificare che le imprese di assicurazione abbiano la mera facoltà e non l’obbligo di praticare tali sconti. Si suggerisce inoltre l’eventualità di prevedere forme di incentivazione all’offerta di tali sconti, nel rispetto della normativa sul divieto di aiuti di Stato alle imprese;

in riferimento all'articolo 7, comma 2, del disegno di legge, l'introduzione di uno sconto obbligatorio sul premio, indipendentemente dalla considerazione delle differenze territoriali e dalla sussistenza di fattori di rischio oggettivi basati sulla residenza, appare contrastare con il principio della libertà tariffaria di cui all'articolo 21 della direttiva 2009/138/CE. Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia, nella sentenza 28 aprile 2009, nella causa C-518/06, *Commissione/Italia*, ha statuito che l'obbligo di contrarre previsto per l'assicurazione della responsabilità civile auto non impedisce alle imprese di assicurazioni di calcolare una tariffa più elevata per un contraente residente in una zona caratterizzata da un numero rilevante di sinistri rispetto ad un contraente residente in una zona a rischio meno elevato;

b) e con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 9, che disciplina il valore probatorio nei procedimenti civili delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici, nonché la loro interoperabilità e portabilità tra imprese assicuratrici diverse, si ritiene opportuna l'elaborazione di una regolamentazione tecnica che ne definisca *standard* di omologazione;

per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni derivanti da sinistri stradali e le tabelle prospettate dall'articolo 8 del disegno di legge, si osserva che la Corte di giustizia europea con la sentenza del 23 gennaio 2014, nella causa C-371/12, ha confermato la validità degli attuali limiti previsti in Italia per le lesioni lievi micropermanenti. Da tale sentenza si ricava la massima secondo cui il diritto dell'Unione ammette una legislazione nazionale che, nell'ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause;

gli articoli 35 e 36 si riferiscono alla rete di distribuzione dei carburanti, settore in cui, entro il mese di novembre 2016, andrà recepita – con ciò imponendosene la considerazione in pendenza del termine – la direttiva 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, la quale stabilisce requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;

per quanto riguarda l'articolo 44, concernente la possibilità di costituire società a responsabilità limitata semplificata, oltre che con atto pubblico, anche con scrittura privata, fermi restando gli obblighi antiriciclaggio in capo al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, si osserva come tale possibilità appare non coerente con l'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE. Questo articolo prevede che in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitu-

tivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico;

con riferimento all'articolo 45, appare necessario che gli obblighi in materia di antiriciclaggio, gravanti attualmente sui professionisti, vengano estesi anche agli altri soggetti che il citato articolo prevede di abilitare al trasferimento delle partecipazioni sulle società a responsabilità limitata;

in relazione all'articolo 48, si tenga conto che la Commissione europea, nel documento sugli squilibri macroeconomici, ha sottolineato che «Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti farmaceutici, il disegno di legge rimuove il divieto di possedere più di quattro farmacie e consente anche alle società di essere titolari di farmacie. Tuttavia non sopprime il regime di quote, non apre il mercato dei farmaci con ricetta obbligatoria ma non rimborsati dal sistema sanitario e non pone rimedio alle strozzature alla diffusione di farmaci generici indicate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2132

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo intergovernativo in ratifica reca l'obbligo, per gli Stati firmatari, di trasferire al Fondo di risoluzione unico (*Single Resolution Fund* – SRF) le contribuzioni dovute dalle banche aventi sede nel proprio territorio, ai sensi della direttiva 2014/59/UE, del 15 maggio 2014 (cosiddetta *Bank recovery and resolution directive* – BRRD) e del regolamento (UE) 806/2014, del 15 luglio 2014, sul Meccanismo di risoluzione unico (*Single Resolution Mechanism* – SRM);

rilevato che l'Accordo è stato sottoscritto da tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Svezia, i quali non partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (SSM) e al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), e che esso entrerà in vigore con il deposito delle ratifiche da parte di almeno il 90 per cento dei voti ponderati, utilizzati per le decisioni a maggioranza qualificata nel Consiglio UE, degli Stati membri partecipanti al sistema SSM/SRM, presumibilmente entro la data del 26 novembre 2015 indicata dalla Commissione europea quale termine ultimo per il completamento delle ratifiche, al fine di rispettare la scadenza del 1° gennaio 2016, stabilita dal regolamento SRM;

ricordato che, nelle more dell'entrata in operatività del Fondo SRF, la citata direttiva BRRD, a cui è stata data attuazione mediante i decreti legislativi nn. 180 e 181, del 16 novembre 2015, prevede la costituzione di Fondi nazionali di risoluzione, alimentati dalle contribuzioni dei rispettivi sistemi bancari, e che con l'avvio del Meccanismo SRM tali Fondi nazionali saranno riversati al Fondo unico SRF;

considerato, in particolare:

– che i contributi sono raccolti dalle autorità di risoluzione nazionale, come previsto dall'articolo 67, comma 4, del regolamento SRM, e da queste trasferiti al Fondo SRF, secondo quanto previsto dall'Accordo in ratifica. L'autorità di risoluzione nazionale italiana è stata individuata nella Banca d'Italia, dai citati decreti legislativi nn. 180 e 181, del 16 novembre 2015, di attuazione della direttiva BRRD;

– che l'Accordo prevede un periodo transitorio di 8 anni, corrispondente al periodo entro il quale dovrà essere conseguito il livello-obiettivo del SRF (che secondo l'articolo 68 del regolamento SRM è pari ad almeno l'1 per cento dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti). In tale periodo il SRF sarà organiz-

zato in comparti, ognuno corrispondente a uno Stato membro partecipante, ai fini di una mutualizzazione solo progressiva dei costi delle procedure di risoluzioni. Nel caso in cui un ente rilevante venga assoggettato alla procedura, infatti, l'Accordo prevede che vengano anzitutto utilizzate le risorse provenienti dal comparto corrispondente allo Stato membro partecipante dove è autorizzato l'ente, in un meccanismo di mutualizzazione crescente;

– che l'Accordo prevede, all'articolo 9, una clausola di salvaguardia dei meccanismi di risoluzione previsti dal regolamento SRM, compresi gli strumenti del *bail-in*, la cui efficacia dovrà permanere inalterata anche dopo l'entrata in operatività del Fondo di risoluzione unico. In caso contrario gli altri Stati membri partecipanti possono adire la Corte di giustizia per valutare se le modifiche al regolamento SRM comportino un fondamentale mutamento delle circostanze in base alle quali lo Stato membro ha acconsentito all'Accordo. A tale riguardo, al fine di rafforzare ulteriormente la predetta clausola, le Parti contraenti, con la Dichiarazione n. 1, allegata all'Accordo, hanno espresso l'impegno a non modificare, nella sostanza, le disposizioni rilevanti del regolamento SRM;

– che l'articolo 15 dell'Accordo prevede un sistema di compensazione per gli Stati membri non partecipanti al SSM/SRM, nel caso in cui l'Unione europea sia condannata al risarcimento (a valere sul bilancio complessivo dell'Unione) di danni derivanti da una decisione illegittimamente assunta nell'ambito del SRM,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si auspica, nonostante il ritardo con cui il disegno di legge di ratifica è stato trasmesso al Parlamento (trasmissione avvenuta il 13 novembre 2015), un celere *iter* parlamentare di ratifica dell'Accordo che stabilisce le condizioni per il trasferimento dei contributi al Fondo SRF, considerato che la sua entrata in vigore condiziona l'avvio dell'operatività del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico e che, in tal senso, gli Stati membri si sono impegnati, nella Dichiarazione n.2 allegata all'Accordo, a completare quanto prima il processo di ratifica al fine di consentire l'avvio dell'operatività del Meccanismo sin dal 1° gennaio 2016;

si ritiene, inoltre, necessario segnalare come la ripetuta adozione del metodo intergovernativo per regolamentare ambiti concernenti «regole in materia finanziaria o monetaria» possa ammettersi, in via eccezionale, solo per consentire l'adozione di soluzioni necessarie per gestire gravi criticità, non altrimenti sanabili con l'utilizzo del metodo comunitario. In questo caso, l'Accordo intergovernativo ha permesso di superare le obiezioni di alcuni Stati membri, e in primo luogo della Germania, sulla sufficienza della base giuridica per il regolamento SRM, costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta;

si invita, conseguentemente, il Governo in sede europea a dar forza alla tesi per cui l'utilizzo di tali strumenti intergovernativi debba essere

solo temporaneo e debba avere quale orizzonte politico la progressiva incorporazione nell'ordinamento giuridico dell'Unione delle regole adottate in sede governativa, così come prevede l'articolo 16 del Trattato sul *Fiscal Compact* e così come prevede l'articolo 16, paragrafo 2, dello stesso Accordo in titolo, secondo cui «*al più tardi entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo [...] sono adottate le misure necessarie, conformemente al TUE e al TFUE, al fine di integrare la sostanza del presente accordo nel quadro giuridico dell'Unione*».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 25 novembre 2015

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16 alle ore 17.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Vincenzo Busa ed Ernesto Maria Ruffini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti il presidente di Equitalia SpA, Vincenzo Busa e l'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini, accompagnati dal dott. Antonio Scognamiglio, capo divisione riscossione, dal dott. Giacomo Sensi, responsabile della funzione pianificazione e controllo di gestione e dal dott. Giovanni Lombardo, responsabile delle relazioni esterne.

Svolge una relazione Vincenzo BUSA, *presidente di Equitalia SpA*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Roberto MORASSUT (PD), Mario CARUSO (PI-CD) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Vincenzo BUSA, *presidente di Equitalia SpA*, Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia SpA*, e Antonio SCOGNAMIGLIO, *capo divisione riscossione di Equitalia SpA*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente di Equitalia SpA per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan.

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*Aut-PSI-MAIE*), Riccardo CONTI (*AL-A*) e Marco SCIBONA (*M5S*), i deputati Giorgio BRANDOLIN (*PD*) e Massimo ARTINI (*MISTO-AL*), la senatrice Laura FASIOLO

(PD), le deputate Maria Chiara GADDA (PD) e Micaela CAMPANA (PD).

Risponde Pier Carlo PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il ministro Padoan, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 9,50.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria
157^a Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,10.

Seguito esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2014 delle spese ordinarie degli Organismi di informazione per la sicurezza

Il relatore, senatore MARTON (*M5S*), formula alcune proposte sul documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) e i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*) ed ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) e i deputati deputati FERRARA (*SEL*), SPERANZA (*PD*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il Comitato approva quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

La seduta termina alle ore 10,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 25 novembre 2015

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze:

Audizione del prefetto Carlo Boffi, Vice Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, e del prefetto di Genova, Fiamma Spena

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, autorizzando la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta della memoria scritta inviata dal prefetto di Genova, Fiamma Spena, che non ha potuto intervenire di persona.

Carlo BOFFI, *Vice Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Daniele MONTRONI (*PD*) svolge talune considerazioni e pone una domanda, cui risponde Carlo BOFFI, *Vice Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il prefetto BOFFI per le sue considerazioni e dichiara conclusa l'audizione. Ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani per l'audizione del direttore generale dell'Associazione bancaria italiana.

La seduta termina alle ore 8,40.

